

RESOCONTO STENOGRAFICO

66.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROMITA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Dichiarazione di urgenza di proposte di legge	4750	Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):	
Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa:		Modificazioni ed integrazioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (597);	
PRESIDENTE	4750, 4751	GARGANI: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (325)	4757
LABRIOLA (PSI)	4750	PRESIDENTE	4757, 4778, 4779, 4781, 4782 4787, 4788, 4789, 4797, 4800, 4801, 4807 4812, 4816, 4822, 4826, 4830, 4837, 4857
POCHETTI (PCI)	4751	ARNONE (PCI)	4835
Disegni di legge:		BAGHINO (MSI-DN)	4792
(Approvazione in Commissione)	4858	BIANCO GERARDO	4787
(Dichiarazione di urgenza)	4764		
(Presentazione)	4764		
(Trasmissione dal Senato)	4749		

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

PAG.	PAG.		
BONETTI MATTINZOLI PIERA (PCI)	4791	Proposte di legge:	
	4826, 4840	(Annunzio)	4749, 4776
BORRI (DC)	4831	(Trasmissione dal Senato)	4749
BRICCOLA (DC)	4771, 4800, 4835, 4855	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	4859
CASTOLDI (PCI)	4761, 4804, 4813	Interrogazioni (Svolgimento):	
	4821, 4822, 4825, 4855	PRESIDENTE	4751, 4753, 4755
CATALANO (PDUP)	4779, 4815, 4819	CICCIOMESSERE (PR)	4753
	4834, 4837, 4841	CORÀ, <i>Sottosegretario di Stato per i</i>	
CICCIOMESSERE (PR) 4772, 4779, 4788, 4799, 4802		<i>lavori pubblici</i>	4754, 4755
4803, 4805, 4806, 4808, 4812, 4815, 4817		GRIPPO (DC)	4756
4820, 4822, 4829, 4832, 4835, 4839, 4854		ROCCAMONTE, <i>Sottosegretario di Stato</i>	
CIUFFINI (PCI)	4769, 4778, 4788	<i>per le poste e le telecomunicazioni</i>	4752
	4807, 4831, 4832	TANCREDI (DC)	4754
EBNER (Misto-SVP)	4789, 4791, 4825, 4835	Corte dei conti (Trasmissione di docu-	
FONTANA GIOVANNI ANGELO, <i>Sottosegre-</i>		<i>menti</i>)	4750
<i>tario di Stato per i lavori pubblici</i>	4758	Risoluzione (Annunzio)	4859
4771, 4774, 4777, 4788, 4791, 4800, 4802		Per la fissazione della data di svolgi-	
4806, 4809, 5810, 4812, 4816, 4818, 4821, 4825		mento di una interpellanza:	
4826, 4827, 4828, 4830, 4831, 4837, 4838, 4857		PRESIDENTE	4858, 4859
GARZIA (DC)	4800, 4801	PINTO (PR)	4858, 4859
GOTTARDO (DC)	4760, 4779	SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
LABRIOLA (PSI)	4757, 4778, 4781, 4787	<i>gli affari esteri</i>	4859
MARTINAT (MSI-DN)	4799, 4804, 4805, 4808	Votazioni segrete	4782, 4792
	4821, 4828, 4837, 4841	Ordine del giorno della seduta di do-	
MELLINI (PR)	4791, 4801	<i>mani</i>	4859
NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pub-</i>		Trasformazione di documenti del sinda-	
<i>blici</i>	4782	<i>cato ispettivo</i>	4860
PARLATO (MSI-DN)	4811, 4814, 4823, 4833		
PELLIZZARI (DC)	4825, 4856		
POCHETTI (PCI)	4758		
PORCELLANA (DC), <i>Relatore</i>	4757, 4766		
4776, 4777, 4788, 4791, 4800, 4802, 4806			
4809, 4812, 4816, 4819, 4821, 4826, 4827			
4828, 4830, 4831, 4836, 4837, 4838, 4856			
SULLO (PSDI), <i>Presidente della Com-</i>			
<i>missione</i>	4777, 4827, 4857		
SUSI (PSI)	4765, 4776, 4789, 4802		
	4818, 4824, 4829, 4830		
TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>			
<i>il tesoro</i>	4779		

La seduta comincia alle 11,30.

ROBALDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 21 novembre 1979.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 27 novembre 1979 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CITARISTI ed altri: « Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere » (1042);

ALMIRANTE ed altri: « Istituzione dello schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro e norme concernenti il controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi ed il potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti » (1043);

CAPPELLI ed altri: « Modifica degli articoli 74 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (1044);

BROCCA ed altri: « Istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici della pubblica istruzione e norme sull'esercizio della funzione ispettiva » (1045);

ALLEGRA ed altri: « Norme per l'inserimento dei ragazzi handicappati fisici,

psichici e sensoriali negli istituti statali ordinari di istruzione » (1046);

TATARELLA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla mediazione per la fornitura di petrolio dell'Arabia Saudita al Governo italiano tramite l'ENI e la SOPHILAU » (1050).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 27 novembre 1979 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge, approvati da quel Consesso:

S. 77. - « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1978 » (1047);

S. 237. - Senatori BARTOLOMEI ed altri: « Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 » (1048);

S. 350. - « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 ottobre 1979, n. 494, concernente provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979 » (1049).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di medicina sociale, per gli esercizi dal 1970 al 1978 (doc. XV, n. 20 / 1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Dichiarazione di urgenza di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il numero prescritto di deputati ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

BOFFARDI INES: « Norme per la tutela del lavoro a tempo parziale » (889).

Su questa richiesta in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Comunico che il presidente del gruppo parlamentare della democrazia cristiana ha chiesto la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 69 del regolamento e la fissazione del termine di cui all'articolo 107 del regolamento, per la seguente proposta di legge:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: « Norme in materia di programmazione portuale » (558).

Su questa richiesta in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di fissazione del termine.

(È approvata).

Assegnazione di disegni di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto, in altra seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

II Commissione (Interni):

« Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico » (877) *(con parere della V e della VI Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

III Commissione (Esteri):

« Contributo straordinario in favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) » (728) *(con parere della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX Commissione (Lavori pubblici):

« Realizzazione del collegamento mediante superstrada fra il traforo autostradale del Fréjus e la rete autostradale regionale » (899) *(con parere della III, della V, della VI e della X Commissione).*

LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Signor Presidente, il mio gruppo ha già preannunciato — ed ora la rende esplicita — la sua opposizione all'assegnazione in sede legislativa di questo disegno di legge.

Vorrei far presente molto brevemente la ragione di fondo per la quale noi socialisti siamo contrari. Non è che siamo contrari al provvedimento in sé, ma al metodo seguito dall'iniziativa del Governo. Riteniamo che si possa anche riprendere in esame l'intervento dello Stato in materia di comunicazioni autostradali, che è stato bloccato a suo tempo con legge del Parlamento, ma rifiutiamo l'idea che questo possa avvenire con provvedimenti singoli. La ragione per la quale siamo contrari all'assegnazione di questo provvedimento in sede legislativa è questa. L'esempio dell'Aurelia parla da sé, e dimostra come sia necessaria una comparazione tra le esigenze e le priorità.

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Il gruppo comunista si oppone all'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 899. Questo non vuole assolutamente dire che il mio gruppo fin da questo momento assuma un atteggiamento sul merito del disegno di legge per il quale si proponeva l'assegnazione in sede legislativa, ma del pari non vorremmo che la concessione della sede legislativa potesse essere interpretata come un nostro atteggiamento positivo, soprattutto nel momento in cui, discutendosi della legge finanziaria al Senato, si resiste alla previsione di stanziamenti di fondi, si resiste alla previsione di spesa per quello che concerne le pensioni.

Noi riteniamo che questo provvedimento debba essere esaminato attentamente. Per questo motivo, quindi, rifiutiamo il nostro assenso all'assegnazione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Poiché dalle dichiarazioni testé rese risulta che un decimo dei componenti della Camera si oppone all'as-

segnazione in sede legislativa, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il disegno di legge n. 899 si intende assegnato alla stessa IX Commissione (Lavori pubblici) in sede referente.

X Commissione (Trasporti):

« Modifica dell'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle rioricezioni » (778) (con parere della I, della III, della IV e della XII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Cicciomessere, Aglietta Maria Adelaide, Ajello, Boato, Bonino Emma, Crivellini, De Cataldo, Faccio Adele, Sciascia, Tessari Alessandro, Galli Maria Luisa, Macciocchi Maria Antonietta, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella e Teodori, al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per sapere se sia a conoscenza dei fatti seguenti:

in occasione della giornata internazionale dell'orgoglio omosessuale ricorrente l'ultimo sabato di giugno, il FUORI ha organizzato a Torino per il 29 giugno 1979 presso i giardini Cavour una manifestazione di festeggiamento. Preannunciando con due settimane di anticipo l'avvenimento alla sede RAI di Torino nelle persone di Claudio Capello per il TG 1 e Guido Boursier per il TG 2, il FUORI ha fatto presente l'importanza della ricorrenza e il suo significato per la comunità omosessuale italiana, tale da richiedere servizi giornalistici adeguati alla natura di servizio pubblico della RAI. Una proposta

in tal senso è stata rivolta ufficialmente dalla sede RAI di Torino in data 29 giugno dal segretario dottor Lingua ma non ha trovato accoglimento da parte degli uffici centrali di Roma, senza che ne venisse motivata la ripulsa;

in occasione della trasmissione del film *Il funzionario nudo* di Jack Gold, avvenuta sulla rete 1 il 6 luglio scorso, sono stati effettuati sulla pellicola interventi censori che ne hanno provocato la mutilazione di circa 10 minuti; si chiede se tale ingiustificato intervento censorio sia in relazione col contenuto omosessuale della vicenda descritta nel film.

Si chiede quali provvedimenti il Governo intenda porre in atto nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo, il quale continua ad ignorare le spinte di rinnovamento culturale sul tema omosessuale espresso da movimenti di liberazione e da intellettuali libertari e democratici. La RAI e in particolare la televisione non ha saputo e voluto ad oggi programmare un ciclo di trasmissioni capace di trattare in modo rispettoso, dignitoso, veritiero e non stereotipato la questione omosessuale nel nostro paese, mentre ancora siamo costretti a subire in programmi e spettacoli radiotelevisivi battute e allusioni sprezzanti e derisorie nei confronti dei cittadini omosessuali; questo in violazione dell'articolo 1 della legge di riforma che indica nell'indipendenza, obiettività ed apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, i principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo" » (3-00149)

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di rispondere.

ROCCAMONTE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. In merito alla interrogazione alla quale rispondo occorre premettere, in via generale, che non rientra tra i poteri del Governo quello di adottare provvedimenti intesi a garantire il rispetto dei principi di indipendenza, obiettività ed apertura alle

diverse tendenze politiche, sociali e culturali da parte dei servizi giornalistici della RAI.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il loro rispetto, adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza. Tuttavia, allo scopo di poter raccogliere gli elementi di valutazione su quanto è stato domandato dagli onorevoli interroganti, si è provveduto ad interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che la manifestazione di cui è cenno nella interrogazione non ha potuto trovare spazio tra le notizie dei telegiornali del 29 giugno ultimo scorso essendo questi ultimi impegnati in modo particolare sia per le numerose vertenze sindacali in corso, tra le quali quella dei metalmeccanici, sia per l'importante vertice di Tokyo riguardante il problema mondiale dell'economia, sia per le consultazioni del signor Presidente della Repubblica intese a pervenire ad una sollecita soluzione della crisi di Governo.

Circa la messa in onda del film *Il funzionario nudo*, la concessionaria ha espresso l'avviso che la trasmissione abbia costituito una novità nel senso che è valsa ad offrire un contributo alla trattazione della questione omosessuale in modo dignitoso e non denigratorio. D'altra parte la eliminazione di pochi fotogrammi per meno di due minuti di trasmissione, che avrebbe potuto indurre qualche telespettatore ad una lettura errata del messaggio, non ha potuto secondo gli esperti del programma modificare il contenuto sostanziale della vicenda che è apparsa chiara ed inalterata. La RAI, comunque, ha assicurato che, sia in sede di notiziari giornalistici sia in sede di programmazione radiofonica e televisiva, la tematica che ha formato oggetto dell'atto parlamentare

in esame troverà una attenta considerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciccio Messere ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CICCIOMESSERE. Devo dichiararmi insoddisfatto innanzitutto perché nel momento in cui la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ritiene di voler o dover esercitare i suoi poteri, questi strani poteri attribuiti dalla legge, evidentemente il singolo deputato non potendo presentare interrogazioni o documenti ispettivi a tale Commissione non può che rivolgersi al Governo. Si ripropone quindi una annosa questione che non può che essere al più presto risolta.

Per quanto riguarda, invece, il merito delle risposte fornite dalla concessionaria, devo dichiararmi profondamente insoddisfatto perché ci troviamo evidentemente — e ci siamo trovati in modo particolare in passato — in una situazione in cui qualsiasi attività politica di movimenti omosessuali viene censurata. E qui non mi riferisco ai servizi relativi ai problemi degli omosessuali, che dopo l'interrogazione presentata in qualche modo sono stati affrontati dal *TG 2*, mi riferisco al problema politico, cioè all'attività politica di un movimento.

Ci troviamo in questo caso di fronte ad una risposta della concessionaria che ritiene che una manifestazione di circa 6 mila persone, svoltasi a Torino il 29 giugno 1979, non sia tale da essere segnalata dalla concessionaria stessa come la manifestazione dei metalmeccanici, o l'incontro di Tokyo o non so cos'altro. Evidentemente si dà una valutazione negativa, una valutazione di irrilevanza rispetto a queste forme di attività che non si concilia, a nostro giudizio, con la funzione del servizio pubblico radiotelevisivo. Devo ricordare a questo proposito che la redazione torinese del *TG 2* aveva chiesto alla redazione centrale di poter filmare questa manifestazione e quindi di poter inviare un servizio su di essa, e che la redazione centrale, a prescindere da problemi di di-

sponibilità di spazio, ha dichiarato trattarsi di una notizia priva di rilevanza politica.

Quindi io mi vorrei soffermare su questo in particolare: non si tratta tanto del problema della informazione generale sui problemi della omosessualità, ma di movimenti politici, in particolare di un movimento politico come quello del **FUORI** che viene totalmente censurato sulla base di una concezione della **RAI-TV** di tipo lottizzante, per cui soltanto i partiti dell'arco costituzionale possono accedere alla informazione politica mentre i movimenti non direttamente collegati a questi partiti non possono ottenere spazio nel mezzo pubblico di informazione. Per quanto riguarda il secondo problema sollevato in questa interrogazione, devo dire che sono stupefatto che un film, dopo aver ricevuto il premio Italia, sia stato censurato — a noi risulta per 10 minuti mentre il Governo e la **RAI-TV** ci dicono per due minuti — perché i telespettatori potevano essere condizionati da alcuni fotogrammi. Noi riteniamo che i telespettatori sappiano e possano valutare il messaggio televisivo nel suo complesso, soprattutto nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un'opera d'arte che è stata, lo ripeto, premiata da una giuria internazionale.

Prendiamo atto che dei passi avanti sono stati compiuti esclusivamente per quanto concerne le rubriche ed i servizi del *TG 2*, mentre nulla è stato fatto per la rete 1 e per recepire l'importanza politica del movimento degli omosessuali. Per queste ragioni mi dichiaro insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Gaspari, Aiardi, Artese, De Cinque, Falconio, Quietì e Tancredi, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere — in riferimento alla recente approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un provvedimento per la costruzione di nuovi tronchi autostradali a completamento di arterie esistenti — per quali ragioni non sia stato previsto il completamento dell'autostrada A-24 Roma-L'Aqui-

la-Adriatico, ormai realizzata in gran parte e la cui ingiusta esclusione dal provvedimento suddetto è stata ribadita dagli stessi organi regionali.

Gli interroganti ritengono in merito di richiamare l'indiscussa esigenza di integrale funzionalità da darsi all'autostrada in questione, sia per la evidente utilità economica e sociale che riveste per le popolazioni interessate, sia per l'importanza del collegamento con le altre regioni del medio Adriatico e segnatamente le Marche, sia tenendo conto tra l'altro del fatto che vi sono tratti dove sono inutilizzate opere già realizzate all'ottanta per cento e che rimarrebbero esclusi, anche a seguito delle recenti decisioni di intervento dell'ANAS, soltanto gli ultimi chilometri da Teramo ad Alba Adriatica » (3-00481).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CORA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il disegno di legge presentato recentemente dal Governo, volto a derogare l'articolo 18-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 492, in favore di alcune autostrade delle quali è stato riconosciuto indispensabile realizzarne il completamento, è inteso a permettere la ripresa dei lavori per quelle autostrade per le quali è in vigore tuttora la concessione.

Nel caso invece, della Roma-L'Aquila-Adriatico, la cui costruzione era stata a suo tempo concessa alla società SARA, la concessione, come è noto, è stata dichiarata decaduta con il decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106.

L'ANAS è stata autorizzata a completare l'autostrada Roma-L'Aquila-Villa Vomano-Alba Adriatica, limitatamente al tracciato Roma-L'Aquila-Cardarola e su una sola carreggiata del tratto Casale San Nicola-Caldarola. Pertanto, allo stato attuale delle cose, per il completamento dell'autostrada fino all'Adriatico occorrerà prevedere nuovi sistemi di finanziamento e di intervento diretto al di fuori del regime della concessione.

PRESIDENTE. L'onorevole Tancredi, cofirmatario dell'interrogazione Gaspari n. 3-00481, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TANCREDI. Mi dichiaro insoddisfatto della risposta fornitami dall'onorevole sottosegretario perché i lavori dell'autostrada Roma-Alba Adriatica, a mio avviso, sono stati interrotti in località Villa Vomano e ciò rende pressoché inutilizzabile una buona parte dell'autostrada stessa. Come è noto, essa è completa all'80 per cento, manca solo un piccolo tratto per collegarla all'autostrada Adriatica, suo sbocco naturale. A Villa Vomano, dove sono stati sospesi i lavori, non vi è alcuna possibilità di proseguire su strade decenti o sufficienti a smaltire il traffico che da Roma si dirige verso l'Abruzzo e verso l'Adriatico. Si rende, quindi, inutilizzabile il lavoro compiuto per il traforo del Gran Sasso, che non deve collegare soltanto due province, ma serve soprattutto a creare una via alternativa all'autostrada Bologna-Firenze-Roma e serve soprattutto come tracciato preferenziale per le popolazioni dell'Abruzzo, delle Marche e della Romagna; serve, altresì, per incanalare il traffico proveniente dall'Austria e dalle Venezie e come tracciato alternativo alla tratta Bologna-Firenze-Roma, pur essendo più lungo dal punto di vista chilometrico, ma preferibile come percorrenza all'altro tracciato, perché su quello Bologna-Firenze vi sono quasi sempre lavori in corso ed il traffico vi si svolge su una corsia unica. Il completamento autostradale da Roma a Villa Vomano servirebbe anche a riequilibrare il traffico della direttrice Milano-Bologna-Firenze-Roma con un indice di percorrenza doppio rispetto all'autostrada adriatica.

Chiediamo perciò che il Governo, con un nuovo disegno di legge o modificando quello già presentato, preveda il completamento di questa autostrada, che rischia di rimanere inutilizzata: sarebbe pericoloso lasciarla nello stato di abbandono in cui oggi si trova. Dopo il traforo del Gran Sasso, è prevista una deviazione del traffico su corsia unica, con raggi di curva-

tura veramente pericolosi per la circolazione! Un'ultima considerazione economico-finanziaria: vi sono lavori già realizzati per il 50 ed anche per l'80 per cento, che rischiano di rimanere abbandonati; addirittura una galleria lunga mezzo chilometro non viene più curata, mentre pilastri e costruzioni vanno deteriorandosi. Lavori per oltre sei miliardi rischiano di essere completamente perduti, se non interveniamo rapidamente!

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Grippo, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere — premesso che nell'ambito dei provvedimenti urgenti per combattere la disoccupazione della provincia di Napoli, e per rompere dall'isolamento intere frazioni, era stato approvato il finanziamento di 5 miliardi per realizzare una variante ANAS alla statale n. 270 nel comune di Barano d'Ischia;

atteso che il progetto era stato approvato integralmente dalla soprintendenza ai monumenti della Campania nel novembre 1971;

rilevato che esso è stato integralmente recepito nel piano regolatore generale del comune di Barano d'Ischia;

preso atto che il TAR della Campania ha respinto il ricorso dei proprietari, non concedendo la richiesta sospensiva della occupazione dei suoli;

considerato che si attende da mesi che la giunta regionale della Campania dia il nulla osta paesistico sugli esecutivi, perché possano iniziare i lavori già appaltati;

venuto a conoscenza che l'ANAS intenderebbe rescindere il contratto e venir meno alla realizzazione dell'opera se la giunta regionale non concederà entro trenta giorni il nulla osta paesistico sugli esecutivi, senza con ciò sperimentare tutte le procedure previste dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1;

ritenuto ciò assurdo, in quanto lesivo degli interessi delle popolazioni partenopee, e sospetto perché potrebbe lasciar pensare a tutta una intesa ben orchestrata per sottrarre il finanziamento alla provincia di Napoli per destinarlo altrove —

se corrisponda a verità che la difesa delle proprietà di qualche potente locale, ben protetto, stia ritardando la realizzazione dell'opera, con grave danno per l'erario pubblico, per l'occupazione nella zona e per la credibilità della pubblica amministrazione.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali iniziative il ministro intenda promuovere per scongiurare la perdita di questo ulteriore finanziamento per la area napoletana. Se, in particolare, non ritenga che sia il caso di adottare le procedure previste dall'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, allo scopo di superare l'attuale *impasse* e gli ostacoli che artatamente sono stati finora frapposti alla realizzazione dell'opera.

Chiede, infine, di conoscere quali iniziative intenda adottare perché il consiglio di amministrazione dell'ANAS non compia alcun atto per rescindere il contratto » (3-00578).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CORA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I lavori di adeguamento della strada statale n. 270, tratto Ischia-Barano, secondo lotto, primo stralcio, previo esame favorevole del progetto da parte del consiglio d'amministrazione dell'ANAS (esso si è pronunciato, con voto numero 1498 in data 7 novembre 1978 sull'intero progetto del secondo lotto, e con voto n. 1725 in data 21 dicembre 1978 sul progetto di stralcio), sono stati affidati, a' termini dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, all'impresa CER, esecutrice dei lavori del primo lotto (variante d'Ischia). Tali lavori erano compresi nel piano di emergenza di 500 miliardi varato dall'ANAS verso la fine del 1978 per dare sollievo all'occupazione ed all'economia delle province particolarmente depresse. Con l'impresa sopraindicata è stato all'uopo stipulato un contratto in data 2 aprile 1979 (n. 15.241 di repertorio), dell'importo di lire 1.942.848.375.

L'esame del progetto da parte del consiglio d'amministrazione dell'ANAS e l'af-

fidamento dei lavori all'impresa sono avvenuti in base a delibera favorevole del 5 marzo 1977, n. 20, del comune di Barano d'Ischia (il quale ha dichiarato che il tracciato della strada era stato incluso nel piano regolatore comunale) ed anche in base all'assenso preliminare fornito dall'assessore all'urbanistica ed ai beni culturali della regione Campania. Pur consegnati all'impresa sin dal 29 marzo 1979, i lavori non hanno potuto avere inizio: infatti, il 28 giugno 1979 il comune di Barano — nonostante la precedente deliberazione favorevole — ha invitato l'ANAS a rivedere il progetto sulla base del deliberato della giunta regionale n. 7083 del 6 aprile 1979.

La giunta regionale, con tale provvedimento (emesso in considerazione della istruttoria operata dal servizio tutela beni ambientali e tenuto conto del fatto che il tracciato dell'ANAS era incluso nel piano urbanistico del comune), ha espresso parere favorevole al progetto dell'ANAS a condizione che: il tratto del tracciato fino alla località Casabona venga studiato in esecutivo, in modo da comportare il minimo di movimenti di terra, verificando altresì, fino a tale località, la possibilità di ammodernare in sede la strada esistente; le opere d'arte minori (muri di sostegno) siano realizzate con la superficie in vista (paramento) in pietra locale ad « opera incerta »; i particolari costruttivi delle opere d'arte maggiori (ponti, viadotti, frontali, gallerie) siano preventivamente concordati con il servizio tutela beni ambientali, per quanto concerne l'aspetto architettonico, materiali di rivestimento, e così via; lungo tutto il tratto stradale vengano realizzati, sul lato valle, un marciapiede pedonale continuo da metri 1,50 ed almeno 4 piazzuole di superficie non inferiore a 100 metri quadrati ciascuna.

Il compartimento della viabilità dell'ANAS di Napoli, verificata l'inattuabilità della sistemazione in sede del primo tratto di variante fino alla località Casabona per la presenza di fabbricati latitanti alla strada e per il fatto che, se la variante iniziasse in località Casabona, deriverrebbero ad essa inaccettabili caratteristi-

che plano-altimetriche), ha provveduto a comunicare ciò al servizio tutela beni ambientali, trasmettendo anche gli elaborati esecutivi richiesti, senza per altro ottenere a tutt'oggi alcun riscontro.

Nel frattempo, gruppi di cittadini interessati dalle espropriazioni per la costruzione della variante hanno inviato esposti al Fondo mondiale per la natura, per i presunti danni all'ambiente, ed anche al TAR di Napoli, per ottenere l'annullamento del decreto ministeriale che ha approvato il progetto e la revoca del decreto precedente che ha autorizzato l'ANAS all'occupazione dei terreni.

Risulta anche che il pretore di Ischia, con singolare procedura, ha convocato il rappresentante *in loco* dell'impresa, per intimargli di non dare inizio ai lavori fino a quando la regione non avesse provveduto a sciogliere le riserve sul progetto contenute nella delibera del 6 aprile 1979.

Risulta infine che in data 4 agosto 1979 la prefettura di Napoli ha disposto che i decreti di occupazione temporanea non vengano eseguiti senza aver preventivamente accertato l'assenza di carenze procedurali nell'*iter* della pratica. Di conseguenza, i lavori — mai praticamente iniziati — hanno dovuto essere ufficialmente sospesi dal compartimento di Napoli, che ha quindi rimesso la questione alla direzione generale dell'ANAS.

In relazione all'intervento richiesto dal predetto compartimento, la direzione generale dell'ANAS, facendo presente la regolare procedura seguita dall'azienda nell'approvazione del progetto e nell'affidamento dei lavori, e rilevando invece l'intempestività della deliberazione della regione sul progetto (effettuata quando i termini di legge erano già ampiamente scaduti), ha invitato la regione a far conoscere il proprio definitivo avviso in relazione alla circostanza che il fermo dei lavori è fonte di danno erariale.

PRESIDENTE. L'onorevole Grippo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GRIPPO. Non ho nulla da eccepire sulle dichiarazioni che ci ha reso l'ono-

revole sottosegretario circa la vicenda della strada di Barano; ritengo tuttavia che egli non abbia risposto al preciso quesito posto dall'interrogazione circa il potere sostitutivo previsto dall'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

In ordine alla realizzazione di questa importante strada di scorrimento che, oltretutto, rompe l'isolamento di intere frazioni del comune di Barano e risolve i problemi di viabilità dell'intera isola di Ischia, sembra ci siano stati una serie di incontri tra l'ANAS e la giunta regionale della Campania, a seguito dei quali sono state raggiunte alcune intese per quanto riguarda il tracciato della strada medesima. Ci si poneva il problema se, di fronte alla inadempienza della giunta regionale, non fosse il caso, tramite il Ministero dei lavori pubblici, di invocare l'applicazione dell'articolo 10 che, tra l'altro, prevede che il prefetto si sostituisca agli organi periferici dello Stato (in questo caso la regione) di fronte ad eventuali inadempienze.

Per questi motivi, mi dichiaro insoddisfatto della risposta del Governo.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione dei progetti di legge: Modificazioni ed integrazioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (597); Gargani: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Modificazioni ed integrazioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento; Gargani: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Ricordo ai colleghi che ieri la seduta fu sospesa, su richiesta dell'onorevole relatore, per consentire al Comitato dei nove di esaminare più dettagliatamente l'articolo 5 e gli emendamenti ad esso relativi. Prego l'onorevole Porcellana di riferire sui lavori del Comitato.

PORCELLANA, *Relatore*. Signor Presidente, lei ieri aveva gentilmente accolto la richiesta che, a nome della Commissione, le avevo rivolto, per sospendere i lavori nel momento in cui stavamo esaminando l'articolo 5. Per quanto concerne quest'ultimo, il Comitato dei nove ha raggiunto alcune conclusioni; ritengo pertanto che si possa procedere all'esame di questo articolo.

PRESIDENTE. L'articolo 4 resterebbe accantonato?

LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Abbiamo acceduto volentieri, ieri sera, alla richiesta del relatore, che ci sembrava giusta e responsabile, di accantonare l'articolo 4. Ci rendevamo, infatti, conto della importanza di questa norma, che è la norma finanziaria, ai fini della valutazione generale della legge. Abbiamo, dunque, ritenuto giusto concedere sia alla Commissione, sia — soprattutto — al Governo, il tempo necessario per definire la propria posizione in ordine ai problemi di copertura, attinenti alle norme finanziarie. Prendiamo atto che questo nodo non è stato ancora sciolto.

Non intendiamo, ovviamente, esasperare problemi che possono intervenire nella difficile situazione operativa in cui si trova il Governo, ma non siamo più disposti ad accantonare l'articolo 4. Chiederemmo, pertanto, alla Presidenza di riprendere la discussione ordinata del disegno di legge, affrontare l'articolo 4, dando a tutti i gruppi la possibilità di manifestare la loro opinione su tale questione. Questione che, ripeto, per quanto ci riguarda — ma riteniamo sia opinione abbastanza diffusa — è pregiudiziale rispetto alla valutazione da dare nei confronti dell'intera legge, oltre

a quella, naturalmente, da formulare sulle norme che successivamente esamineremo. Una volta avvenuta in Assemblea la illustrazione dei vari punti di vista, il Governo avrà la possibilità, in un eventuale aggiornamento dei nostri lavori al pomeriggio (se il tempo suggerirà tale sospensione breve), di rispondere alle questioni relative alla copertura delle risorse finanziarie, per i problemi posti dalla legge Merli.

In sostanza, signor Presidente, chiediamo che si affronti la discussione dell'articolo 4, si dia la possibilità ai gruppi — pubblicamente, qui in Assemblea — di assumersi le loro responsabilità in materia e si permetta al Governo di replicare, manifestando il suo punto di vista. Ci auguriamo, ovviamente, che il Governo collabori alla soluzione del problema, in modo da raccogliere larghi consensi e risolvere la questione finanziaria, che per noi è essenziale. Se il tempo ci permetterà un breve aggiornamento al pomeriggio dei nostri lavori — ripeto — tale sospensione potrà essere utilizzata dal Governo per la individuazione dei mezzi tecnici necessari. In ogni caso, comunque, alla ripresa della seduta si dovrà deliberare sull'articolo 4. Non siamo, cioè, più in grado di rinviare ulteriormente la decisione su questa norma, rispetto a tutte le altre dell'intero disegno di legge.

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Anche noi siamo contrari alla sospensione dei lavori e all'accantonamento dell'articolo 4. Riteniamo che si debba procedere nella discussione di questa norma e nella illustrazione degli emendamenti. Nel corso della sospensione dei nostri lavori, verso le 13 circa (almeno così era stato indicato), il Governo ed il Comitato dei nove potranno prendere in esame le questioni che rimangono ancora da chiarire. Alla ripresa pomeridiana, ove fosse già stata effettuata la illustrazione dei vari emendamenti, si passerebbe alla votazione sull'articolo in questione, allo

scopo di evitare che si perda del tempo. Fino a questo momento, è stato infatti perduto fin troppo tempo.

PRESIDENTE. È d'accordo l'onorevole relatore su questa procedura, che mi sembra possa consentire il proseguimento della discussione e dar tempo al Governo di compiere le necessarie valutazioni?

PORCELLANA, *Relatore*. Per la verità, signor Presidente, su questo punto il Comitato dei nove non si è pronunciato e non sono quindi in grado di fornire il parere del Comitato stesso al riguardo. Debbo inoltre rilevare che, trattandosi di questioni finanziarie, è preliminare la posizione del Governo, nell'ambito della quale si potranno assumere le necessarie determinazioni. Per questo motivo, ed allo scopo di non intralciare la discussione del provvedimento, avevamo richiesto ed ottenuto, nella seduta precedente, l'accantonamento dell'articolo 4. Di fronte però alle prese di posizione che sono ora emerse ed alla domanda specifica da lei, signor Presidente, rivoltami, non posso dare una risposta specifica, poiché non posso parlare a nome del Comitato.

PRESIDENTE. Il Governo?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nella seduta di ieri il Governo ha accettato la proposta del relatore, avanzata a nome del Comitato dei nove, di accantonare la trattazione dell'articolo 4. Fino a questo momento, però, il Governo, a causa delle difficoltà di carattere logistico ed operative complessive di fronte alle quali si trova, non è ancora purtroppo in grado di esprimere un parere definitivo sugli emendamenti che sono stati presentati in relazione all'articolo 4 del testo in esame. Ora, pur avendo già espresso preferenza per l'ipotesi dell'accantonamento dell'articolo 4 e del proseguimento della discussione sugli altri articoli del testo, di fronte all'esigenza di non provocare un irrigidimento delle posizioni all'interno di

questa Assemblea il Governo ritiene di poter acconsentire alla proposta, emersa negli ultimi interventi svolti in questa prima parte della seduta, di iniziare ed approfondire l'esame dell'articolo 4, consentendo a tutti i gruppi di definire la propria posizione al riguardo.

PRESIDENTE. Procederemo dunque ora all'esame dell'articolo 4 ed all'illustrazione degli emendamenti ad esso presentati e degli articoli aggiuntivi, con l'intesa che prima di chiamare la Commissione ed il Governo a pronunciarsi procederemo alle valutazioni necessarie, sulla base di quanto ora è stato convenuto. Nel frattempo potremo anche acquisire il parere della Commissione bilancio che al momento non è ancora pervenuto.

Passiamo dunque all'articolo 4 del testo unificato redatto dalla Commissione. Ne do lettura:

« Ferma restando la competenza delle regioni a concedere i contributi di cui all'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, i comuni ed i loro consorzi, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di depurazione delle acque usate, possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui ammortizzabili in un periodo massimo di 35 anni, il cui onere è interamente assunto a carico dello Stato. Le relative istanze devono essere corredate di un attestato della regione competente da cui risulti che il progetto da finanziare non contrasti con le previsioni del piano regionale di risanamento delle acque.

Per gli altri impianti richiamati dal citato articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, necessari all'espletamento dei servizi pubblici di acquedotto e fognatura, i comuni ed i loro consorzi provvedono nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale.

L'entità e la progressione dei singoli mutui vanno determinate in modo da consentire la razionale esecuzione delle opere nei tempi tecnici più brevi.

Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, si considerano ammodernamenti anche le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali ai valori delle tabelle A e C di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, secondo i tempi stabiliti dalla legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli investimenti relativi alle iniziative previste nel precedente comma non si applicano i limiti stabiliti negli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

I progetti riguardanti le iniziative previste nel primo comma saranno esaminati con priorità ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai rispettivi statuti, finanziamenti per le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali ai valori delle tabelle A e C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, secondo i tempi stabiliti dalla legge stessa e dalle successive modificazioni.

I finanziamenti previsti dal primo comma possono essere concessi alle medie e piccole industrie singole o consociate, a loro consorzi, e società consortili, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese industriali ed artigiane, costituite ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 377, ed ai consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127. Ai consorzi e alle società consortili possono partecipare enti locali, altri enti pubblici nonché aziende che superino i parametri dimensionali della media e piccola industria, purché tale partecipazione non sia maggioritaria o comunque di controllo.

Ai fini della concessione delle agevolazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le iniziative di cui al primo comma sono considerate ammodernamenti anche se dalla loro realizzazione deriva una variazione della mano d'opera occupata dall'impresa. Tali richieste sono esaminate con priorità.

Per le iniziative previste dal primo comma, il limite relativo al capitale investito dalle imprese, stabilito dagli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in 4 miliardi, è elevato a 7 miliardi di lire.

Gli investimenti globali ammissibili al finanziamento, determinati secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, non possono superare i 5 miliardi di lire, elevati a 10 miliardi di lire nel caso di consorzi o di società consortili. La misura del finanziamento agevolato è pari al 75 per cento dell'investimento globale.

Per i tassi d'interesse agevolato, per la durata dei finanziamenti e per la misura massima delle scorte valgono le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

La riserva prevista dal quarto comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, non si applica agli interventi del Mediocredito centrale.

La garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, può essere accordata anche per i finanziamenti concessi in base al presente articolo ai consorzi, alle società consortili e ai consorzi tra cooperative, previsti dal secondo comma del presente articolo.

4. 1.

GOTTARDO.

L'onorevole Gottardo ha facoltà di svolgerlo.

GOTTARDO. L'emendamento da me proposto tende a rendere veramente rag-

giungibile l'obiettivo perseguito da questo provvedimento sul problema del risanamento delle acque. In questo campo l'esperienza ci ha ormai insegnato che le attività e le operazioni che debbono essere realizzate superano abbondantemente i limiti riconosciuti alle piccole e medie aziende. Da una parte, quindi, è opportuno estendere il campo delle operazioni di finanziamento per quanto attiene alle aziende di credito interessate ad intervenire in questo campo, dall'altra è opportuno estendere il campo dei soggetti destinatari dei finanziamenti, prevedendo tra essi non soltanto le singole imprese, piccole e medie, ma anche i consorzi tra loro costituiti, nello spirito della legge, che tra l'altro prevede la centralizzazione delle strutture necessarie. In questo senso, il primo comma del mio emendamento prevede l'autorizzazione agli istituti ed aziende di credito speciale a concedere finanziamenti per le finalità di cui al provvedimento in esame, anche in deroga ai rispettivi statuti. Il secondo comma individua, tra i soggetti destinatari del finanziamento, non soltanto le singole imprese, piccole e medie, ma anche i loro consorzi o cooperative. I commi successivi dell'emendamento si riferiscono invece ad una interpretazione che mi sembra doverosa delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. In effetti, è opportuno che le iniziative relative all'adeguamento degli scarichi siano considerate come iniziative rientranti nel concetto di ammodernamento, non solo ma siano estese a tutto il territorio nazionale. I commi successivi mettono chiarezza nei limiti contenuti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902 e cioè precisano esattamente il capitale investito da queste imprese o da questi consorzi, l'investimento globale che deve essere realizzato, mettono chiarezza in ordine alla misura del tasso di interesse. Tutti elementi questi che così come sono contenuti nel decreto in parola non sono molto decifrabili.

Quindi raccomanderei all'Assemblea di accettare benevolmente questo emendamen-

to, che si inserisce nello spirito della medesima legge e che consente il risanamento delle acque dall'inquinamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Il Ministero dei lavori pubblici concede contributi alle regioni e alle province autonome:

a) per la predisposizione dei piani regionali di risanamento delle acque, per il rilevamento sistematico dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la effettuazione degli studi e controlli di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 5 della citata legge e per il potenziamento delle attrezzature necessarie all'espletamento dei compiti di cui alle lettere b), d), e) del citato articolo 5. Tali contributi possono coprire l'intero importo della spesa necessaria;

b) per l'erogazione ai comuni e loro consorzi e alle province delle somme necessarie per l'attuazione delle finalità indicate dagli articoli 14 e 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per le relative competenze;

c) per l'attuazione delle finalità indicate dall'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e ad integrazione dei fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Il riparto fra le regioni e le province autonome dei contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è stabilito dal comitato di ministri di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

L'erogazione dei contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) avviene con il versamento delle somme relative a ciascuna regione e provincia autonoma nei conti correnti intrattenuti dalle stesse presso la tesoreria centrale nei limiti delle disponibilità annuali stabilite dalla presente legge.

I fondi di cui alla lettera c) sono ripartiti per aree geografiche e settori merceologici secondo criteri fissati dalle re-

gioni con la legge di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Per il primo anno di applicazione della presente legge, il comitato di ministri stabilisce il riparto di cui al secondo comma entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'erogazione dei contributi è disposta entro i successivi sessanta giorni.

È autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per gli scopi di cui alla lettera a), di lire 1.500 miliardi per gli scopi di cui alla lettera b), di lire 450 miliardi per gli scopi di cui alla lettera c), di cui lire 150 miliardi destinati alle imprese artigiane e 150 miliardi destinati alle imprese agricole.

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 miliardi per il 1979 e di lire 1.885 miliardi per gli esercizi 1980, 1981, 1982.

Allo stanziamento di lire 100 miliardi per il 1979 si provvede con equivalente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979. Per gli anni successivi sino al 1982 si provvede con appositi stanziamenti in sede di legge finanziaria.

Secondo il disposto dell'articolo 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le regioni sono autorizzate ad impegnare nel 1980 le annualità successive 1981 e 1982.

4. 2.

CIUFFINI, SUSI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZIZI, QUERCI, SANTI.

CASTOLDI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTOLDI. Signor Presidente, dobbiamo denunciare l'intollerabile ritardo con cui il Governo ha dato, per la verità, anzi, non ha ancora dato, una risposta ad un emendamento che avevamo presentato

nel corso del precedente dibattito sul disegno di legge successivamente ritirato, che abbiamo riproposto in Commissione e che riconfermiamo in Assemblea. Si tratta di un emendamento che deve intendersi sostitutivo dell'originario articolo 4 del disegno di legge presentato dal Governo e aggiuntivo rispetto al testo della Commissione così come è stato elaborato e presentato all'esame dell'Assemblea. Dobbiamo riaffermare che per il nostro gruppo la questione del finanziamento è preliminare al fine di determinare anche l'atteggiamento complessivo del gruppo sull'intero elaborato del testo che verrà proposto al voto. Riteniamo che la politica dell'ambiente e più in particolare la politica per il disinquinamento delle acque sia una politica certamente doverosa sotto il profilo sociale, conveniente sotto il profilo economico nel medio e nel lungo periodo, e che richiede nel breve periodo massicci investimenti pubblici e privati. Questi massicci investimenti privati devono essere rivolti non soltanto alla costruzione di impianti di depurazione ma anche all'adozione di nuovi processi produttivi che consentano il recupero degli scarti delle sostanze attualmente non più riciclabili, e quindi un risparmio e una produzione di energia. Dobbiamo riconoscere, come è stato riconosciuto ampiamente da vasti settori di questa Assemblea nel corso della discussione sulle linee generali, che la causa principale della mancata attivazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 è dovuta prima di tutto alla larga inadempienza del mondo imprenditoriale e in secondo luogo alla mancanza di qualsiasi finanziamento da parte dello Stato. Pertanto la questione fondamentale, direi pregiudiziale, per poter rendere operante la legge n. 319 è quella di assicurare un finanziamento adeguato. Da questa nostra considerazione nasce tutta la serie di no che abbiamo opposto alle varie proroghe secche proposte via via dal Governo in una girandola di provvedimenti che aveva presentato.

Desidero ricordare il meccanismo finanziario previsto dalla legge n. 319: sono le regioni che devono formulare attraverso

leggi regionali i modi per la concessione di contribuzioni alle imprese, sono ancora le regioni che devono distribuire agli enti locali, ai comuni, ai loro consorzi, contributi per la realizzazione delle opere fognarie, degli impianti depurativi. Quindi alle regioni rimane questo ruolo fondamentale che è un ruolo di programmazione, perché devono attuare i piani di risanamento, ma anche un ruolo di attivazione della legge perché garantiscono i fondi agli enti locali e i sussidi alle imprese private per l'attuazione stessa della legge. Ora, lo Stato ha trasferito queste funzioni alle regioni ma non ha trasferito le necessarie risorse economiche perché la legge potesse funzionare, perché in sostanza le regioni potessero svolgere e assolvere al loro ruolo di programmazione e di attivazione della legge.

Come è affrontato, allora, il finanziamento nel testo in esame? La questione del finanziamento è affrontata in modo del tutto insoddisfacente, anche se il testo redatto dalla Commissione migliora notevolmente quello originario del decreto-legge. Innanzitutto, per quanto riguarda il settore pubblico, si fa ricorso a mutui, da parte dei comuni, presso la Cassa depositi e prestiti, mutui che sino ad ora abbiamo ottenuto a totale carico dello Stato, e per i quali abbiamo fissato una disponibilità di 2 mila miliardi. Abbiamo, però, grosse obiezioni da muovere su questo tipo di finanziamento, perché lo riteniamo inadeguato al fabbisogno e alle esigenze del settore. Si è parlato, infatti, nel corso della discussione sulle linee generali, di un fabbisogno per il settore pubblico di almeno 6 mila miliardi, e perciò non si vede come si possa applicare interamente la legge mettendo a disposizione un fondo di 2 mila miliardi, che, tra l'altro, sono sostitutivi e non aggiuntivi, ragione per la quale vengono sottratte ai comuni risorse necessarie per gli altri compiti istituzionali o per i programmi di opere pubbliche che essi hanno avviato.

Vi è inoltre un effetto limitativo della funzione programmatrice delle regioni, le quali devono sì attestare la congruità in ordine ai piani di risanamento, ma ven-

gono evidentemente private della possibilità di intervento diretto per quanto riguarda la priorità degli investimenti e, quindi, la concessione dei mutui stessi.

Per quanto concerne il settore privato, si fa ricorso ai meccanismi delle agevolazioni previste dalle leggi esistenti per i vari settori. Anche qui siamo in presenza di finanziamenti sostitutivi e non aggiuntivi, nonché di una indifferenza del contributo rispetto ai settori merceologici e alle aree produttive, non tenendosi conto dei diversi bisogni che le imprese hanno per raggiungere gli obiettivi stessi. Si ha, in sostanza, una vanificazione dell'articolo 20 della legge n. 319, la quale prevede che siano le regioni, con loro leggi *ad hoc*, a determinare le modalità di corresponsione dei contributi, differenziati ed articolati al fine di realizzare una concreta parità di condizioni tra le imprese, data la diversa incidenza dell'onere per gli impianti depurativi, in rapporto ai diversi settori merceologici.

Da tali considerazioni nasce la nostra proposta di istituire un fondo, attraverso cui erogare le somme alle regioni, sulla base di un programma triennale; un fondo di 1985 miliardi, in grado però di attivare investimenti di volume maggiore, poiché le regioni possono dare contributi in conto interesse, e non soltanto in conto capitale. In secondo luogo è prevista la ripartizione tra le regioni del fondo per i compiti propri delle province, per la formazione dei piani di risanamento, per la formazione del catasto delle acque, per il potenziamento delle strutture di controllo. Per tali finalità, noi prevediamo di destinare 35 miliardi.

Nel nostro emendamento proponiamo ancora di destinare 1.500 miliardi per contributi ai comuni e ai consorzi di comuni, per affrontare il problema del risanamento nel settore pubblico nel suo complesso; 450 miliardi, infine, per contributi alle imprese, in modo che siano privilegiate le piccole e medie imprese, cui sono assegnati 150 miliardi, mentre 150 miliardi sono destinati all'artigianato e 150 miliardi all'agricoltura.

Con questo emendamento noi ci proponiamo alcuni obiettivi. Il primo è quello di restituire alle regioni le proprie funzioni di programmazione e di gestione dello sviluppo economico e del territorio. Il secondo obiettivo è di consentire la mobilitazione di un volume di risorse complessivo, che sia adeguato al fabbisogno del settore pubblico e del settore privato; fabbisogno che viene valutato tra 6 e 10 mila miliardi.

Inoltre, si prevede di consentire alle regioni un'effettiva azione di articolazione e finalizzazione degli aiuti alle imprese, così da evitare disparità di trattamento, stimolando soprattutto l'applicazione di nuove tecnologie produttive per il recupero di risorse, per la riduzione del fabbisogno energetico, per la produzione di energia e, infine, per favorire i settori in difficoltà.

Dovremo poi esaminare l'articolo 18 che apporta modifiche ai valori della tabella C; modifiche giustificate dal Governo — argomenti da noi respinti — con le difficoltà di ordine economico a raggiungere gli obiettivi stessi. Sarebbe proprio nella possibilità delle regioni, con la differenziazione, la articolazione e la diversificazione dei contributi da dare ai diversi settori merceologici degli impianti produttivi, poter consentire una effettiva parità, concedendo maggiori contributi senza toccare i minimi tabellari.

In sostanza, l'obiettivo di fondo che ci proponiamo con questo emendamento è quello di risolvere la questione dei finanziamenti in modo integrale, completo, così da conferire credibilità alle finalità della legge sia rispetto ai risultati qualitativi, sia rispetto ai tempi di attuazione. Solo se daremo credibilità alla legge che stiamo per approvare, potremo far cadere qualsiasi alibi per chi continua ad inquinare e potremo far venir meno qualsiasi illusione o aspettativa di ulteriori proroghe; aspettative che purtroppo sono state alimentate anche dall'atteggiamento contraddittorio del Governo e dalla girandola di provvedimenti di proroga via via emanati.

Inoltre, solo così si potrebbe finalmente battere quell'odioso ricatto occupazionale che, in sostanza, si traduce in una sorta di licenza ad inquinare a danno della collettività e a beffa di chi, invece, al disinquinamento ha già provveduto.

Solo con un funzionamento adeguato e definitivo, con le modalità da noi proposte, si conseguono i risultati prima richiamati e si può, quindi, dare certezza alla possibilità di attuazione ed applicazione della legge.

Voglio ricordare ancora che il nostro emendamento ha subito l'esame della Commissione bilancio nella giornata odierna, ricevendo parere di compatibilità. Le modalità con cui noi prevediamo di poter formare e finanziare il fondo di 1985 miliardi, di cui ho parlato, sono state giudicate compatibili dalla Commissione bilancio.

Richiamo fermanente il Governo a tener conto anche di questo parere, oltre che delle motivazioni intrinseche dello emendamento stesso, perché finalmente si dia oggi una risposta positiva e garanzia dell'attuazione della legge.

Presentazione di un disegno di legge e richiesta di dichiarazione d'urgenza.

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro presentare, a nome del Ministro dei trasporti, il seguente disegno di legge: « Autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile ».

Il Governo chiede che sia dichiarata l'urgenza di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito. La Presidenza prende atto della richiesta per la dichiarazione di urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 69 del regolamento.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

I contributi che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai sensi dell'articolo 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, possono essere utilizzati dalle regioni anche per il rilevamento dei dati, per la predisposizione dei piani regionali di risanamento delle acque e per la erogazione dei finanziamenti a favore delle province per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 5 ed al sesto comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Il comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, valutate le esigenze prospettate dalle regioni e dalle province autonome, stabilisce i criteri per la ripartizione e per l'attribuzione alle stesse delle somme di cui al primo comma del presente articolo.

Ferma restando la competenza delle regioni a concedere i contributi di cui all'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino all'ammontare complessivo di lire 2.000 miliardi, ai comuni, ai consorzi intercomunali ed alle comunità montane, mutui ammortizzabili in un periodo massimo di 35 anni, il cui onere è interamente assunto a carico dello Stato, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di fognatura e di depurazione delle acque usate. Le relative istanze devono essere corredate di un attestato della regione competente da cui risulti che il progetto da finanziare non contrasta con le finalità di cui alla stessa legge 10 maggio 1976, n. 319, e, dopo il 31 marzo 1980, con i programmi regionali di risanamento delle acque.

Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina, entro

sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel limite del sessanta per cento delle disponibilità di cui al terzo comma del presente articolo, la quota minima dei mutui da concedere in ciascuna regione.

L'onere derivante dall'attuazione del terzo comma, valutato per l'anno 1980 in lire 35 miliardi, fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo n. 5935 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

4. 15. LA COMMISSIONE.

A questo emendamento della Commissione sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da ripartire in tre annualità per gli anni 1980, 1981, 1982 in sede di legge finanziaria relativa agli anni stessi.

Ferma restando la competenza delle regioni a concedere i contributi di cui al comma precedente, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino all'ammontare complessivo di lire 2000 miliardi, mutui ammortizzabili in un periodo massimo di 35 anni, ai comuni, ai consorzi intercomunali, alle comunità montane.

L'onere dei mutui di cui al comma precedente è interamente assunto a carico dello Stato. Tali mutui sono utilizzati per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di fognatura e di depurazione delle acque usate. Le relative istanze devono essere corredate di un attestato della regione competente da cui risulti che il progetto da finanziare non contrasti con le finalità di cui alla stessa legge 10 maggio 1976, n. 319, e, dopo il 31 marzo 1980,

con i programmi regionali di risanamento delle acque.

0. 4. 15. 1. SUSI, QUERCI, FIANDROTTI, CARPINO, PRINCIPE, BASSANINI, COVATTA, CAPRIA, REINA, LAURICELLA.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'onere derivante dall'attuazione del terzo e del quarto comma, valutato per l'anno 1980, rispettivamente, in lire 100 miliardi e 35 miliardi, fa carico sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 5935 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

0. 4. 15. 2. SUSI, QUERCI, FIANDROTTI, CARPINO, PRINCIPE, BASSANINI, COVATTA, CAPRIA, REINA, LAURICELLA.

Procediamo prima allo svolgimento dei subemendamenti e poi allo svolgimento dell'emendamento della Commissione.

L'onorevole Susi ha facoltà di svolgere i suoi subemendamenti.

SUSI. Concordiamo con le considerazioni testé espresse dall'onorevole Castoldi perché riteniamo che le forze politiche siano oggi concordi nell'affermare che una delle cause fondamentali della mancata attuazione della legge Merli risieda nella carenza di finanziamenti agli enti locali e alle regioni.

Riteniamo anche che il Governo non dia una risposta adeguata alle domande avanzate al Governo stesso da tutte le forze politiche.

I subemendamenti che abbiamo presentato tendono a dare una soluzione adeguata a questo problema, tenendo anche presente il dibattito svoltosi in Commissione e le richieste formulate dai soggetti interessati; in particolare dalle regioni.

Il subemendamento n. 0. 4. 15. 1 prevede un finanziamento degli interventi di cui all'articolo 19 della legge Merli per

una spesa di 500 miliardi, ripartita in tre annualità, di cui cento miliardi per l'esercizio 1980. Si tratta di interventi a favore dei comuni e dei consorzi intercomunali per la costruzione e l'ammmodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 6, primo comma (acquedotti, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati dei processi produttivi ed impianti di trattamento di acque di scarico), e delle province per le spese relative agli impianti per la installazione e la manutenzione della rete e dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici.

Il subemendamento in questione conferma la validità dello strumento di intervento della Cassa depositi e prestiti, autorizzata a concedere mutui ammortizzabili in un periodo massimo di 35 anni, ai comuni, ai consorzi intercomunali, alle comunità montane.

Si tratta in realtà di una posizione che media tra le esigenze espresse dal collega Castoldi e la linea, diciamo, portata avanti fino a questo punto dal Governo. Noi pensiamo che con questo subemendamento si possa arrivare ad un punto di approdo.

Il secondo subemendamento n. 0. 4. 15. 2, prevedendo uno stanziamento di 350 miliardi, di cui 100 miliardi per le imprese agricole, dà risposte sufficienti agli interrogativi di cui prima parlavo. I fondi sono ripartiti per aree geografiche, sono ripartiti per settori merceologici. I criteri vengono fissati dalle regioni. Per noi è un fatto molto importante. Abbiamo già detto ieri che le regioni sono le protagoniste o devono essere le protagoniste per l'attuazione della legge Merli. Per cui noi prevediamo un meccanismo che contemporaneamente affida al CIPE questa facoltà di programmazione degli interventi finanziari, sentita comunque la Commissione interregionale. Avremmo preferito inserire la dizione: « di intesa con la Commissione interregionale », ma anche la consultazione della Commissione risponde ad alcuni obiettivi che noi vogliamo raggiungere. Vogliamo, quindi, determinare la ri-

partizione dei fondi tra le regioni, stanziati anch'essi in tre annualità. È un fatto molto importante. Si tratta di non escludere da questo discorso le regioni né, diciamo, quelle regioni che vengono ritenute, secondo noi a torto, non interessate al discorso sul finanziamento. Anche questo subemendamento possiamo ritenerlo mediatore rispetto alle contrastanti esigenze che sono emerse. Pensiamo che la maggioranza, la grande maggioranza della Camera possa certamente convergere su di esso.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Porcellana, ha facoltà di illustrare l'emendamento della Commissione 4. 15 di cui ho dato poc'anzi lettura.

PORCELLANA, Relatore. Signor Presidente, le possibilità di finanziamento vengono previste in momenti diversi, a seconda dei compiti assegnati per l'attuazione della legge. La prima possibilità prevede una serie di contributi già impostati nella legge finanziaria, che il Ministero dei lavori pubblici sarebbe autorizzato a rilasciare alle regioni affinché le stesse eseguano il rilevamento dei dati necessari per la predisposizione dei piani di risanamento delle acque; e, successivamente, contributi che le regioni dovrebbero erogare agli enti locali (si era parlato delle province e, per una certa parte, questa indicazione vale ancora); finanziamenti dunque che le regioni dovrebbero erogare alle province, ma direi più in generale agli enti locali, per consentire ad essi l'espletamento di quei compiti di catasto, di controllo e di verifica che la legge loro demanda.

Si sono poi presi in esame i finanziamenti previsti dall'articolo 19, finanziamenti che dovrebbero consentire agli enti locali la costruzione delle opere, non più soltanto relative ai collettori e agli impianti di depurazione, ma relativi anche alle reti civili o consortili di fognatura. Per questo è stata individuata una cifra di 2 mila miliardi che la Cassa depositi e prestiti dovrebbe erogare, in parte, direttamente ai comuni e ai consorzi in possesso di progetti esecutivi, muniti del vi-

sto di conformità (rilasciato dalla regione) alle indicazioni del programma e del piano di risanamento, mentre gli interessi di questi mutui (e il restante 60 per cento dei 2 mila miliardi, che verranno distribuiti dal CIPE alle singole regioni perché, a loro volta, li possano distribuire ai comuni interessati) sono a totale carico dello Stato. È poi individuato l'onere che fa carico al capitolo 5935 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Prima del primo comma, aggiungere il seguente:

Il ministro dei lavori pubblici concede alle regioni e alle province autonome contributi nella misura di 35 miliardi per la predisposizione di piani regionali di risanamento delle acque, per il rilevamento sistematico dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 10 maggio 1976, numero 319, per l'effettuazione degli studi e controlli di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 5 della citata legge e per il potenziamento delle attrezzature necessarie all'espletamento dei compiti di cui alle lettere b), d) ed e) del già citato articolo 5. Tali contributi possono coprire l'intero importo.

Alla copertura finanziaria si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. 3.

CIUFFINI, SUSI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI
PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI, QUERCI, SANTI.

Al primo comma, dopo la parola: ammodernamento aggiungere le seguenti: delle reti fognanti, dei collettori principali e.

4. 5.

CIUFFINI, SUSI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI
PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI, QUERCI, SANTI.

Al primo comma, dopo le parole: assunto a carico dello Stato, aggiungere le seguenti: Alla copertura del predetto onere si provvede con appositi stanziamenti nella legge finanziaria per un importo di lire 30 miliardi per l'anno 1980, di lire 80 miliardi per l'anno 1981 e di lire 150 miliardi per l'anno 1982.

4. 6.

CIUFFINI, SUSI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI
PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI, QUERCI, SANTI.

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

Per la realizzazione delle opere di cui agli articoli 5, lettera e), e 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi e alle province mutui fino all'importo di lire 1.500 miliardi.

Entro 60 giorni il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede al riparto fra le regioni del fondo di cui al comma precedente.

4. 7.

CIUFFINI, SUSI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI
PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI, QUERCI, SANTI.

Sopprimere il secondo comma.

4. 8.

CIUFFINI, SUSI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI
PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI, QUERCI, SANTI.

Al terzo comma, dopo le parole: vanno determinate, aggiungere le seguenti: dalle regioni in conformità dei piani di cui al primo comma.

4. 10.

CIUFFINI, SUSI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI
PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI, QUERCI, SANTI.

Sopprimere il quarto, quinto e sesto comma.

4. 11.

CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI,
BONETTI MATTINZOLI PIERA,
RICCI, FRACCHIA.

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

ART. 4-bis.

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai rispettivi statuti, finanziamenti per i programmi di cui al primo comma dell'articolo 3, nonché per le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali ai valori della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, secondo i tempi stabiliti dalla legge stessa e dalle successive modificazioni.

I finanziamenti previsti dal primo comma possono essere concessi alle medie e piccole industrie, singole o consociate, a loro consorzi, e società consortili, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese industriali ed artigiane, costituite ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 377, ed ai consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, nonché ai consorzi e alle società consortili cui partecipino anche enti locali ed altri enti pubblici, nonché aziende che superino i parametri dimensionali di cui al comma successivo, purché tale partecipazione non sia maggioritaria o comunque di controllo.

Le medie e piccole imprese di cui al comma precedente sono quelle individuate dal CIPi ai fini dell'applicazione della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Ai fini della concessione di agevolazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le iniziative di cui al primo comma sono considerate ammodernamenti anche se dalla loro realizzazione deriva un aumento della manodopera occupata dall'impresa. Tali richieste sono esaminate con priorità.

Gli investimenti globali ammissibili al finanziamento, determinati secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, non possono superare i 5 miliardi di lire, elevati a 10 miliardi di lire nel caso di consorzi o di società consortili. La misura del finanziamento agevolato è pari al settantacinque per cento dell'investimento globale.

Per i tassi di interesse agevolato, per la durata dei finanziamenti valgono le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. La misura massima delle scorte è ridotta al venti per cento.

La garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, può essere accordata anche per i finanziamenti concessi in base al presente articolo ai consorzi, alle società consortili e ai consorzi tra cooperative, previsti dal secondo comma.

4. 03.

CIUFFINI, SUSI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI PIERA, RICCI, FRACCHIA, BERNARDINI, MARRAFFINI, QUERCI, SANTI.

ART. 4-ter.

Le imprese artigiane iscritte negli albi previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, per i programmi di cui al primo comma dell'articolo 3 nonché per le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali ai valori della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, secondo i tempi stabiliti dalla legge stessa e dalle successive modificazioni, possono richiedere finanziamenti agevolati ai sensi del capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Tali prestiti, concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della predetta legge 25 luglio 1952, n. 949,

in deroga alle rispettive norme statutarie, non possono eccedere l'importo di lire 200 milioni e devono essere agevolati con carattere di priorità rispetto agli altri.

All'uopo, viene assegnato all'Artigiancassa un fondo speciale di lire 5 miliardi per consentire la concessione del contributo agli interessi per le operazioni di cui sopra, fermo restando che la stessa Artigiancassa deve far fronte agli impegni di riscontro e di garanzia sussidiaria con i fondi ordinari di cui è dotata.

4. 04.

CIUFFINI, SUSI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI, PIERA, RICCI, FRACCHIA, BERNARDINI, MARRAFFINI, QUERCI, SANTI.

ART. 4-*quater*.

Le imprese agricole che per effetto delle determinazioni del comitato interministeriale, integrato dal ministro dell'agricoltura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13, sono assimilate agli impianti produttivi, ai fini dei programmi di cui al primo comma dell'articolo 3 e per le iniziative di avanzamento alla tabella A, allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nei tempi di cui alla legge medesima, e successive modificazioni, possono usufruire con priorità dei contributi in conto interessi o in conto capitale, ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Per le imprese di cui al comma precedente, i termini e le procedure di cui all'articolo 3-*bis* decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data della determinazione di cui al precedente comma. Entro tale periodo le imprese presentano, ove non abbiano già provveduto, la denuncia di cui all'articolo 15 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319.

4. 05.

CIUFFINI, SUSI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI, PIERA, RICCI, FRACCHIA, SANTANASSI, QUERCI, SANTI.

L'onorevole Ciuffini ha facoltà di svolgerli.

CIUFFINI. Come ha già accennato poc'anzi il collega Castoldi, per quanto riguarda il problema dei finanziamenti, il nostro gruppo ha presentato un tipo di finanziamento che si muove in una logica diversa da quella prevista dal Governo. Si muove cioè nella logica dei finanziamenti totalmente aggiuntivi, che consentano alle regioni di avere una massa di manovra significativa, che dia la possibilità di intervenire in maniera articolata e differenziata anche per comparti merceologici, particolari settori produttivi e particolari zone geografiche, per quei settori in cui si manifestino difficoltà per il raggiungimento dei limiti tabellari che — come ha detto già il collega Castoldi e come voglio anch'io ribadire — riteniamo debbano essere mantenuti nella misura indicata dalla legge n. 319.

Avendo però il Governo proposto un tipo diverso di logica, e cioè la logica dei finanziamenti sostitutivi e dell'apertura di linee di credito privilegiate per comuni e per imprese, noi abbiamo ritenuto di presentare una serie di emendamenti migliorativi di questa logica. Vorrei qui precisare, per chiarezza, che le due logiche non sono in contraddizione tra di loro. In altri termini, noi riteniamo che, ove passi una linea di finanziamenti aggiuntivi (che dia alle regioni, appunto, questa consistente massa di manovra di cui ho parlato fin qui), ciò non sia in contraddizione con la possibilità di erogare anche linee di credito privilegiate a imprese e comuni attraverso i meccanismi previsti dal Governo.

Ecco quindi che in questo senso vanno interpretati i nostri emendamenti, che, per altro, sono stati di fatto assorbiti dal testo della Commissione testè illustrato dal collega Porcellana, testo in cui risultano accolti gli elementi fondamentali su cui si muovevano i nostri emendamenti, che, per memoria, brevemente riassumo. In primo luogo, quello che consentiva l'apertura di una linea di credito privilegiato per comuni e province all'interno delle dotazioni

della Cassa depositi e prestiti (non solo per gli impianti di depurazione, ma anche per le reti fognarie e per i collettori principali). In secondo luogo, quello che aboliva un'indicazione, secondo noi, fortemente contraddittoria circa l'attuazione di una linea di risanamento igienico-sanitario nei comuni, nel senso cioè di escludere non solo le reti fognarie, ma addirittura gli acquedotti dalla priorità di cui all'emendamento del Governo. Le altre indicazioni che abbiamo dato (e passo così ad illustrare anche gli altri miei emendamenti, che comunque consideriamo tutti assorbiti dal testo della Commissione) si riferiscono prevalentemente ad una serie di aggiustamenti tecnici che possano consentire l'erogazione di linee di credito privilegiato alle imprese in maniera maggiormente differenziata, soprattutto per quanto riguarda le imprese agricole.

Abbiamo anche sostenuto (e la Commissione ha accolto questo punto di vista) che per le imprese agricole che siano per la prima volta considerate tali, sulla base delle determinazioni del comitato dei ministri a ciò preposto, debba essere previsto un tempo maggiore rispetto alle altre. Mi spiego meglio: se, in virtù della determinazione del comitato dei ministri, una impresa agricola assume la configurazione di impianto produttivo, ha bisogno di un periodo di tempo maggiore, correlato anche al periodo trascorso tra l'entrata in vigore di questa legge e il momento della decisione del comitato dei ministri.

Abbiamo poi voluto indicare un'altra linea di credito privilegiato per le imprese agricole: i 300 miliardi del fondo per lo sviluppo agricolo. In questo modo, abbiamo configurato tutta una serie di finanziamenti sostitutivi e, all'interno di essi, diverse indicazioni di priorità per il credito ordinario e agevolato, definendo un *background* che possa consentire di avviare il processo di risanamento in maniera positiva, sempre che (e questo è bene ripeterlo) si dia alle regioni la possibilità di aggiungere a queste linee di credito — pur sempre ordinario, anche se privile-

giato — quei fondi che, destinati a particolari situazioni, a particolari aree geografiche e a particolari settori merceologici, possano consentire di risolvere le « punte » del problema inquinamento.

Ho così illustrato le ragioni per cui riteniamo di non dover insistere sui nostri emendamenti, che riteniamo assorbiti dal nuovo testo della Commissione.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Ciuffini. Rimane allora inteso che ritira i suoi emendamenti 4. 3, 4. 5, 4. 6, 4. 7, 4. 8, 4. 10, 4. 11, nonché i suoi articoli aggiuntivi 4. 03, 4. 04 e 4. 05, ritenendoli assorbiti dal nuovo testo della Commissione.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

Ferma restando la competenza delle regioni a concedere i contributi di cui all'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino all'ammontare complessivo di lire 2.000 miliardi, ai comuni ed ai loro consorzi, mutui ammortizzabili in un periodo massimo di 35 anni, il cui onere è interamente assunto a carico dello Stato, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di fognatura e di depurazione delle acque usate. Le relative istanze devono essere corredate di un attestato della regione competente da cui risulti che il progetto da finanziare non contrasti con le finalità di cui alla stessa legge 10 maggio 1976, n. 319.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato per l'anno 1980 in lire 35 miliardi, farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo n. 5935 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

4. 4.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Sulla base dei piani di risanamento predisposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della presente legge e del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 2, lettera c), della legge 10 maggio 1976, n. 319, il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce, nel limite del cinquanta per cento dell'ammontare indicato nel primo comma, la quota di mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere in ciascuna regione.

4. 9.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di illustrarli.

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Credo, signor Presidente, che tutta la materia sia ancora abbastanza fluida e che sia opportuno quindi continuare ad andare avanti nello spirito di dialogo e di collaborazione con il quale si è finora proceduto.

Devo soltanto aggiungere che questi emendamenti dimostrano come lo sforzo del Governo sia sempre andato nel senso di migliorare le proposte di legge presentate durante tutta l'estate al Parlamento, sia per prorogare il termine del 13 giugno, sia per rivedere in generale tutta la materia.

L'intento con il quale ci siamo mossi è stato quello di utilizzare i canali di finanziamento esistenti, e cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 202 per quanto riguarda il credito agevolato industriale, la legge n. 403 per il settore agricolo e quindi i duemila miliardi della Cassa depositi e prestiti per consentire ai comuni, ai consorzi intercomunali e alle comunità montane di effettuare investimenti il cui onere viene totalmente assunto dallo Stato. Questa logica, che intendeva utilizzare i canali esistenti, si muoveva all'interno della necessità e della volontà di attuare finalmente, con alcune

piccole modifiche, le leggi che potessero mettere in moto finanziamenti notevoli. Certamente essa non è in contrasto con quella dei finanziamenti aggiuntivi, che anche la legge n. 319 prevede, sia all'articolo 19 che all'articolo 20, ma allo stato dei fatti, per questioni generali di compatibilità della spesa, il Governo riteneva che questo sforzo e l'individuazione di questi canali specifici potessero essere sufficienti.

Nello sviluppo del dibattito e negli apporti che in Commissione e nel Comitato dei nove sono successivamente venuti, si possono riscontrare degli elementi che comunque il Governo apprezza e sui quali, come è stato prima detto, si riserva di dare una sua valutazione conclusiva. Per tali motivi, signor Presidente, mi permetterei di chiedere una sospensione della seduta, aggiornandola al pomeriggio, per dare la possibilità al Governo di esprimere compiutamente e in maniera definitiva il suo giudizio su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 e sugli articoli aggiuntivi, che attengono all'aspetto finanziario di questa legge.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole sottosegretario. Prima di sospendere però la seduta ritengo che possiamo procedere alla illustrazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 4.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: i comuni ed i loro consorzi con le seguenti: gli enti di cui all'articolo 6.

4. 14.

BRICCOLA.

L'onorevole Briccola ha facoltà di svolgerlo.

BRICCOLA. Con questo emendamento si voleva semplicemente dare la possibilità ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di accedere ai finanziamenti previsti dall'articolo 4. Mi rendo perfettamente conto che per questi enti esiste già la Cassa per il mezzogiorno; però, per un problema così im-

portante, come quello della depurazione, prevedere la possibilità di due fonti di finanziamento probabilmente potrebbe costituire un fattore positivo per la soluzione del problema stesso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

4. 12.

CATALANO.

Poiché l'onorevole Catalano non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Passiamo pertanto agli articoli aggiuntivi. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

ART. 4-bis.

L'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Le imprese, che abbiano realizzato o modificato impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in conformità con quanto disposto dalla presente legge entro il 1° marzo 1980, possono usufruire da parte delle regioni di contributi esclusivamente per le spese di esercizio degli impianti stessi, secondo le modalità e nei tempi determinati con legge regionale e in conformità con la normativa della Comunità economica europea.

La legge regionale deve prevedere contributi selettivi e progressivi che incentivino la creazione di impianti consortili, il risparmio e il recupero energetico ».

4. 01.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

ART. 4-ter.

Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto il seguente:

« Il Governo è delegato ad emanare entro il 1° marzo 1980, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, della Costituzione, norme che stabiliscano per ogni parametro tabellare la quantità massima giornaliera di cui è ammesso lo scarico mediante la definizione della portata massima dello scarico stesso ».

4. 06.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di svolgerli.

CICCIOMESSERE. Con l'articolo aggiuntivo 4. 01, signor Presidente, proponiamo di modificare l'articolo 20 della legge n. 319, cioè l'articolo concernente la possibilità per le regioni di concedere alle aziende contributi in conto interessi o in conto capitale per i processi di disinquinamento.

Per una serie di motivazioni, fra le quali quella di non creare discriminazioni di trattamento fra i vari imprenditori, relativamente all'entrata in vigore delle nuove norme che probabilmente saranno approvate da questa Camera, noi proponiamo che i contributi siano concessi non per la costruzione di impianti di depurazione, ma per le spese di esercizio degli impianti stessi. In questo modo riteniamo che si possa, da una parte, incentivare maggiormente il processo di disinquinamento e, dall'altra, risolvere alcuni problemi, che sono abbastanza gravi e che sono emersi dalla prima attuazione della legge,

determinati dalla carenza di strutture di controllo degli impianti di depurazione, per cui molto spesso, a causa dei costi elevati per l'esercizio degli impianti, questi non vengono fatti funzionare nel modo dovuto, e quindi, evidentemente, riproducono lo stesso inquinamento di prima. Per queste ragioni, noi crediamo che sia necessario indirizzare i contributi in questo senso, e crediamo che in tal modo si possa consentire alle regioni di concedere contributi anche a quelle aziende che, prima della eventuale entrata in vigore delle norme proposte dalle varie forze politiche relativamente all'articolo 4, abbiano fatto qualche cosa, concretamente, costruendo impianti di depurazione.

Per quanto riguarda il problema in generale, colgo l'occasione per dire che il gruppo parlamentare radicale voterà a favore degli emendamenti proposti dal gruppo parlamentare comunista, anche se ci permettiamo di fare un piccolo rilievo: si sapeva fin dall'approvazione di questa legge che la mancata copertura finanziaria della legge n. 319 ne avrebbe impedito la concreta attuazione. Ebbene, abbiamo avuto i tre anni di attuazione della legge, che hanno coinciso con i tre anni in cui nel Parlamento era presente una larga, larghissima maggioranza; quindi, ci chiediamo perché in questi tre anni questa larga maggioranza non abbia provveduto velocemente, immediatamente alla copertura finanziaria di questa legge. Probabilmente la valutazione di questo fatto non può che essere ricondotta — per quanto ci riguarda — ai motivi negativi delle grandi maggioranze, di tutte le grandi maggioranze che si vogliono creare nei Parlamenti democratici.

Noi voteremo a favore degli emendamenti presentati dal gruppo parlamentare comunista, anche perché siamo contrari alla dinamica che sicuramente verrebbe messa in atto dal testo governativo, che prevede la possibilità da parte dei comuni e delle province di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti. Verrebbe messa in atto, cioè, una dinamica che ben conosciamo: quella dei finanziamenti a pioggia, che sicuramente è incompatibile

con lo spirito che dovrebbe animare, invece, questa legge, cioè la programmazione degli interventi, e, in particolare, degli interventi finanziari. Noi crediamo che le regioni debbano e possano, attraverso anche il controllo finanziario, indirizzare e realizzare effettivamente una programmazione del disinquinamento. Riteniamo anche che sia necessario dare, attraverso questi emendamenti, una soluzione a quello che crediamo essere il problema fondamentale di questa legge. Mi riferisco all'articolo 18 della legge stessa, quello cosiddetto dell'«abbattimento» della legge Merli, non soltanto delle tabelle di tale legge. A nostro avviso, tale problema non può essere risolto così come è proposto dal Governo. In quel caso, noi crediamo che il resto della legge non serva assolutamente a nulla. A nostro parere, tale problema può essere risolto, anche sulla base delle indicazioni che ci sono state fornite nelle udienze conoscitive che abbiamo avuto in Commissione, soltanto attraverso contributi a quelle aziende che effettivamente devono sostenere dei costi maggiori per il processo di disinquinamento. In altre parole, noi riteniamo — ma credo che lo ritenga la maggioranza dei colleghi della Commissione lavori pubblici, se non la totalità — che non esistano problemi tecnici per l'adeguamento ai limiti tabellari previsti dalla legge Merli. Esistono, semmai, dei problemi di ordine economico, e quindi è dovere del legislatore intervenire in quel senso, e non per modificare e generalizzare l'abbattimento delle tabelle.

Per quanto riguarda invece l'articolo aggiuntivo 4. 06, proponiamo una questione che è stata sollevata anche da altri colleghi nonché in sedi politiche; questa legge prevede le concentrazioni ammissibili, mentre non fornisce alcun tipo di norma per quanto riguarda le portate massime ammissibili; la legge, quindi, si preoccupa giustamente della concentrazione, però non si preoccupa del volume di scarico inquinante e quindi di fatto mette sullo stesso piano i piccoli inquinatori con gli enormi, grandissimi inquinatori — abbiamo gli esempi di Priolo, di Augusta e così via —, i quali, pur producendo lo

stesso tasso di inquinamento, soprattutto per quanto riguarda i metalli tossici od altre particolari sostanze, recano danni sicuramente sproporzionati rispetto a quelli prodotti dai primi. Noi riteniamo dunque che sia necessario definire delle norme precise — in parte già definite dalle regioni — che stabiliscano dei massimi di portata in relazione, appunto, al carico inquinante.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo 4-bis:

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle disposizioni di legge o statutarie che ne regolano l'attività, finanziamenti ordinari per le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali ai limiti e alle prescrizioni previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dal relativo decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, secondo i tempi stabiliti dalle leggi stesse e successive modificazioni ed integrazioni.

I finanziamenti di cui sopra possono essere concessi anche a favore di consorzi di imprese industriali, di società consortili, anche in forma cooperativa, fra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, ai quali possono partecipare anche enti locali o altri enti pubblici, nonché a favore di imprese artigiane e loro consorzi, allorché gli investimenti necessari comportino un finanziamento superiore ai massimali stabiliti per tali soggetti dalle vigenti norme sul credito agevolato.

Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le predette iniziative, anche

se realizzate dai soggetti indicati nel comma precedente, sono considerate ammodernamenti e le relative richieste hanno carattere di priorità.

Il limite occupazionale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, non si applica nelle ipotesi di investimenti per impianti che per le loro caratteristiche necessitano di personale idoneo al loro funzionamento ed alla loro manutenzione.

Per gli investimenti relativi alle iniziative previste dal terzo comma del presente articolo non si applicano i limiti concernenti il capitale investito e gli investimenti globali dei progetti da realizzare stabiliti negli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché nell'articolo 63, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

In deroga a quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la riserva di fondi del sessantacinque per cento, non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore della presente legge, è destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate nel terzo comma, secondo le modalità e i criteri riportati nel terzo, quarto e quinto comma.

4. 02.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici intende svolgerlo?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, ritengo di averlo già svolto precedentemente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

ART. 4-bis.

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle disposizioni di legge o statutarie che ne regolano l'attività, finanziamenti ordinari per le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali ai limiti e alle prescrizioni previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dal relativo decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, secondo i tempi stabiliti dalle leggi stesse e successive modificazioni ed integrazioni.

I finanziamenti di cui sopra possono essere concessi anche a favore di consorzi di imprese industriali, di società consortili anche in forma cooperativa fra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, ai quali possono partecipare anche enti locali o altri enti pubblici, nonché a favore di imprese artigiane e loro consorzi, allorché gli investimenti necessari comportino un finanziamento superiore ai massimali stabiliti per tali soggetti dalle vigenti norme sul credito agevolato.

Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le predette iniziative, anche se realizzate dai soggetti indicati nel comma precedente, sono considerate ammodernamenti e le relative richieste hanno carattere di priorità.

Il limite occupazionale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, non si applica nelle ipotesi di investimenti per impianti che per le loro caratteristiche necessitano di personale

idoneo al loro funzionamento ed alla loro manutenzione.

Per gli investimenti relativi alle iniziative previste dal terzo comma del presente articolo non si applicano i limiti concernenti il capitale investito e gli investimenti globali dei progetti da realizzare stabiliti negli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché nell'articolo 63, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1979, n. 91. La misura massima delle scorte è ridotta al venti per cento.

In deroga a quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la riserva di fondi del sessantacinque per cento non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore della presente legge è destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate nel terzo comma, secondo le modalità e i criteri riportati nel terzo, quarto e quinto comma.

4. 07.

ART. 4-ter.

Le imprese agricole che per effetto delle determinazioni del comitato interministeriale, integrato dal ministro dell'agricoltura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13, sono assimilate agli impianti produttivi possono, ai fini dei programmi di cui al primo comma dell'articolo 3 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nei tempi di cui alla legge medesima e successive modificazioni, usufruire con priorità dei contributi in conto interessi o in conto capitale ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Per le imprese di cui al comma precedente, i termini di cui all'articolo 3 de-

corrono dal sessantesimo giorno successivo alla data della determinazione di cui al precedente comma. Entro tale periodo le imprese presentano, ove non abbiano già provveduto, la denuncia di cui all'articolo 15 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319.

4. 08.

È stato presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 4. 07 della Commissione:

Dopo il sesto comma aggiungere i seguenti:

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa di lire 350 miliardi, di cui 100 miliardi da destinare alle imprese agricole per l'adeguamento degli scarichi.

I fondi di cui al comma precedente sono ripartiti per aree geografiche e settori merceologici secondo criteri fissati dalle regioni con la legge di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei fondi tra le regioni.

I fondi sono stanziati in tre annualità per gli anni 1980, 1981 e 1982, in sede di legge finanziaria relativa agli anni stessi.

0. 4. 07. 1. SUSI, QUERCI, FIANDROTTI, CARPINO, PRINCIPE, BASSANINI, COVATTA, CAPRIA, REINA, LAURICELLA.

L'onorevole Susi ha facoltà di svolgerlo.

SUSI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Porcellana, ha facoltà di svolgere gli articoli aggiuntivi 4. 07 e 4. 08 della Commissione.

PORCELLANA, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo 4. 07 riguarda i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge n. 319. Come già ho avuto occasione di illustrare nel corso della relazione introduttiva, gli inse-

diamenti produttivi possono utilizzare, in base a questo emendamento, i contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 9 novembre 1976. Per innescare, però, l'operatività di questi contributi, vengono introdotti degli emendamenti che concernono limiti occupazionali ed altri elementi; in questo modo sarà possibile, in termini brevi, per le imprese usufruire dei necessari contributi per l'attuazione dei pre-trattamenti o degli impianti di depurazione di loro competenza.

L'articolo aggiuntivo 4. 08 concerne invece le imprese agricole ed il riferimento, per esse, alla legge 1° luglio 1977, n. 403. In questo modo si completa il quadro degli interventi che, partendo dai mezzi necessari per la predisposizione dei programmi, passando ai mezzi necessari agli enti locali ed ai consorzi per costruire le loro reti di fognatura, collettori ed impianti di depurazione, arriva agli insediamenti produttivi ed alle imprese agricole per consentire loro quei necessari contributi al fine di ottenere l'adeguamento delle acque di scarico ai limiti previsti dalla legge.

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Secondo le intese intercorse, interrompiamo a questo punto i nostri lavori. La seduta è sospesa e rinviata alle ore 16.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 16.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SCALFARO

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

MENNITTI ed altri: « Istituzione del consorzio autonomo del porto di Brindisi » (1052).

Sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dovremmo ora ascoltare il parere del relatore sugli emendamenti all'articolo 4; tuttavia, non possiamo procedere in tal senso poiché il rappresentante del Governo non è presente.

SULLO, *Presidente della Commissione*. Abbiamo da poco concluso la riunione del Comitato dei nove e in quella sede erano presenti oltre al ministro dei lavori pubblici anche il sottosegretario Fontana e il sottosegretario per il tesoro.

PRESIDENTE. Poiché non è presente il rappresentante del Governo, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,5, è ripresa alle 16,10.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo che la sola sospensione della seduta sia un richiamo sufficiente: mi rendo conto delle difficoltà e degli impegni del Governo, ma devo dire che quando in Assemblea ha inizio la seduta, non esiste impegno al mondo che possa giustificare l'assenza di chi è indispensabile perché la seduta prosegua! (*Generali applausi*).

L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4.

PORCELLANA, *Relatore*. Signor Presidente, il Comitato dei nove (che nella seduta di ieri aveva concordato un testo a maggioranza ed attendeva — come abbondantemente esposto ieri — la presenza del Governo per il parere su altri emendamenti presentati da colleghi) non è riuscito nella riunione odierna a trovare una posizione concordata. Non esistendo dunque un testo concordato, si rimette all'Assemblea.

Comunico inoltre all'Assemblea che la Commissione bilancio ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

parere contrario ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'emendamento 4. 1;

parere favorevole al comma 7 dello stesso emendamento 4. 1, con l'osservazione che il Governo accerti l'esistenza delle effettive disponibilità nei capitoli indicati;

parere favorevole all'emendamento 4. 2 con l'osservazione che il Governo accerti l'esistenza delle effettive disponibilità nei capitoli indicati;

parere favorevole all'emendamento 4. 15;

parere favorevole all'emendamento 4. 3 con l'osservazione che il Governo accerti l'esistenza delle effettive disponibilità nei capitoli indicati;

parere favorevole agli emendamenti: 4. 4; 4. 6; 4. 7; 4. 9; nonché agli articoli aggiuntivi 4. 02; 4. 03; 4. 4;

parere favorevole all'articolo aggiuntivo 4. 05 con l'osservazione che il Governo accerti l'esistenza delle effettive disponibilità nei capitoli indicati;

parere favorevole all'articolo aggiuntivo 4. 07 con l'osservazione che il Governo accerti l'esistenza delle effettive disponibilità nei capitoli indicati;

parere favorevole al subemendamento 0. 4. 07. 1, con l'osservazione che il Governo accerti l'esistenza delle effettive disponibilità nei capitoli indicati;

parere favorevole all'articolo aggiuntivo 4. 08 con l'osservazione che il Governo accerti l'esistenza delle effettive disponibilità nei capitoli indicati;

parere favorevole al subemendamento 0. 4. 15. 1, con l'osservazione che il Governo accerti l'esistenza delle effettive disponibilità nei capitoli indicati;

parere favorevole al subemendamento 0. 4. 15. 2, con l'osservazione che il Governo accerti l'esistenza delle effettive disponibilità nei capitoli indicati.

parere favorevole all'emendamento 7. 3;

parere favorevole all'emendamento 7. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Devo precisare, signor Presidente, che, dopo le sospensioni di ieri sera e di stamane, si è avuta una serie di incontri in cui

è stata precisata complessivamente la posizione del Governo in ordine agli emendamenti all'articolo 4: il Governo mantiene la posizione già espressa in Commissione, che prevede, per il finanziamento ad enti locali (comuni, consorzi intercomunali e comunità montane), il ricorso alla Cassa depositi e prestiti; per il settore dell'industria, il ricorso al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976; per il settore agricolo, il ricorso alla legge n. 403.

Oltre alla possibilità di giovare di questi finanziamenti recati dalla vigente legislazione, il Governo ha proposto di utilizzare i 35 miliardi previsti dalla legge finanziaria dell'anno scorso, all'articolo 37, per finanziare piani regionali di risanamento delle acque e per attivare ulteriori strumenti di controllo, potenziamento ed avvio a livello locale, offerti dalla legge n. 319. Su questa base, enuncio i pareri sugli emendamenti.

Il Governo accetta l'emendamento 4. 15 della Commissione, che è tale da assorbire gli emendamenti del Governo 4. 4 e 4. 3; è invece contrario agli altri emendamenti e ai subemendamenti Susi 0. 4. 15. 1 e 0. 4. 15. 2.

LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Sui vari emendamenti e subemendamenti all'articolo 4, riguardanti la parte finanziaria della legge, avendo constatato nel Comitato dei nove la impossibilità di giungere ad una intesa con il Governo, che in qualche modo portasse ad una decisione positiva sul problema del finanziamento, e tenendo conto, con il dovuto senso di responsabilità, dei problemi di incompatibilità finanziaria esistenti, il nostro gruppo si orienta (spiegherò poi perché uso questo verbo) nel senso di sostenere i subemendamenti 0. 4. 15. 1 e 0. 4. 07. 1, che sono stati questa mattina illustrati dal collega onorevole Susi. Ci orienteremmo per questa soluzione, ritirando evidentemente tutti gli emendamenti e subemendamenti all'arti-

colo 4, ai quali abbiamo associato la nostra firma, qualora anche altri gruppi, che con noi hanno condiviso e condividono la esigenza di predisporre misure finanziarie, allo stato carenti nel testo all'esame dell'Assemblea, fossero dello stesso avviso. In particolare, dunque, subordiniamo questa nostra offerta all'uguale comportamento che noi auspichiamo sia assunto, come prova di responsabilità, dai gruppi parlamentari che hanno assunto la iniziativa in questione, di fronte ad una incomprensibile chiusura del Governo. Chiediamo, dunque, a tali gruppi parlamentari di associarsi alla nostra posizione. Qualora ciò avvenisse, sciogliendo ogni riserva, ritireremmo i vari emendamenti all'articolo 4 e insisteremmo - ripeto - per la votazione dei subemendamenti Susi 0. 4. 07. 1 e 0. 4. 15. 1.

CIUFFINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFINI. Molto brevemente, signor Presidente, desidero sottolineare...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiedo veramente una collaborazione all'Assemblea! I colleghi sanno - i più anziani in modo particolare - che le votazioni avvenute mentre il Comitato dei nove prepara emendamenti ed il Governo sta maturando dei pareri finiscono per dar vita a situazioni che creano precedenti tutt'altro che superabili! Chi non vuole ascoltare può venire in aula all'atto della votazione. Avrò, come mio dovere, la pazienza sufficiente per poter seguire la discussione!

Prosegua, onorevole Ciuffini.

CIUFFINI. Abbiamo sostenuto questa mattina, con varie argomentazioni, la necessità di votare il nostro emendamento 4. 2, anche perché - è bene ricordarlo - lo stesso ricalca, in maniera pedissequa, una proposta di origine ministeriale, giunta fino al concerto del Consiglio dei ministri. Attese, per altro, le cose che ci sono state testé dette dal collega Labriola, stante il fatto che, accanto a questi fi-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

nanziamenti aggiuntivi, il Governo ha comunque predisposto dei finanziamenti sostitutivi, precisiamo in questo momento di aderire alla richiesta formulata dallo onorevole Labriola, di ritirare l'emendamento 4.2 e di far confluire i nostri voti sugli emendamenti Susi 0. 4. 15. 1 e 0. 4. 07. 1.

PRESIDENTE. Come hanno inteso, onorevoli colleghi, l'onorevole Labriola ha avanzato una proposta precisa, alla quale si può dare una risposta esplicita, come ha fatto l'onorevole Ciuffini, ovvero si può rispondere in via riservata. Avverto comunque che tra poco dovrò sospendere la seduta, poiché sul primo dei due subemendamenti all'emendamento 4. 15 della Commissione, che sono stati poc'anzi richiamati, è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sui subemendamenti Susi 0. 4. 15. 1 e 0. 4. 07. 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Il gruppo radicale voterà a favore di questi due subemendamenti.

CATALANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questi subemendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALANO. Anche il gruppo del PDUP voterà a favore.

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare, stante il ritiro dei precedenti emendamenti, alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 4. 15 della Commissione. Poiché sul primo di essi, cioè il subemendamento Susi 0. 4. 15. 1, è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dall'onorevole Gerardo Bianco a nome del gruppo della democrazia cristiana, decorre da questo momento il termine di preavviso pre-

visto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento. Sospendo quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,25, è ripresa alle 16,50.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremo ora procedere alla votazione degli emendamenti: il primo è l'emendamento 4. 1 dell'onorevole Gottardo. Il relatore ha dichiarato, per tutti gli emendamenti, di rimettersi all'Assemblea, mentre il Governo ha affermato che questo emendamento è da ritenere assorbito dall'emendamento della Commissione. Devo però chiedere all'onorevole Gottardo se accetta questa impostazione o se insiste nella votazione del suo emendamento 4. 1.

GOTTARDO. Accetto questa impostazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Gottardo. Quindi, l'emendamento s'intende ritirato, così come è ritirato — lo ha dichiarato l'onorevole Ciuffini — l'emendamento Ciuffini 4. 2; l'onorevole Ciuffini, infatti, a nome del suo gruppo ha preannunciato di accettare i due subemendamenti 0. 4. 15. 1 e 0. 4. 07. 1, sui quali il Governo ha espresso il proprio parere contrario.

TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli deputati, il Governo apprezza la dichiarazione fatta dall'onorevole Labriola, di cui comprende la significazione. D'altra parte, però, il Governo è anche preoccupato di significare all'Assemblea... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Significare è un termine « previsto » dal vocabolario. Si è udito un mormorio quando è stato pronunciato il verbo « significare » e ho fatto

un richiamo al vocabolario. Sarà trasmesso per competenza alla Commissione pubblica istruzione. Proseguo, onorevole Tarabini.

TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. ...la portata della sua impostazione circa il finanziamento della legge Merli.

Gli onorevoli colleghi sanno che non ci troviamo in una situazione finanziaria brillante e che il Governo, nelle dichiarazioni con le quali ha accompagnato la presentazione della legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio, ha indicato come limite invalicabile per l'equilibrio delle altre grandezze economiche quello di 40 mila miliardi quale fabbisogno di cassa per il 1980.

Evidentemente il Governo deve muoversi entro questo limite e non può non investire responsabilmente l'Assemblea di tale indicazione e preoccupazione. D'altra parte, il Governo è fermamente intenzionato a dare tutto il suo apporto perché la legge Merli venga attivata; pertanto, è intenzione del Governo intervenire perché si finanzino effettivamente i programmi degli enti locali per la realizzazione degli impianti di disinquinamento e perché venga facilitata l'esecuzione degli impianti su iniziativa delle imprese private. Ed è stata una iniziativa del Governo, che qui desidero rivendicare, quella di presentare un emendamento al testo originario, con il quale si stabilisce che nel giro dei prossimi tre anni i comuni, le comunità montane, i consorzi intercomunali possono ricorrere alla Cassa depositi e prestiti per un importo complessivo di 2 mila miliardi, che rappresenta una dimensione certamente non sottovalutata del complesso degli impianti realizzabili nel triennio.

Il meccanismo del ricorso alla Cassa depositi e prestiti non costituisce una ragione di aggravio per la finanza locale; nella disposizione in questione si prevede espressamente che l'onere dell'ammortamento dei mutui — che verranno contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti — verrà assunto per intero a ca-

rico del bilancio dello Stato. Tutto questo sta a significare, in concreto, che, indipendentemente dalle modalità tecniche con cui queste operazioni vengano compiute, l'onere di 2 mila miliardi sarà assunto a carico del bilancio dello Stato.

A questo proposito desidero esprimere una ulteriore valutazione. È stato posto il quesito se si tratti di una dotazione aggiuntiva o sostitutiva, essendosi appalesata la preoccupazione che le risorse della Cassa, instradate nella esecuzione di queste opere, vengano sottratte ad altri fabbisogni della finanza locale. Io credo, signor Presidente, che lei abbia ricevuto pochi giorni fa una lettera dal ministro del tesoro, così come l'ha ricevuta il Presidente del Senato, con la quale il ministro dà indicazioni sulle presumibili disponibilità della Cassa per il 1980.

Si tratta di una indicazione che si aggira sui 3.500 miliardi, a fronte della indicazione di 2.500 miliardi per il 1979, la quale si è dimostrata ampiamente sopravvalutata per la ragione che, di fatto, nel corso del 1979 non sono stati attivati prestiti dalla Cassa per un importo di 2 mila miliardi.

Ora, onorevoli deputati, loro capiscono come non sussista affatto un problema di disponibilità finanziaria, e come per questo verso non siano in alcun modo sacrificati altri orientamenti di spesa e di investimento da parte degli enti locali.

La forma indicata dal Governo, e riflessa nell'emendamento proposto dalla Commissione, non solo consente un facile finanziamento per tutti i comuni, siano essi in pareggio o in *deficit*, abbiano o meno raggiunto il limite della contraibilità dei mutui, ma riflette anche una procedura che è molto più snella di quanto possa apparire dall'emendamento presentato dal gruppo del PSI. Si tratta di una procedura che prevede puramente ed esclusivamente che vi sia sul progetto l'attestato della regione circa il rispetto delle disposizioni legislative; ciò consentirebbe quindi a tutti gli enti locali, purché lo vogliano, di realizzare sollecitamente i loro impianti.

Per quanto riguarda i finanziamenti che vanno invece alle imprese private, il Governo ritiene che questa sia l'occasione per attivare ampie disponibilità finanziarie che sono previste da numerose leggi, la n. 675, la n. 902, la n. 984 (di cui, appunto, si lamenta la mancata attivazione per la complessità delle procedure), e che avrebbero la possibilità di attivazione attraverso l'attingimento a questi fondi e attraverso la realizzazione di tali impianti.

Dicevo, all'inizio, che il Governo apprezza lo sforzo del gruppo socialista e, pur facendolo a malincuore, per dimostrare questo apprezzamento è disposto a proporre un subemendamento all'emendamento della Commissione 4. 4, nel quale si preveda un arricchimento di 80 miliardi della dotazione delle regioni, previsto a suo tempo dalla legge finanziaria per il 1979 e che è di 35 miliardi.

Il subemendamento suonerebbe in questi termini: « L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è elevata di 80 miliardi per il 1980. All'onere derivante dall'attuazione del primo comma del presente articolo si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979 in ragione di 45 miliardi e del capitolo 5935 dello stato di previsione della spesa per il 1980 in ragione di 35 miliardi ».

Questo è il massimo che il Governo ritiene si possa consentire nella attuale congiuntura finanziaria.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, questo subemendamento è aggiuntivo all'emendamento 4. 4 ?

TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le chiedo solo un attimo di pazienza, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prego, onorevole sottosegretario.

MARGHERI. Voce !

PRESIDENTE. Si accontenti del video, onorevole, l'audio è sospeso. È la seconda volta che lei chiede « voce »; per ora non c'è che il video, tra poco sarà accontentato... (*Segni di generale insofferenza*). Si voterà !

Una voce all'estrema sinistra. Quando ?

PRESIDENTE. Nel corso della legislatura, onorevole collega.

Una voce all'estrema sinistra. Possiamo votare ?

PRESIDENTE. Per votare, occorre conoscere prima la materia cui la votazione si riferisce. Per scriverlo occorre tempo; pertanto il subemendamento pare più lungo di quanto apparirebbe se fosse letto (*Segni di generale insofferenza — Applausi di sollecitazione*).

Onorevoli colleghi, mi rincresce di disturbare quest'oggi l'Assemblea oltre i limiti e mi rendo conto del loro stato d'animo, ma io non posso porre in votazione un subemendamento che la paziente attenzione del funzionario ha trascritto adesso ai margini di un documento della Camera e che la Camera ha bisogno di conoscere. Quindi devo necessariamente sospendere nuovamente la seduta (*Proteste a sinistra*).

Una voce all'estrema sinistra. Si può votare !

PRESIDENTE. No, non si vota un emendamento che non si conosce (*Interruzione all'estrema sinistra*). Il Governo può presentare un emendamento anche *in limine*, non c'è dubbio, ma a questo punto, se il Governo non insiste, si può proseguire nella votazione; se però il Governo insiste, devo mettere l'Assemblea in condizioni di sapere su che cosa deve esprimersi con un voto. Esprimo il mio rammarico per doverlo fare, ma non posso fare diversamente.

LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Signor Presidente, noi, anche per il riguardo doveroso che volentieri abbiamo per il Presidente che in questo momento dirige i lavori dell'Assemblea, abbiamo acconsentito a che il sottosegretario « componesse » il subemendamento nel momento in cui lo annunciava, tenendo conto però che il Presidente aveva annunciato di procedere alla votazione degli emendamenti. In ogni caso io mi permetto di far osservare al Presidente che, a parte la terminologia più o meno precisa del subemendamento, è fuori discussione che gli emendamenti dei quali era stata annunciata la votazione sono più lontani dal testo rispetto a quello che è l'emendamento della Commissione cui è stato annunciato dal Governo un subemendamento. Quindi io chiederei al Presidente di procedere alla votazione degli emendamenti di cui è stata annunciata appunto la votazione, perché credo che questo sia giusto. E credo che, al punto in cui siamo arrivati, il nostro gruppo — vorrei essere preciso anche su questo — non è in grado se non di chiedere la votazione dei propri emendamenti. Ricordiamo anche di avere sollecitato altri gruppi di rinunciare ai loro per confluire sul nostro, e quindi non saremmo, neanche se volessimo, in grado a questo punto di ritirare i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, non posso che darle ragione sul piano procedurale. Rimane la mia richiesta al Governo se, mentre noi votiamo i subemendamenti, ritiene di presentare formalmente il subemendamento che ha annunciato.

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. A questo punto il Governo è d'accordo che si proceda alla votazione (*Si ride*). Il che significa che non intende formalizzare il subemendamento annunciato.

PRESIDENTE. Quindi, non essendo stato formalizzato il subemendamento del Governo, onorevoli colleghi, dobbiamo passare alla votazione a scrutinio segreto del subemendamento Susi 0. 4. 15. 1.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Susi 0. 4. 15. 1, non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	455
Maggioranza	228
Voti favorevoli . . .	239
Voti contrari	216

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Adamo Nicola
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amadei Giuseppe
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Andò Salvatore
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo

Anselmi Tina	Borruso Andrea
Antoni Varese	Bortolani Franco
Armato Baldassare	Bosco Manfredi
Armella Angelo	Bosi Maramotti Giovanna
Armellin Lino	Botta Giuseppe
Arnaud Gian Aldo	Bottarelli Pier Giorgio
Arnone Mario	Bottari Angela Maria
Artese Vitale	Bova Francesco
Asor Rosa Alberto	Branciforti Rosanna
Azzaro Giuseppe	Bressani Piergiorgio
	Briccola Italo
Baghino Francesco Giulio	Brini Federico
Baldassari Roberto	Brocca Beniamino
Baldassi Vincenzo	Broccoli Paolo Pietro
Balestracci Nello	Bruni Francesco
Balzamo Vincenzo	Brusca Antonino
Balzardi Piero Angelo	Buttazoni Tonellato Paola
Bambi Moreno	
Baracetti Arnaldo	Cabras Paolo
Barbarossa Voza Maria Immacolata	Caccia Paolo Pietro
Barcellona Pietro	Cacciari Massimo
Bartolini Mario Andrea	Cafiero Luca
Bassanini Franco	Caiati Italo Giulio
Bassetti Piero	Calaminici Armando
Belardi Merlo Eriase	Caldoro Antonio
Bellini Giulio	Calonaci Vasco
Bellocchio Antonio	Cantelmi Giancarlo
Belluscio Costantino	Canullo Leo
Belussi Ernesta	Cappelli Lorenzo
Bemporad Alberto	Cappelloni Guido
Benedikter Johann	Carandini Guido
Berlinguer Giovanni	Caravita Giovanni
Bernardini Vinicio	Carelli Rodolfo
Bernini Bruno	Carenini Egidio
Bertani Fogli Eletta	Carlioni Andreucci Maria Teresa
Bianchi Fortunato	Carlotto Natale Giuseppe
Bianco Gerardo	Carmeno Pietro
Bianco Ilario	Carpino Antonio
Binelli Gian Carlo	Carrà Giuseppe
Biondi Alfredo	Casalino Giorgio
Boato Marco	Casati Francesco
Bocchi Fausto	Casini Carlo
Bodrato Guido	Castelli Migali Anna Maria
Boffardi Ines	Castellucci Albertino
Bonalumi Gilberto	Castoldi Giuseppe
Bonetti Mattinzoli Piera	Catalano Mario
Bonino Emma	Cattanei Francesco
Borri Andrea	Cavigliasso Paola

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

Cecchi Alberto	Del Pennino Antonio
Cerioni Gianni	De Martino Francesco
Cerquetti Enea	De Michelis Gianni
Cerrina Feroni Gian Luca	De Mita Luigi Ciriaco
Chiovini Cecilia	De Poi Alfredo
Ciampaglia Alberto	De Simone Domenico
Ciannamea Leonardo	Di Corato Riccardo
Ciccardini Bartolomeo	Di Giulio Fernando
Cicciomessere Roberto	Dulbecco Francesco
Citaristi Severino	
Citterio Ezio	Ebner Michael
Ciuffini Fabio Maria	Ermelli Cupelli Enrico
Cocco Maria	Esposito Attilio
Codrignani Giancarla	Evangelisti Franco
Colombo Emilio	
Colonna Flavio	Fabbri Orlando
Colucci Francesco	Fabbri Seroni Adriana
Cominato Lucia	Facchini Adolfo
Conchiglia Calasso Cristina	Faccio Adele
Conte Antonio	Faenzi Ivo
Conti Pietro	Falconio Antonio
Contu Felice	Fanti Guido
Corà Renato	Faraguti Luciano
Corradi Nadia	Federico Camillo
Corti Bruno	Felisetti Luigi Dino
Corvisieri Silverio	Ferrari Marte
Costamagna Giuseppe	Ferrari Silvestro
Cravedi Mario	Ferri Franco
Cristofori Adolfo Nino	Fiandrotti Filippo
Crivellini Marcello	Fioret Mario
Crucianelli Fabiano	Fiori Giovannino
Cuffaro Antonino	Fiori Publio
Cuminetti Sergio	Fontana Elio
Cuojati Giovanni	Fontana Giovanni Angelo
Curcio Rocco	Forlani Arnaldo
	Forte Francesco
D'Alema Giuseppe	Foti Luigi
Danesi Emo	Fracchia Bruno
Da Prato Francesco	Francese Angela
De Caro Paolo	Frasnelli Hubert
De Carolis Massimo	Furia Giovanni
De Cataldo Francesco Antonio	
De Cinque Germano	Galante Garrone Carlo
de Cosmo Vincenzo	Galli Maria Luisa
Degennaro Giuseppe	Gambolato Pietro
De Gregorio Michele	Garavaglia Maria Pia
Del Donno Olindo	Gargani Giuseppe
Dell'Andro Renato	Gargano Mario

Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro
Innocenti Lino

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matta Giovanni
Matteotti Gianmatteo
Mazzarrino Antonio Mario
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Miceli Vito
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco
Nonne Giovanni

Occhetto Achille	Quercioli Elio
Olcese Vittorio	Quieti Giuseppe
Olivi Mauro	
Onorato Pierluigi	Radi Luciano
Orione Franco Luigi	Raffaelli Edmondo
Orsini Bruno	Raffaelli Mario
Orsini Gianfranco	Ramella Carlo
Ottaviano Francesco	Reggiani Alessandro
	Reichlin Alfredo
Padula Pietro	Reina Giuseppe
Pagliai Morena Amabile	Ricci Raimondo
Palopoli Fulvio	Rindone Salvatore
Pani Mario	Riz Roland
Parlato Antonio	Rizzo Aldo
Pasquini Alessio	Rocelli Gian Franco
Pastore Aldo	Rodotà Stefano
Patria Renzo	Rosolen Angela Maria
Pavone Vincenzo	Rossino Giovanni
Pecchia Tornati Maria Augusta	Rubbi Antonio
Peggio Eugenio	Rubbi Emilio
Pellegatta Giovanni	Rubinacci Giuseppe
Pellicani Giovanni	Rubino Raffaello
Pellizzari Gianmario	Russo Giuseppe
Pennacchini Erminio	
Pernice Giuseppe	Sabbatini Gianfranco
Pezzati Sergio	Sacconi Maurizio
Picano Angelo	Saladino Gaspare
Piccinelli Enea	Salvato Ersilia
Piccoli Flaminio	Salvatore Elvio Alfonso
Piccoli Maria Santa	Salvi Franco
Pierino Giuseppe	Sandomenico Egizio
Pinto Domenico	Sanese Nicola
Pirolò Pietro	Sangalli Carlo
Pisanu Giuseppe	Sanguineti Edoardo
Pisoni Ferruccio	Santagati Orazio
Pochetti Mario	Santi Ermido
Politano Franco	Santuz Giorgio
Porcellana Giovanni	Sanza Angelo Maria
Portatadino Costante	Sarri Trajujo Milena
Postal Giorgio	Sarti Armando
Principe Francesco	Satanassi Angelo
Proietti Franco	Scaiola Alessandro
Pucci Ernesto	Scaramucci Guaitini Alba
Puono Emilio	Scarlato Vincenzo
Pumilia Calogero	Scovacricchi Martino
	Scozia Michele
Quarenghi Vittoria	Sedati Giacomo
Querci Nevo	Segni Mario

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

Seppia Mauro
 Serri Rino
 Sicolo Tommaso
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Sobrero Francesco Secondo
 Spagnoli Ugo
 Spataro Agostino
 Spaventa Luigi
 Speranza Edoardo
 Spini Valdo
 Stegagnini Bruno
 Sullo Fiorentino
 Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
 Tamburini Rolando
 Tantalò Michele
 Teodori Massimo
 Tesi Sergio
 Tesini Aristide
 Tessari Alessandro
 Tessari Giangiacomo
 Tiraboschi Angelo
 Tocco Giuseppe
 Tombesi Giorgio
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tozzetti Aldo
 Trantino Vincenzo
 Trebbi Aloardi Ivanne
 Trezzini Giuseppe Siro
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Trotta Nicola

Urso Giacinto
 Usellini Mario

Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Vietti Anna Maria
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno

Violante Luciano
 Viscardi Michele
 Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
 Zanfagna Marcello
 Zanforlin Antonio
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Degan Costante
 Malfatti Franco Maria
 Pandolfi Filippo Maria
 Quattrone Francesco Vincenzo
 Rognoni Virginio
 Ruffini Attilio
 Servadei Stefano
 Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, mantiene il subemendamento Susi 0. 4. 15. 2, di cui è cofirmatario ?

LABRIOLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Gerardo Bianco, la richiesta di votazione a scrutinio segreto era estesa anche a questo subemendamento ?

BIANCO GERARDO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
 (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 15 della Commissione. accettato dal Governo.

nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4. Passiamo ora agli articoli aggiuntivi all'articolo 4.

Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

PORCELLANA, *Relatore*. La Commissione ha già espresso il proprio atteggiamento, raccomandando alla Camera l'approvazione dei propri articoli aggiuntivi 4. 07 (che ritengo assorba l'emendamento del Governo 4. 02) e 4. 08. Esprimo pertanto parere contrario a tutti gli altri articoli aggiuntivi nonché al subemendamento Susi 0. 4. 07. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta gli articoli aggiuntivi 4. 07. e 4. 08 della Commissione... (*Commenti*).

PRESIDENTE. La prego di interrompere un attimo, onorevole sottosegretario.

Onorevoli colleghi, credo di rivolgermi alla cortesia di tutti. Vedete con quale fatica e anche — mi si consenta — con quale penosa procedura stiamo andando avanti: e uso un termine benevolo. Abbiate almeno la bontà di farci ascoltare quanto si dice.

Proseguo pure, onorevole sottosegretario.

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo ritira invece il suo articolo aggiuntivo 4. 02 ed è contrario agli altri articoli aggiuntivi e al subemendamento Susi 0. 4. 07. 1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Onorevole Cicciomessere, mantiene il suo emendamento 4. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CICCIOMESSERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cicciomessere 4. 06, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Gli articoli aggiuntivi 4. 02, 4. 03, 4. 04 e 4. 05 sono assorbiti dal testo della Commissione.

Passiamo al subemendamento Susi 0. 4. 07. 1.

CIUFFINI. Ho già dichiarato questa mattina che il nostro gruppo è favorevole (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi appello al loro senso di responsabilità.

Pongo in votazione il subemendamento Susi 0. 4. 07. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 07 della Commissione, accettato dal Governo, come modificato dal subemendamento 0. 4. 07. 1 testé approvato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 08 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5, del quale, come la Camera ricorda, è stata data lettura nella seduta di ieri e del quale do nuovamente lettura:

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituita dalla seguente:

« *b*) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti nonché il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde; ».

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

Il seguente emendamento è stato illustrato nella seduta di ieri:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

La lettera *b)* dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituita dalla seguente:

« *b)* la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti nonché, sino alla approvazione del piano di risanamento regionale, il coordinamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi in relazione all'inquinamento delle acque ».

5. 1. SUSI, QUERCI, SANTI, REINA.

Chiedo ora all'onorevole Susi se lo mantiene.

SUSI. Riteniamo che il nostro emendamento 5. 1 sia stato assorbito dall'articolo aggiuntivo 3-*bis*, precedentemente approvato; pertanto lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Susi. Pongo pertanto in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

ART. 5-*bis*.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« La presente legge non si applica nelle province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le norme recanti sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ».

Per i mutui da concedere nella regione Trentino-Alto Adige, l'attestato di cui al

primo comma dell'articolo 4 è rilasciato dalla provincia competente ed ha per oggetto la conformità del progetto alle norme regionali e provinciali.

5. 05. EBNER.

ART. 5-*bis*.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione ».

5. 01. POSTAL, EBNER.

EBNER. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EBNER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le province autonome di Bolzano e di Trento, in base al nuovo statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, sono titolari, in particolare, delle seguenti competenze: urbanistica e piani regolatori, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria, igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ospedaliera. Inoltre, ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in relazione all'articolo 8, n. 5, dello stesso decreto e all'articolo 8, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è stato attribuito alle province il demanio idrico dello Stato e sono state quindi trasferite alle stesse anche le attribuzioni inerenti alla titolarità di detto demanio, in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento.

Lo stesso statuto, infine, agli articoli 12, 13 e particolarmente 14, indica specificamente taluni poteri delle province in materia di utilizzazione delle acque e definisce i criteri del rapporto fra lo Stato e le province, dove si impone il coordinamento delle rispettive funzioni, congegnando un sistema che comunque fa salva la posizione di autonomia delle province stesse anche nei confronti dell'esercizio di competenze statali. In particolare, l'articolo 14 dello statuto prevede un piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche stabilito d'intesa fra i rappresentanti dello Stato e delle province, in seno ad un apposito comitato.

Nell'ambito delle citate competenze, le province autonome hanno già provveduto ad emanare norme legislative relative alla tutela delle acque dall'inquinamento; in particolare, la provincia autonoma di Bolzano con legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 (norme per la tutela delle acque da inquinamento e per la disciplina degli scarichi); la provincia autonoma di Trento ha provveduto da ultimo ad emanare la legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47.

Possiamo subito affermare che le procedure di autorizzazione previste dalla legge provinciale n. 63 per i nuovi scarichi sono sicuramente assai più rigorose, e consentono un notevole maggiore controllo rispetto alle procedure previste dalla legge n. 319. Trattandosi, quindi, di esercizio di funzioni proprie delle province autonome, appare necessario armonizzare il progetto di legge in esame e, conseguentemente, anche la legge 10 maggio 1976, n. 319, con il quadro delle competenze particolari delle province. Ciò terrebbe conto anche della precedente impugnativa cui le due province erano state costrette nei confronti della legge n. 319, le cui disposizioni, se fossero puntualmente riprese senza le modifiche proposte dal progetto di legge in esame, porrebbero le province nella necessità di una ulteriore impugnativa nei confronti delle nuove disposizioni in discussione.

Con il mio articolo aggiuntivo 5. 05, invece, verrebbe ricostituito un corretto

quadro dei rapporti fra Stato e province autonome, anche in linea con quanto già disposto dalle citate leggi provinciali di Bolzano (n. 63 del 1973) e di Trento (n. 47 del 1978, attualmente in vigore avendo avuto il visto del Governo).

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Postal 5. 01, lo diamo per svolto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

ART. 5-bis.

L'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Le province provvedono ad effettuare:

a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali;

b) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'articolo 2, lettera d).

Per la effettuazione dei compiti di cui al comma precedente le province si avvalgono anche degli uffici e servizi dei comuni singoli e associati e delle comunità montane ».

5. 02. CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI PIERA, RICCI, FRACCHIA, ARNONE, PALOPOLI.

ART. 5-ter.

Prima del primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è inserito il seguente:

« I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:

a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimen-

to dei fanghi di cui alla lettera e), numero 3), dell'articolo 2;

b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;

c) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche ».

5. 03.

CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI,
BONETTI MATTINZOLI PIERA,
RICCI, FRACCHIA.

BONETTI MATTINZOLI PIERA. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo 5-bis:

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, i compiti che dalla presente legge sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano ».

5. 04.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo, ed è pregato altresì di esprimere il parere della Commissione sugli altri articoli aggiuntivi presentati.

PORCELLANA, *Relatore*. Le argomentazioni che l'onorevole Ebner ha testè svolte hanno una loro obiettiva validità. La Commissione se ne è resa conto. Tuttavia, non ritiene di poter accettare la formulazione dell'articolo aggiuntivo Ebner 5. 05. Per dimostrare l'apprezzamento delle ar-

gomentazioni addotte, la Commissione ritira il proprio articolo aggiuntivo 5. 04 ed esprime parere favorevole nei confronti dell'articolo aggiuntivo Postal 5. 01.

Se mi consente, signor Presidente, dato che ho la parola, vorrei anche segnalare l'atteggiamento favorevole della Commissione sugli articoli aggiuntivi Ciuffini 5. 02 e 5. 03, i quali riproducono il testo approvato dalla Commissione igiene e sanità in relazione ai complessi problemi che l'approvazione della legge sanitaria apre per rendere operativa la legge n. 319.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo Ebner 5. 05 e accetta gli articoli aggiuntivi Postal 5. 01 e Ciuffini 5. 02 e 5. 03.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Ebner, insiste sul suo articolo aggiuntivo 5. 05, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

EBNER. Insisto, signor Presidente.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Faccio una dichiarazione di voto favorevole all'articolo aggiuntivo Ebner 5. 05 non tanto per una totale adesione all'articolo aggiuntivo stesso, ma perché credo che esso, proprio messo a confronto con quello della Commissione, ci ponga di fronte ad un problema di chiarezza — chiarezza alla quale siamo tutti tenuti — rispetto a questioni di carattere costituzionale. Dico subito che mi sembra assurdo, considerando il carattere per la maggior parte di natura costituzionale delle norme di competenza della regione e delle due province autonome, inserire in una legge ordinaria l'indicazione che restano ferme le norme costituzionali.

Poiché ci troviamo di fronte a norme che hanno per lo più carattere costituzionale, scrivere che resta fermo il dettato della Costituzione significa, a mio avviso, che si calpesta normalmente la Costituzione salvo poi riesumarla ogni tanto, e questo secondo me è un fatto di inaudita gravità. È evidente che, quando ci si trova di fronte ad una norma incostituzionale, non si risolve la situazione dicendo che comunque è fatta salva la Costituzione: o si abroga quella norma o non la si abroga.

Dal momento che qui ci troviamo di fronte ad una norma avente carattere costituzionale nella specifica formulazione dello statuto speciale, evidentemente l'unico modo corretto di venire incontro a questa incongruenza è quello di dire che non si applica per quello che riguarda quella determinata regione. Io credo che, se in questo caso abbiamo avuto i colleghi della *Südtiroler Volkspartei* che hanno prestato la massima attenzione, purtroppo molte altre sono le incongruenze che stiamo commettendo con questo provvedimento (molti problemi si pongono anche per quanto riguarda le altre regioni); resta comunque il fatto che quello di non tener mai conto degli statuti speciali è diventato un modo ordinario di legiferare e uno dei modi in cui la Costituzione è stata « strappata ».

Le regioni non sono più quelle previste dalla Costituzione, le regioni a carattere speciale non sono più a carattere speciale, le competenze legislative non sono più competenze legislative. In realtà, nella distinzione tra competenze amministrative e legislative si fa una confusione orrenda, le leggi di indirizzo non sono più leggi di indirizzo: lo stravolgimento dell'istituto regionale nel momento in cui si esaltano le regioni è qui in piena attuazione. A questo punto, pur non condividendolo in pieno, riteniamo di dover votare a favore dell'articolo aggiuntivo Ebner 5. 05 perché almeno, una volta tanto, si fa chiarezza su un punto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

BAGHINO. Signor Presidente, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale chiedo che l'articolo aggiuntivo Ebner 5. 05 sia votato per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Baghino.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Ebner 5. 05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	396
Votanti	394
Astenuti	2
Maggioranza	198
Voti favorevoli	52
Voti contrari	342

(La Camera respinge).

Onorevole Baghino, lei avrebbe gradito che l'aula fosse piena; per quanto riguarda gli altri gruppi, lei è stato accontentato, mentre la stessa cosa non può dirsi per il suo gruppo.

BAGHINO. Il mio gruppo non era impegnato in questo...

PRESIDENTE. Non so se il suo gruppo fosse impegnato ad eseguire esercizi ginnici; ho voluto soltanto sottolineare il fatto.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Adamo Nicola
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto

Agnelli Susanna	Bianco Ilario
Alberini Guido	Binelli Gian Carlo
Alborghetti Guido	Boato Marco
Alici Francesco Onorati	Bocchi Fausto
Alinovi Abdon	Bodrato Guido
Aliverti Gianfranco	Bonalumi Gilberto
Allegra Paolo	Bonetti Mattinzoli Piera
Allocca Raffaele	Bonferroni Franco
Amabile Giovanni	Bonino Emma
Amadei Giuseppe	Borgoglio Felice
Amalfitano Domenico	Borri Andrea
Amarante Giuseppe	Borruso Andrea
Amici Cesare	Bortolani Franco
Andreoni Giovanni	Bosco Manfredi
Andreotti Giulio	Bosi Maramotti Giovanna
Angelini Vito	Bottarelli Pier Giorgio
Aniasi Aldo	Bottari Angela Maria
Anselmi Tina	Branciforti Rosanna
Antoni Varese	Briccola Italo
Armato Baldassare	Brini Federico
Armella Angelo	Brocca Beniamino
Armellin Lino	Broccoli Paolo Pietro
Arnaud Gian Aldo	Bruni Francesco
Arnone Mario	Brusca Antonino
Artese Vitale	
Asor Rosa Alberto	
	Cabras Paolo
Baghino Francesco Giulio	Caccia Paolo Pietro
Baldassari Roberto	Cacciari Massimo
Baldassi Vincenzo	Caiati Italo Giulio
Balestracci Nello	Calaminici Armando
Balzardi Piero Angelo	Caldoro Antonio
Bambi Moreno	Calonaci Vasco
Baracetti Arnaldo	Cantelmi Giancarlo
Barbarossa Voza Maria Immacolata	Canullo Leo
Bartolini Mario Andrea	Cappelli Lorenzo
Bassanini Franco	Cappelloni Guido
Bassetti Piero	Carandini Guido
Belardi Merlo Eriase	Carenini Egidio
Bellini Giulio	Carlone Andreucci Maria Teresa
Belussi Ernesta	Carlotto Natale Giuseppe
Bemporad Alberto	Carmeno Pietro
Benedikter Johann	Carpino Antonio
Bernardini Vinicio	Carrà Giuseppe
Bernini Bruno	Casalino Giorgio
Bertani Fogli Eletta	Casalinuovo Mario Bruzio
Bianchi Beretta Romana	Casati Francesco
Bianco Gerardo	Casini Carlo
	Castelli Migali Anna Maria

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

Castellucci Albertino	Del Pennino Antonio
Castoldi Giuseppe	Del Rio Giovanni
Cavigliasso Paola	De Martino Francesco
Cecchi Alberto	De Michelis Gianni
Cerioni Gianni	De Poi Alfredo
Cerquetti Enea	De Simone Domenico
Cerrina Feroni Gian Luca	Di Corato Riccardo
Chiovini Cecilia	Dulbecco Francesco
Chirico Carlo	
Ciampaglia Alberto	Ebner Michael
Ciccardini Bartolomeo	Ermelli Cupelli Enrico
Cicciomessere Roberto	Erminero Enzo
Citterio Ezio	Esposito Attilio
Ciuffini Fabio Maria	
Cocco Maria	Fabbri Orlando
Codrignani Giancarla	Facchini Adolfo
Colomba Giulio	Faccio Adele
Colombo Emilio	Faenzi Ivo
Colonna Flavio	Falconio Antonio
Colucci Francesco	Fanti Guido
Cominato Lucia	Faraguti Luciano
Conchiglia Calasso Cristina	Federico Camillo
Conte Antonio	Ferri Franco
Conti Pietro	Fiandrotti Filippo
Contu Felice	Fioret Mario
Corà Renato	Fiori Giovannino
Corradi Nadia	Fiori Publio
Corti Bruno	Fontana Elio
Corvisieri Silverio	Forlani Arnaldo
Cristofori Adolfo Nino	Forte Francesco
Crivellini Marcello	Foti Luigi
Crucianelli Famiano	Fracchia Bruno
Cuffaro Antonino	Francese Angela
Cuojati Giovanni	Frasnelli Hubert
Curcio Rocco	Furia Giovanni
	Furnari Baldassarre
Dal Castello Mario	
Da Prato Francesco	Galli Maria Luisa
De Caro Paolo	Gambolato Pietro
De Carolis Massimo	Garavaglia Maria Pia
De Cataldo Francesco Antonio	Garocchio Alberto
De Cinque Germano	Garzia Raffaele
de Cosmo Vincenzo	Gaspari Remo
Degan Costante	Gatti Natalino
Degennaro Giuseppe	Gava Antonio
De Gregorio Michele	Geremicca Andrea
Del Donno Olindo	Giadresco Giovanni
Dell'Andro Renato	Gianni Alfonso

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Innocenti Lino

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea

Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Migliorini Giovanni
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco
Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

Pellegatta Giovanni
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Querci Nevo
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Russo Giuseppe

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Serri Rino
Sicolo Tommaso
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni

Tozzetti Aldo
 Trantino Vincenzo
 Trebbi Aloardi Ivanne
 Trezzini Giuseppe Siro
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Trotta Nicola

Urso Giacinto

Vagli Maura
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Vietti Anna Maria
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Viscardi Michele

Zambon Bruno
 Zanforlin Antonio
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Napoletano Domenico
 Zolla Michele

Sono in missione:

Evangelisti Franco
 Malfatti Franco Maria
 Pandolfi Filippo Maria
 Quattrone Francesco Vincenzo
 Rognoni Virginio
 Ruffini Attilio
 Servadei Stefano
 Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Postal 5. 01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ciuffini 5. 02, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ciuffini 5. 03, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

” I servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento d'acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali o da consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I consorzi costituiti a norma del citato decreto sono da considerarsi insediamenti produttivi e sono tenuti, altresì, alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge ”.

Nel terzo comma dell'articolo 6, dopo le parole ” i comuni e i consorzi ”, è soppressa la parola ” intercomunali ”.

Nella legge 10 maggio 1976, n. 319, la parola ” intercomunali ” è altresì soppressa:

- a) nell'articolo 12, numero 2;
- b) nell'articolo 13, numero 2, lettera b);
- c) nel terzo comma dell'articolo 14;
- d) nell'ottavo comma, numero 3, dell'articolo 15;
- e) nel primo comma dell'articolo 16 ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 2. CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

L'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« I servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti, in regime di privativa, da comuni o da consorzi idraulici intercomunali obbligatori.

I consorzi intercomunali obbligatori sono istituiti con legge regionale, sentiti gli enti locali interessati. Le comunità montane possono essere equiparate ai consorzi intercomunali, o costituire consorzi tra comunità montane, ovvero essere consociate a consorzi intercomunali.

I servizi pubblici di cui al primo comma sono gestiti in forma unitaria, con un medesimo bilancio, preferibilmente mediante aziende speciali. Tali aziende possono — in base alle leggi regionali di cui al sesto comma del presente articolo — fare capo a consorzi polifunzionali, cui siano attribuite anche la gestione di altri servizi intercomunali o altre funzioni regionali anche non omogenee.

L'istituzione di aziende speciali, secondo quanto previsto dal precedente comma, comporta l'automatica soppressione di analoghi organismi operanti nel settore.

I comuni ed i consorzi intercomunali obbligatori sono responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle

fognature pubbliche, per quanto attiene all'accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto delle norme di razionalizzazione dell'impiego dell'acqua nei cicli produttivi, nonché del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.

Con leggi regionali da emanarsi entro il 1° novembre 1980 verranno stabiliti, previa intesa con i comuni interessati, ed in base a criteri di unità geografica, demografica, socio-economica e culturale, i limiti territoriali dei consorzi intercomunali obbligatori.

Con le medesime leggi regionali si provvederà:

1) alla riunione funzionale dei pubblici servizi di cui al primo comma, nell'ambito di uno stesso comune;

2) al trasferimento dei predetti servizi dai singoli comuni ai consorzi intercomunali obbligatori;

3) alla ristrutturazione territoriale e funzionale dei consorzi monofunzionali esistenti nel settore;

4) alle modalità per il riscatto degli acquedotti gestiti in concessione da privati a favore dei comuni o dei consorzi intercomunali obbligatori.

Le leggi regionali stabiliranno le norme alle quali i consorzi intercomunali obbligatori dovranno attenersi:

a) nella formulazione degli statuti;

b) nell'elaborazione dei progetti di intervento consortili;

c) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Nella composizione degli organi deliberanti delle amministrazioni consortili deve essere garantita la rappresentanza delle minoranze.

Gli statuti ed i progetti di intervento consortili devono essere approvati dalla giunta regionale.

Ciascun comune e consorzio intercomunale obbligatorio deve istituire:

1) un laboratorio per il controllo degli scarichi di acque di rifiuto;

2) un catasto dei propri impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

3) un catasto di tutti gli scarichi rientranti nell'ambito della propria competenza territoriale.

La legge regionale può prevedere che comuni e consorzi limitrofi possano istituire un unico laboratorio ».

6. 3. CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di svolgerli.

CICCIOMESSERE. Con il nostro emendamento 6. 2 proponiamo di sopprimere interamente l'articolo 6, proprio per l'aggiunta (nel corrispondente articolo della legge n. 319) dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, tra coloro che devono gestire i servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione, eccetera. In questo articolo è presente anche un'altra norma successivamente abrogata da un emendamento della Commissione che la Camera ha approvato, ma comunque, nel momento in cui discutiamo di questo articolo 6 quale ci è presentato, la cosa è particolarmente grave perché consente ai controllati di diventare controllori di se stessi!

Quanto al nostro emendamento 6. 3, proponiamo integralmente il testo predisposto dal comitato che approntò la cosiddetta legge Merli, riguardante i consorzi obbligatori. È un discorso già fatto in altre occasioni: riteniamo assolutamente generico e inutile stabilire che la regione debba realizzare piani di risanamento regionale, senza poi dare alla regione stessa gli effettivi poteri per conseguire gli obiettivi fissati da questa legge. Riproponiamo, dunque, il testo integrale predi-

sposto dal comitato di studio sul problema delle acque in Italia, che prevede appunto la costituzione, da parte della regione, di consorzi obbligatori intercomunali; è un modo anche per risolvere organicamente i problemi di spreco energetico e quelli relativi alla insufficienza degli interventi in ordine al bacino idrografico, già sollevati più volte dagli oratori.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Le parole « consorzi intercomunali » contenute nell'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e negli altri articoli della stessa legge sono sostituite dalle seguenti: « da consorzi intercomunali obbligatori ».

6. 5. GUARRA, PARLATO, MARTINAT, FRANCHI, ZANFAGNA, MENNITTI, MICELI, PELLEGATTA, PIROLLO, RALLO.

L'onorevole Guarra, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

MARTINAT. È chiarissimo: è ben noto che in Italia tutte le materie demandate a forme consortili sono stabilite per legge, ma sono lasciate sulla carta; se non si prevede, in questo articolo 6, un obbligo espresso per i consorzi intercomunali obbligatori, tra un mese od un anno ci troveremo di fronte alla necessità di emendare la legge perché nessun ente (regione, provincia o comune) avrà creato questi consorzi, che si dovrebbero, quindi, rendere obbligatori.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché i consorzi per le zone di sviluppo industriale istituiti dalle regioni meridionali, comprese quelle a statuto speciale.

6. 1. GARZIA, FORNASARI, BRICCOLA.

L'onorevole Garzia ha facoltà di svolgerlo.

GARZIA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

6. 4.

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, primo capoverso, dopo le parole: consorzi intercomunali, aggiungere le seguenti: da comunità montane o da consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale.

6. 6.

Al terzo comma, sopprimere le lettere a) e b).

6. 7.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati.

PORCELLANA, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti Ciccio-messere 6. 2 e 6. 3 e Guarra 6. 5. Circa l'emendamento della Commissione 6. 6, desidero precisare che gli impianti pubblici devono essere gestiti non solo dai consorzi intercomunali, ma anche dalle comunità montane o dai consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale.

La Commissione è altresì contraria all'emendamento Garzia 6. 1, mentre accetta l'emendamento del Governo 6. 4.

PRESIDENTE. Il Governo?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere contrario agli emendamenti Ciccio-messere 6. 2 e 6. 3,

Guarra 6. 5, Garzia 6. 1, mentre accetta gli emendamenti della Commissione 6. 6 e 6. 7.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ciccio-messere 6. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Guarra 6. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ciccio-messere 6. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 6. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Garzia 6. 1.

BRICCOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCOLA. Io penso che il parere su questo emendamento dovrebbe essere favorevole...

POCHETTI. Ma il parere è già stato espresso, signor Presidente!

BRICCOLA. ...perché esso è inteso a dare la possibilità ai consorzi per le zone di sviluppo industriale istituiti dalle regioni meridionali, comprese quelle a statuto speciale, di gestire i servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque, smaltimento dei fanghi, nonché di gestire gli impianti di trattamento delle acque di scarico.

Poiché non ritengo che questo emendamento comporti oneri aggiuntivi, limitandosi semplicemente a specificare i compiti

di questi consorzi, annunzio il mio voto favorevole.

GARZIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARZIA. Ho dato per illustrato questo emendamento perché mi riservavo di intervenire per dichiarazione di voto. Nell'associarmi a quanto ha detto l'onorevole Briccola, tengo a precisare ai colleghi presenti in aula che l'emendamento tende unicamente a collocare, fra gli enti gestori di questi impianti, anche i consorzi per le zone di sviluppo industriale istituiti dalle regioni meridionali, comprese quelle a statuto speciale. Mi sembrerebbe, pertanto, non dico ingiusto, ma inopportuno escludere dalla gestione degli impianti istituzioni volute dalle regioni, che hanno come scopo proprio quello di gestire porzioni di territorio per lo sviluppo industriale. E nell'ambito di queste gestioni c'è ovviamente anche la depurazione delle acque. Voterò pertanto a favore di questo emendamento.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Credo, signor Presidente, che anche nel caso in esame ci si trovi di fronte al solito abuso del riferimento alle regioni, per operare una effettiva soppressione della competenza delle stesse, in particolare di quelle a statuto speciale. Affermare che i consorzi in questione sono stati creati dalle regioni a statuto speciale e quindi attribuire loro, con legge, determinate funzioni significa esaltare l'autonomia delle regioni suddette, vuol dire porre in atto una evidente contraddizione. Se dette questioni appartengono alla competenza delle regioni a statuto speciale, saranno queste ultime che attribuiranno, con leggi proprie, tali competenze ai consorzi in argomento. In caso contrario, da una parte riconosceremo una determinata competenza di carattere ammi-

nistrativo, o addirittura di carattere legislativo, in ordine alla creazione dei consorzi, e dall'altra violeremo questa stessa competenza che, riguardando regioni a statuto speciale, ha rilevanza costituzionale, compiendo un atto di interpretazione della volontà delle regioni e sostituendoci, conseguentemente, a detta volontà.

Sembra, dunque, a me che, trattandosi di osservanza di una norma che ha rilevanza costituzionale, si debba votare contro l'emendamento Garzia 6. 1. Comprendo che la varietà delle situazioni proprie delle regioni a statuto speciale esiga una difficilissima osservanza dei limiti della attività delle stesse. Signor Presidente, sono convinto che uno degli elementi più difficili della tecnica legislativa cui oggi ci troviamo di fronte è proprio quello della osservanza dei limiti in questione, in ordine soprattutto alla varietà degli stessi, a seconda dei vari statuti. Molto spesso si compiono generalizzazioni allorché si parla di regioni a statuto speciale, dal momento che tali statuti prevedono diverse forme di competenza legislativa primaria o concorrente, nelle varie materie.

Ritengo, in conclusione, che, proprio per le argomentazioni che sono state svolte dal proponente dell'emendamento in esame, si debba votare contro quest'ultimo. Purtroppo, di incongruenze del genere è pieno il provvedimento in esame. Credo, per altro, che quella della quale ci occupiamo sarebbe più evidente delle altre: il che non è poco.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Garzia 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 6. 4, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 6. 7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7, del quale do lettura:

« L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

” Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, dovranno provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura delle portate delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni con periodicità non superiore all'anno ”.

Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma precedente è punito con una ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 ».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Le autorità competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

Dopo l'articolo 23 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto il seguente:

« ART. 23-bis. — Chiunque viola le disposizioni del penultimo o dell'ultimo comma dell'articolo 7 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione ».

7. 3.

L'onorevole relatore intende svolgerlo ?

PORCELLANA, *Relatore*. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: L'autorità competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico.

7. 1. CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di svolgerlo.

CICCIOMESSERE. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le autorità competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico. Ai contravventori si applica la sanzione di cui al comma precedente.

7. 2. SUSI, QUERCI, SANTI, REINA.

L'onorevole Susi ha facoltà di svolgerlo.

SUSI. Lo ritiriamo, signor Presidente, considerando che viene assorbito dall'emendamento 7. 3 della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento della Commissione all'articolo 7 ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione 7. 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della

Commissione 7. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8, del quale do lettura:

« Il primo comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

”In tutto il territorio nazionale viene stabilita per gli insediamenti produttivi un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A e C allegate alla presente legge”.

Dopo il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è inserito il seguente:

”Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai limiti tabellari, la disciplina dello scarico è fissata dall'autorità di controllo in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di tutela del corpo idrico ricettore fissati dalle regioni, fermo restando che le acque debbono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate” ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

8. 1. CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole CiccioMessere ha facoltà di svolgerlo.

CICCIOMESSERE. Il primo comma dell'articolo 8, del quale chiediamo la soppressione, credo sia una delle più gravi norme del progetto di legge in esame: stavo per dire, uno dei più gravi attentati al provvedimento in esame.

In questo primo comma, sostanzialmente, con la scusa di eliminare una tabella mai utilizzata, la tabella B, di fatto si stabilisce che nel territorio nazionale vale un'unica tabella per gli insediamenti produttivi, mentre per gli insediamenti civili non esistono tabelle, se non quelle che di volta in volta sono definite dalle regioni, per quanto riguarda, evidentemente, sia i valori tabellari sia i tempi. Credo che il problema sia soltanto di principio: nel momento, infatti, in cui la legge n. 319 non contiene alcuna sanzione per gli amministratori locali, per i responsabili del mancato disinquinamento, relativamente agli insediamenti civili, appare evidente che la norma che si vuole eliminare non è che una norma di principio. Ma è altrettanto evidente che eliminarla significa consentire a chiunque i peggiori abusi. Sostiene una parte politica che il problema riguarda non tanto il complesso degli insediamenti civili, quanto piuttosto i piccoli insediamenti civili, per i quali sarebbe inutile, o costoso, attuare un processo di depurazione. Non concordo su ciò; ritengo invece che non sia ammissibile, in termini generali, stabilire discipline diverse da regione a regione, con possibili difformità delle sanzioni a carico, ad esempio, dei proprietari delle abitazioni civili. In questo modo si contraddice la filosofia del provvedimento. Se ne sarebbe potuta scegliere un'altra: una filosofia che analizzasse il bacino idrografico, stabilendo all'interno di esso le necessarie priorità e fissando, sulla base delle relative valutazioni, i livelli di depurazione necessari e la progressione della depurazione stessa. Non si è scelta questa strada, si è scelta invece quella dei limiti tabellari validi per tutti, della distinzione tra inse-

diamenti civili e insediamenti industriali, della validità indiscriminata dei valori tabellari; ed ora, successivamente all'entrata in vigore della legge Merli, non si può modificare quella filosofia, soprattutto per quanto riguarda i principi generali.

Per quanto concerne poi i problemi posti da alcuni colleghi, in particolare dal relatore, debbo dire che già in Commissione ho fatto l'elenco di una serie di piccolissimi comuni, compresi tra i mille ed i sessantamila abitanti, per i quali si è già provveduto all'adozione di impianti di depurazione che hanno avuto, probabilmente, un costo analogo a quello di un camion o di un'automobile veloce. Ecco, non credo che non sia possibile realizzare impianti di questo genere, nei lunghi termini che comunque sono previsti dal provvedimento e che arrivano fino a dieci anni; chiedo pertanto la soppressione del primo comma dell'articolo 8, come del resto mi sembra la maggioranza della Commissione abbia convenuto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: per gli insediamenti produttivi.

8. 2. CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI.

L'onorevole Ciuffini, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CASTOLDI. Lo ritiriamo, signor Presidente, considerandolo assorbito dagli identici emendamenti CiccioMessere 8. 1 e 8. 6 della Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: per gli insediamenti produttivi.

8. 4. GUARRA, MARTINAT, FRANCHI, PARLATO, ZANFAGNA, PIROLO, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SANTIAGATI.

L'onorevole Guarra, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

MARTINAT. Ritengo che il nostro emendamento, identico a quello comunista, possa intendersi assorbito dall'emendamento 8. 6 della Commissione. Comunque, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Al quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole « con acque prelevate esclusivamente allo scopo » sono sostituite dalle seguenti: « con acque che per la loro qualità non richiedano trattamento di depurazione o prelevate esclusivamente allo scopo ».

8. 9. CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, dopo le parole: la disciplina dello scarico, aggiungere le seguenti: relativamente ai parametri superati.

8. 7. CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, dopo la parola: qualitative, aggiungere le seguenti: e quantitative.

8. 8. CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di illustrarli.

CICCIOMESSERE. Gli emendamenti 8. 7 ed 8. 8 si illustrano da sé, mentre desidero motivare le ragioni del ritiro dell'emendamento 8. 9, che risulta superato dall'emendamento 8. 10 della Commissione.

Abbiamo presentato l'emendamento 8. 9 alla luce di un problema che è esploso in questi ultimi mesi, quale quello di Priolo; parlo di questo evento drammatico al quale evidentemente con la legge Merli non è stata data soluzione. In particolare ritengo che in presenza di una serie di denunce che sono state fatte dagli amministratori, dai tecnici che hanno verificato e studiato il problema, sia necessario intervenire per eliminare una carenza della legge. Mi riferisco al quarto comma dell'articolo 9 della legge n. 319, dove si stabiliva che: « I limiti di accettabilità non potevano in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo ». A Priolo ci troviamo in una situazione diversa, nel senso che la diluizione degli scarichi pericolosissimi, inquinanti della Montedison non è realizzata mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ma realizzata con acque di raffreddamento del processo produttivo; pertanto il carico inquinante viene diluito in centinaia di migliaia di metri cubi di acqua utilizzati per questo secondo scopo, non consentendo analisi precise e l'individuazione della concentrazione dei metalli tossici.

Credo che il testo proposto dalla Commissione sia migliore di quello da noi presentato e per queste ragioni lo ritiriamo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 8. 7 e 8. 8, devo dire che sono due precisazioni che credo siano necessarie o comunque utili per una migliore comprensione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

8. 5. GUARRA, FRANCHI, PARLATO, MARTINAT, ZANFAGNA, BAGHINO, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, RAUTI, PELLEGGATTA.

MARTINAT. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAT. Riteniamo opportuno mantenere l'emendamento 8. 5, in quanto riteniamo che debba essere soppresso anche il secondo comma dell'articolo 8, sperando che venga soppresso anche il primo comma e quindi praticamente tutto l'articolo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai punti 10, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45 della tabella C e al punto 10 della tabella A subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale ».

8. 3. CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di svolgerlo.

CICCIOMESSERE. Riteniamo che questo emendamento fornisca una migliore precisazione del quinto comma dell'articolo 9; precisazione che emerge da una direttiva della CEE del maggio 1976. Ricordo che nel quinto comma dell'articolo 9 si stabiliva che: « L'autorità competente può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C - punto 10 che si riferisce ai metalli tossici - allegate alla presente legge, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale ».

In questa direttiva della CEE si chiede che questo tipo di attenzione si realizzi anche rispetto ad altre sostanze, in particolare quelle elencate nella tabella C allegata alla legge n. 319, cioè agli oli minerali; n. 38 « fenoli totali »; n. 40 « solventi organici aromatici »; n. 41 « solventi organici azotati »; n. 42 « solventi clorurati »; n. 44 « pesticidi clorurati »; n. 45 « pesticidi fosforati ». Questo è il senso dell'emendamento presentato.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma.

8. 6.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Nell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 delle tabelle A e C prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge ».

8. 10.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarli ed è pregato di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 8.

PORCELLANA, *Relatore*. Desidero far rilevare che il parere della Commissione sull'emendamento 8. 6 è stato formulato a maggioranza, non all'unanimità. Lo dico perché ci sono due posizioni rispetto a questo emendamento, che è opportuno siano evidenziate nel momento in cui debbo riferire a nome della stessa Commissione.

Ricordo che l'emendamento CiccioMessere 8. 1 è analogo all'emendamento 8. 6 della Commissione, sul quale a nome della Commissione insisto. La Commissione esprime invece parere contrario sugli emendamenti CiccioMessere 8. 9 e 8. 8, Guarra 8. 5 e CiccioMessere 8. 3.

Per quanto riguarda l'emendamento della Commissione 8. 10, debbo dire che si tratta di normative di carattere tecnico circa gli scarichi che contengono sostanze di cui al punto 10 delle due tabelle allegate. È parsa opportuna questa formulazione tecnica nei termini in cui viene proposta per ovviare a degli inconvenienti che si sono concretamente verificati nel corso della prima applicazione della legge n. 319.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta gli identici emendamenti 8. 6 della Commissione e CiccioMessere 8. 1; è contrario agli emendamenti CiccioMessere 8. 3, 8. 9, 8. 7 e 8. 8 e Guarra 8. 5. Accetta l'emendamento della Commissione 8. 10.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti CiccioMessere 8. 1, su cui il Governo e la Commissione hanno espresso parere favorevole, e 8. 6 della Commissione, su cui il Governo ha espresso parere favorevole.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento CiccioMessere 8. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ciciomessere 8. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Guarra 8. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ciciomessere 8. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento della Commissione 8. 10.

CIUFFINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFINI. Nella giornata di ieri il collega Catalano aveva presentato un emendamento che tendeva a risolvere alcuni gravi problemi che si sono manifestati circa l'inquinamento del mare Mediterraneo a causa degli scarichi della nota industria di Priolo della Montedison.

In quella occasione dicemmo che, pur condividendo l'opportunità di intervenire in maniera specifica su quelli ed altri casi analoghi, non ritenevamo che quel tipo di azione corrispondesse all'obiettivo che l'onorevole Catalano si proponeva.

Riteniamo, invece, che quanto precisato con l'emendamento 8. 10 della Commissione risponda più opportunamente al perseguimento di quelle finalità. Abbiamo voluto fare questa precisazione per chiarire ulteriormente la posizione da noi assunta ieri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 8. 10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9, del quale do lettura:

« L'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

” Per gli insediamenti produttivi, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti per il controllo. A tali autorità è demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile, qualora, in relazione alla ristrutturazione o all'ampliamento dell'insediamento produttivo, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli insediamenti civili a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale prevista dal secondo comma del successivo articolo 14.

Gli insediamenti produttivi che non abbiano ottenuto la licenza di agibilità e abitabilità all'entrata in vigore della presente legge, devono adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro il 30 giugno 1980.

Per insediamenti produttivi che non abbiano ottenuto la licenza di agibilità o abitabilità si intendono esclusivamente quelli che alla data del 13 giugno 1976 erano in corso di costruzione.

I nuovi insediamenti produttivi che dimostrino impegni di spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di depuratori collettivi possono fruire degli stessi termini di scadenza sugli insediamenti anteriori al 13 giugno 1976.

Gli insediamenti civili in possesso di licenza edilizia alla data del 13 giugno

1976 ai fini dell'ottenimento del certificato di abitabilità sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni indicate dalla licenza stessa" ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 9.

9. 7. GUARRA, FRANCHI, PARLATO, MARTINAT, ZANFAGNA, MACALUSO, MENNITTI, MICELI, PELLEGATTA, PIROLO.

L'onorevole Martinat intende svolgerlo ?

MARTINAT. Ritengo sia un emendamento estremamente chiaro; manteniamo la nostra volontà di metterlo in votazione, riservandoci eventualmente di chiedere lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, dopo le parole: A tali autorità, aggiungere le seguenti: , sentito il parere dell'organo tecnico di vigilanza,.

9. 1. MELLINI, CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al primo capoverso, sostituire le parole: avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse con le seguenti: avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse.

9. 4. CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Sopprimere il quinto capoverso.

9. 3. CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di svolgerli.

CICCIOMESSERE. Il primo emendamento - di cui è primo firmatario il collega Mellini - consiste in una precisazione tecnica. Non mi sembra, infatti, molto bello scrivere in una legge « e/o »; comunque mi sembra sia stato recepito dalla Commissione.

Per quanto riguarda il quinto capoverso, siamo contrari e ne chiediamo la soppressione. Questo capoverso stabilisce, infatti, una ennesima deroga per i nuovi insediamenti produttivi che dimostrino impegni di spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese. Su questo, in particolare - non credo di dire cosa non nota - si sono espressi i comitati antinquamento di Santa Croce, che in questo quinto capoverso vedono un aggravamento ed un attentato alle condizioni in cui sono costretti a vivere in quella zona.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo capoverso, sostituire le parole: entro il 30 giugno 1980 con le seguenti: entro il 31 dicembre 1981.

9. 5. CATALANO.

Sopprimere il quarto capoverso.

9. 6. CATALANO.

Poiché l'onorevole Catalano non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto e il sesto comma.

9. 2.

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, sostituire le parole: avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse con le seguenti: avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse.

9. 8.

Sostituire il terzo ed il quarto capoverso con il seguente:

Gli insediamenti produttivi in corso di costruzione al 13 giugno 1976 e che non abbiano ottenuto la licenza di agibilità o di abitabilità devono adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro il 30 giugno 1980.

9. 9.

Al quinto capoverso, sostituire le parole: possono fruire degli stessi termini di scadenza sugli insediamenti anteriori al 13 giugno 1976 con le seguenti: sono assimilati agli insediamenti esistenti al 13 giugno 1976.

9. 10.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 9.

PORCELLANA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Guarra 9. 7 e CiccioMessere 9. 1. L'emendamento CiccioMessere 9. 4 è identico all'emendamento 9. 8 della Commissione, che non ritengo abbia bisogno di essere illustrato perché estremamente chiaro di per sé, così come l'emendamento 9. 9, sempre della Commissione.

La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Catalano 9. 5. Pare-

re contrario anche all'emendamento 9. 2 del Governo, che però mi sembra verrà ritirato; in ogni caso, ritengo che l'emendamento 9. 2 del Governo possa essere considerato assorbito dall'emendamento 9. 10 della Commissione, sul quale ritengo sia opportuno spendere qualche parola.

Parere contrario anche agli emendamenti CiccioMessere 9. 3 e Catalano 9. 6.

Per quanto riguarda l'emendamento 9. 10 della Commissione, devo dire che esso ha il preciso scopo di favorire la costituzione dei consorzi, consentendo agli insediamenti verificatisi successivamente al 13 giugno 1976 — data di inizio della legge n. 319 — di essere assimilati agli insediamenti ad essi precedenti, costituendo per questi insediamenti un incentivo a consorzarsi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è contrario agli emendamenti Guarra 9. 7 e CiccioMessere 9. 1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti CiccioMessere 9. 4 e della Commissione 9. 8, che sono identici, nonché parere favorevole sull'emendamento della Commissione 9. 9. Il Governo è contrario all'emendamento Catalano 9. 5. Il Governo ritira il proprio emendamento 9. 2 su tutta la tematica dei nuovi insediamenti produttivi, dal momento che ritiene la materia assorbita dall'emendamento della Commissione 9. 10, che accetta. Il Governo esprime infine parere contrario agli emendamenti CiccioMessere 9. 3 e Catalano 9. 6.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Guarra 9. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento CiccioMessere 9. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Cicciomessere 9. 4, accettato dalla Commissione e dal Governo, e della Commissione 9. 8, accettato dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 9. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 9. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo conseguentemente in votazione gli identici emendamenti Cicciomessere 9. 3 e Catalano 9. 6.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 9. 10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10, del quale do lettura:

« Il primo comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

” L'immissione diretta nelle acque del mare di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici o da insediamenti di qualsiasi specie è subordinata all'autorizzazione della regione territoriale competente ” ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

L'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare è rilasciata dall'au-

torità designata dalla regione territorialmente competente ed è subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge.

Restano fermi i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione.

L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili è rilasciata in conformità alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato di ministri di cui all'articolo 3, in armonia con quelle della presente legge.

L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione trovasi il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se effettuata da aeromobile.

All'istruttoria per le autorizzazioni di cui al presente articolo provvedono le autorità competenti al rilascio, le quali sono altresì tenute a dare notizia al Ministero della marina mercantile delle autorizzazioni rilasciate, ai fini delle prescritte notificazioni ai competenti organismi internazionali. Per le spese si provvede a termini dell'articolo 15 ».

10. 1

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici intende svolgerlo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi riservo di illustrarlo quando esprimerò il parere del Governo sugli emendamenti presentati, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Il primo e il secondo comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti dai seguenti:

« L'immissione diretta nelle acque del mare territoriale o internazionale di rifiuti

di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici o da insediamenti di qualsiasi specie è subordinata alla autorizzazione del capo del compartimento marittimo su parere vincolante dell'Istituto di ricerca sulle acque del CNR e di un organo competente del CNR in merito alla tossicità dei prodotti scaricati.

Nel caso di scarichi in acque territoriali il compartimento marittimo deve sentire il parere delle amministrazioni comunali interessate e, in caso di scarichi in acque internazionali, quello del Ministero degli affari esteri, cui compete dare notizia agli Stati rivieraschi, soprattutto in relazione alla tutela ecologica del tratto di mare interessato.

Il provvedimento di autorizzazione, fermi restando i poteri dell'autorità marittima per la tutela e la disponibilità del demanio marittimo, della sicurezza della navigazione, della tutela delle attività di pesca e delle altre attività relative all'allevamento di prodotti ittici e marini, nonché per la tutela del turismo rivierasco, è subordinata all'osservanza, da parte del richiedente, delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge ».

10. 2. GUARRA, MARTINAT, FRANCHI, PARLATO, ZANFAGNA, RAUTI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI.

PARLATO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARLATO. L'opinione del Movimento sociale, proposta con la sostituzione che noi vorremmo in relazione a questo articolo, copre in effetti una notevolissima carenza che il provvedimento, così come ci è stato proposto, impone nella regolamentazione dei provvedimenti disingnanti. Questo perché l'immissione diretta nelle acque del mare di rifiuti di lavorazioni industriali sottoposta e subordinata alla sola autorizzazione della regione territorialmente competente in effetti non soddisfa la necessità di carattere scientifico della verifica dei conte-

nuti inquinanti delle immissioni. Ecco perché noi riteniamo che l'autorizzazione possa, anzi debba essere data anche dalla regione, dal capo del compartimento marittimo, purché a questa valutazione si aggiunga il parere vincolante dell'Istituto di ricerca delle acque del CNR. Questa nostra richiesta è importante perché va riscoperto, anche in relazione a tutte le previsioni della legge, quel minimo di professionalità che, saldandosi anche alle valutazioni discrezionali di natura politica, possa garantire che le immissioni non abbiano un grado di tossicità tale che il controllo della immissione nelle acque del mare vada probabilmente, se lasciata soltanto alla discrezionalità del potere politico, vanificata come funzione stessa della legge. Ecco perché riteniamo che occorra il parere vincolante da parte dell'Istituto di ricerca delle acque.

Aggiungiamo poi un'altra considerazione: è quanto mai singolare che il Governo abbia ommesso di sentire il parere delle amministrazioni comunali interessate rispetto alle acque nelle quali si vanno ad immettere quelle reflue, avendo così la possibilità di avere quanto meno il consenso dei cittadini interessati. Abbiamo, quindi, ritenuto che il parere delle amministrazioni comunali interessate dalla immissione di acque, sulla base dei provvedimenti emessi dal compartimento marittimo di competenza, debba essere richiesto ed accettato.

Abbiamo anche - e lo abbiamo fatto specificamente - richiesto che gli Stati rivieraschi siano interpellati. Ed è veramente singolare - vale qui la pena ricordarlo - che l'Italia, la quale aveva promosso la conferenza degli Stati rivieraschi in relazione all'inquinamento del Mediterraneo e che ha avuto e sta avendo - lo sappiamo - anche incidenti diplomatici (chiamiamoli così) con la Francia per quanto è accaduto e sta accadendo con la discarica abusiva di 4.800 tonnellate al giorno di biossido di titanio da Scarlino, con rischi gravissimi per la Corsica (per non parlare dell'isola del Giglio e di tutto l'arcipelago toscano), dopo aver promosso la conferenza degli Stati rivie-

raschi (e quindi essersi creata una verginità), non senta il dovere di confrontarsi e di misurarsi, nel caso che questo scarico in mare debba o possa aver luogo, con gli Stati che su quel mare anche si affacciano.

Ecco perché noi abbiamo ritenuto indispensabile un emendamento come quello che abbiamo presentato, nella certezza che, in mancanza, lo scopo stesso della legge, per quanto riguarda il rapporto diretto tra la tutela dell'inquinamento idrico a terra e le sue conseguenze a mare, sarebbe vanificato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

PORCELLANA, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento del Governo 10. 1. È contraria all'emendamento Guarra 10. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del suo emendamento 10. 1, con il quale tende ad ottenere un aggiornamento dell'articolo 11 della legge Merli che tenga conto dell'entrata in vigore della convenzione di Barcellona sulla tutela del Mediterraneo dagli inquinamenti, la quale ha comportato un superamento della competenza del Comitato dei ministri. Per questo argomento, il Governo ritiene che, almeno in parte, l'emendamento Guarra 10. 2 — cui il Governo è contrario — possa ritenersi assorbito dall'emendamento del Governo 10. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 10, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Guarra 10. 2.

Passiamo all'articolo 11, del quale do lettura:

« Il numero 2 del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti l'impianto stesso che devono essere approvati dalla Regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte delle regioni ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 1. CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESARI ALESSANDRO.

L'onorevole CiccioMessere ha facoltà di svolgerlo.

CICCIOMESSERE. L'articolo 11 del testo unificato credo sia tra quelli che comportano conseguenze più gravi. Esso fa riferimento all'articolo 12 della legge n. 319 e praticamente introduce una deroga a questa stessa legge: dopo le proroghe, che la maggioranza di quest'aula ha voluto approvare, abbiamo anche le dero-

ghe. Questa deroga si riferisce, in particolare, ai nuovi insediamenti produttivi, quelli che dovrebbero adeguarsi subito ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C, che scaricano in pubbliche fognature.

Si scrive in questo articolo 11 che prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione (sappiamo che cosa significa in Italia questo « prima »: possono essere mesi, anni, decenni), i comuni e i consorzi possono stabilire limiti di accettabilità, « norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione ». Sostanzialmente, i comuni e i consorzi possono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto, stabilire, per esempio, norme di accettabilità inferiori a quelle previste dalla tabella C.

Credo che questo sia un fatto grave, un fatto che non è possibile consentire e che credo aprirebbe un varco enorme a tutte le ipotesi possibili di abusi. Se collegato poi a quanto viene detto negli articoli successivi, e in particolare nell'articolo 12, crea una fascia di privilegiati, ai quali la legge consente una deroga, per la quale però noi non siamo assolutamente disponibili.

Abbiamo quindi presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 11, anche se riteniamo che, in via subordinata, il problema potrebbe essere superato con l'introduzione degli emendamenti Ciuffini 11. 2 e 11. 3, nonché del nostro emendamento 11. 4: con queste modifiche, infatti, si chiarirebbe in modo univoco che i comuni e i consorzi possono emanare norme transitorie, purché però esse prevedano limiti più restrittivi di quelli indicati dalla tabella C.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, dopo la parola: essere, aggiungere la seguente: comunque.

11. 2. CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI,
BONETTI MATTINZOLI PIERA,
RICCI, FRACCHIA, FAENZI.

Al primo capoverso, dopo la parola: adeguarsi, aggiungere la seguente: inoltre.

11. 3.

CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI,
BONETTI MATTINZOLI PIERA,
RICCI, FRACCHIA, FAENZI.

Al secondo capoverso, dopo le parole: prescrizioni regolamentari, aggiungere le seguenti: più restrittivi.

11. 5.

CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI,
BONETTI MATTINZOLI PIERA,
RICCI, FRACCHIA, FAENZI.

CASTOLDI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTOLDI. L'articolo 11 regola gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi aventi recapito in pubbliche fognature.

Nel testo di questo articolo elaborato dalla Commissione non ci sembra sufficientemente precisato che le autorità che gestiscono il depuratore finale a valle possono soltanto porre limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella C. E per questo che abbiamo proposto queste aggiunte, le quali tendono a fare in modo che, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, tutti i recapiti in pubbliche fognature siano comunque e in ogni caso conformi ai limiti di accettabilità della tabella C; e che questi limiti possano anche essere ulteriormente ristretti dai comuni o consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

Noi riteniamo infatti che i nuovi insediamenti produttivi che abbiano recapito nelle pubbliche fognature siano già avvantaggiati rispetto a quelli che scaricano autonomamente, visto che i nuovi devono adeguarsi unicamente ai limiti previsti dalla tabella C e non a quelli previsti dalla tabella A. E quindi chiaro che al di sotto di tale limite non si possa assolutamente andare.

Poiché però riteniamo che il secondo comma renda piuttosto dubbia l'interpretazione del primo, così come era formulato

nel testo varato a maggioranza dalla Commissione, chiediamo ora che sia specificato che, prima ancora dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato, i comuni e i consorzi possano stabilire limiti di accettabilità più restrittivi di quelli previsti dalla tabella C. In questo modo non si penalizzano i nuovi insediamenti produttivi che intendano confluire con i loro scarichi in pubbliche fognature (considerando che questi insediamenti sono già avvantaggiati dal fatto di dover rispettare solo la tabella C e non la tabella A), mentre si dà ai comuni o consorzi che gestiscono l'impianto finale l'effettivo potere di garantire la migliore gestione dell'impianto stesso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo capoverso.

11. 9.

GUARRA, FRANCHI, PARLATO, MARTINAT, ZANFAGNA, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE.

PARLATO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARLATO. Leggendo il contenuto di questo articolo 11, noi troviamo confermate tutte le nostre obiezioni al provvedimento che, così come è stato predisposto, diventa uno strumento utilissimo in mano ad un certo clientelismo decentrato ed anche funzionale alla volontà di non risolvere i problemi che purtroppo da tre anni si trascinano, non soltanto insoluti, ma aggravati dalla carente funzionalità della legge stessa.

Ecco perché noi abbiamo proposto la soppressione del secondo capoverso di questo articolo; mai come in questo capoverso si debbono registrare delle possibilità assolutamente assurde conferite alla discrezionalità locale, con l'effetto, ovvio e conseguente, che qualunque ipotesi terapeutica, che questa legge doveva affron-

tare, sarà vanificata nei tempi interlocutori, rispetto al momento in cui sarà realizzato il depuratore centralizzato.

Chiediamo la soppressione di questo capoverso perché ci sembra assurda la frase: «tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione». È un frase che dice tutto e per la quale si dovrebbe avere riguardo di tutto, si dovrebbe considerare tutto e si dovrebbe verificare la condizione dell'esistenza di certi presupposti, per dare poi in pratica via libera ai comuni per intervenire nella maniera che sappiamo, aperta piuttosto alle esigenze del singolo che a quelle della collettività, e volta ad una operazione clientelare di basso rango, piuttosto che alle esigenze della collettività in senso lato.

Riteniamo, perciò, che sia proprio questa seconda parte dell'articolo, insieme a tante altre parti della legge, a vanificare lo scopo stesso della legge e a mostrarcela per quello che abbiamo sempre ritenuto e cioè per una ipotesi sostanziale di differire le soluzioni che la legge Merli avrebbe dovuto affrontare, aggiungendo inoltre all'ulteriore aggravarsi del fenomeno un nuovo spazio aperto al clientelismo degli enti locali, che è assolutamente inaccettabile e in relazione al quale noi chiediamo, appunto, la soppressione di questa facoltà discrezionale che è del tutto contraria alla capacità effettiva di risolvere definitivamente i problemi dell'inquinamento idrico.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

I comuni e i consorzi gestori di impianti centralizzati di depurazione stabiliscono, anche prima dell'entrata in funzione degli stessi, limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti l'impianto stesso, che devono essere approvati dalla regione entro 60 giorni dalla loro presentazione, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi affluenti e di quelle degli impiant-

ti di depurazione in costruzione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro il periodo massimo di 90 giorni dalla data di approvazione da parte della Regione.

11. 8. CATALANO.

L'onorevole Catalano ha facoltà di svolgerlo.

CATALANO. Ritengo che questo emendamento sia assorbito da quelli presentati dal collega Ciuffini, che perseguono la stessa finalità e che sono informati alla stessa logica; pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo capoverso, dopo le parole: limiti di accettabilità, aggiungere le seguenti: più restrittivi di quelli previsti dalla medesima tabella C.

11. 4.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo capoverso, dopo le parole: tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione, aggiungere le seguenti: nonché delle caratteristiche dei singoli scarichi, rilevate dall'organo tecnico di vigilanza.

11. 6.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 1° marzo 1980, si applicano esclusivamente le norme di cui al primo periodo del numero 2 del presente articolo.

11. 7.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di svolgerli.

CICCIOMESSERE. L'emendamento 11. 4 è praticamente analogo all'emendamento Ciuffini 11. 5, mentre l'emendamento 11. 6 è soltanto una precisazione tecnica. L'emendamento 11. 7, poi, vuole costituire una soluzione subordinata; infatti abbiamo presentato questo emendamento nel caso che non passasse il mio emendamento 11. 1 o i successivi nostri emendamenti. Questo emendamento costituisce un'ultima spiaggia in quanto si fissa, almeno, il tempo entro il quale, se il depuratore centralizzato non è stato costruito, debbono valere le norme di cui al punto 2 dell'articolo 12 della legge n. 319. Abbiamo previsto come ultima data quella del 1° marzo 1980, che è anche la data fissata per la proroga che la maggioranza della Commissione ha concesso per la costruzione degli impianti centralizzati di depurazione.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

In ogni caso, se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in

tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano le norme di cui al primo periodo del numero 2 del presente articolo.

11. 10.

All'alinea, sopprimere le parole: del primo comma.

11. 11.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli, ed è pregato altresì di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 11.

PORCELLANA, *Relatore*. Signor Presidente, questo articolo 11, nel suo complesso, non ha visto concorde la Commissione, se non sugli emendamenti 11. 10 e 11. 11 presentati dalla Commissione stessa, che raccomando all'approvazione della Camera.

L'emendamento della Commissione 11. 10 è senz'altro opportuno, perché stabilisce un termine entro il quale l'impianto centralizzato di depurazione deve entrare in funzione. Dopo tale data, qualora l'impianto centralizzato non fosse entrato in funzione, tutto rientrerebbe nei limiti tabellari previsti dalla legge.

Per correttezza, nello svolgimento del mio compito di relatore, non posso esprimere un parere a nome della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11, in quanto su tali emendamenti non abbiamo proceduto ad una votazione in seno alla Commissione stessa.

Se mi consente, signor Presidente, posto che ho la parola, vorrei far rilevare che l'emendamento Ciccimessere 11. 1, soppressivo dell'intero articolo, porterebbe in realtà alla ripetizione dell'articolo corrispondente della legge n. 319, con una sola differenza: e cioè che, mentre nella legge n. 319 si parlava di « consorzi intercomunali », qui si parla di « consorzi », in quanto in articoli precedenti abbiamo aggiunto ai consorzi intercomunali anche consorzi aventi caratteristiche diverse. Questa valutazione credo rientri in quella discrezionalità che può caratterizzare il mio in-

tervento. Non posso aggiungere altre considerazioni e mi rimetto pertanto al parere dell'Assemblea per gli altri emendamenti presentati all'articolo 11.

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 11. 11 della Commissione, si tratta di una questione meramente tecnica. Anche di questo emendamento raccomando l'approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 11. 10 e 11. 11 della Commissione; parere contrario agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ciccimessere 11. 1, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso all'Assemblea.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 11. 11 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ciuffini 11. 2, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ciuffini 11. 3, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Guarra 11. 9, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso all'Assemblea.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento CiccioMessere 11. 4, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso all'Assemblea.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ciuffini 11. 5, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento CiccioMessere 11. 6, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso all'Assemblea.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento CiccioMessere 11. 7, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso all'Assemblea.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 11. 10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12, del quale do lettura:

« La lettera *b*) del numero 2 dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1976, n. 319, è sostituita dalla seguente:

" *b*) dalla data di attivazione dello impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire

limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti l'impianto stesso che devono essere approvate dalla Regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dello impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte delle regioni".

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

" Le stesse norme di cui al precedente numero 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui al successivo articolo 14, purché ciò avvenga entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge " ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 1.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESARI ALESSANDRO.

L'onorevole CiccioMessere ha facoltà di svolgerlo.

CICCIOMESSERE Dell'articolo 12 noi proponiamo la soppressione. Ricordo ai colleghi che l'articolo 12 si riferisce all'articolo 13 della legge n. 319 e riguarda gli scarichi degli insediamenti produttivi già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Anche con l'articolo 12 del testo in esame si stabilisce una deroga ai livelli tabellari ed alle modalità stabilite dalla legge, cioè sostanzialmente si stabilisce che gli insediamenti produttivi che scaricano nelle pubbliche fognature pos-

sono, sulla base di decisioni dei comuni o dei consorzi, non essere obbligati a depurare nei termini previsti dalla legge medesima e cioè a depurare ai livelli di cui alla tabella C.

Va detto che questa deroga non soltanto è prevista per coloro che scaricano nelle pubbliche fognature, ma è prevista anche « sulla speranza », e credo che ciò sia apparso con chiarezza sui giornali. In pratica attraverso l'ultimo comma dell'articolo 12 si prevede che queste stesse deroghe valgano anche per gli scarichi che dovranno sfociare in pubbliche fognature sulla base dei programmi comunali di cui al successivo articolo 14; cioè basta che nel programma comunale sia prevista la costruzione di una fognatura o l'allacciamento per consentire a quegli insediamenti produttivi una deroga ai termini previsti dalla legge.

Io credo che la Camera, così come ha già fatto per l'articolo 11 — cioè per gli insediamenti produttivi realizzati successivamente all'entrata in vigore di questa legge — non debba accogliere alcuna deroga anche per gli insediamenti produttivi realizzati prima di tale entrata in vigore. Per questo noi proponiamo la soppressione dell'intero articolo, ritenendo che quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 319 sia sufficiente per garantire i problemi relativi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 8.

SUSI, QUERCI, SANTI, REINA.

L'onorevole Susi ha facoltà di svolgerlo.

SUSI. Noi siamo per la soppressione dell'articolo 12. Siamo d'accordo con alcune delle considerazioni svolte dal collega Cicciomessere e riteniamo che sia da respingere l'attribuzione ai comuni della facoltà di stabilire norme e limiti anche prima dell'entrata in funzione degli impianti centrali di depurazione per quan-

to riguarda gli scarichi industriali in pubbliche fognature.

Noi abbiamo definito questo emendamento una specie di deroga della speranza, cioè basata sulla vaga presunzione che l'impianto si farà in un futuro non precisato, concedendo, di fatto, all'industria di sottrarsi alle precise norme sui limiti di accettabilità contenuti nelle tabelle annesse alla legge. Per questi motivi, auspichiamo che l'articolo 12 venga soppresso.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Le stesse norme di cui al numero 2 del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui all'articolo 14, purché lo scarico avvenga nelle pubbliche fognature entro il 31 dicembre 1980 ».

12. 6.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici intende illustrarlo?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi riservo di farlo in sede di parere sugli emendamenti presentati all'articolo 12, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

La lettera b) del numero 2 dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituita dalla seguente:

« b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso, che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dello impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte delle regioni.

I comuni e loro consorzi, ove abbiano adottato le procedure di cui al capoverso precedente, devono realizzare l'impianto centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione della regione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. I finanziamenti relativi alla costruzione degli impianti centralizzati, ove approvati dalla regione, devono avere carattere di assoluta priorità.

In ogni caso, se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano esclusivamente le norme di cui alla lettera a) del numero 2) del presente articolo ».

L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Le stesse norme di cui al numero 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui all'articolo 14, purché ciò avvenga entro il 31 dicembre 1980 ».

12. 10.

All'alinea, dopo le parole: del numero 2, aggiungere le seguenti: del primo comma.

12. 11.

La Commissione ha inoltre presentato il seguente subemendamento al suo emendamento 12. 10:

Al primo comma, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:

I consorzi costituiti tra enti pubblici e quelli costituiti tra enti pubblici e pri-

vati, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, modificata dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, qualora dimostrino di aver avviato opere per il convogliamento e la depurazione degli scarichi, possono completarle entro e non oltre il 31 dicembre 1981.

0. 12. 10. 1.

L'onorevole relatore intende illustrarli ?

PORCELLANA, *Relatore*. Mi riservo di illustrarli in sede di espressione del parere sugli altri emendamenti presentati all'articolo 12.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

I comuni ed i consorzi gestori di impianti centralizzati di depurazione stabiliscono, anche prima dell'entrata in funzione degli stessi, limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso, che devono essere approvati dalla regione entro 60 giorni dalla loro presentazione, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi affluenti e di quelle degli impianti di depurazione in costruzione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro il periodo massimo di 90 giorni dalla data di approvazione da parte della regione.

12. 7.

CATALANO.

L'onorevole Catalano ha facoltà di svolgerlo.

CATALANO. Poiché concordo con le argomentazioni espresse dai colleghi Ciccio-messere e Susi, che hanno illustrato i loro emendamenti 12. 1 e 12. 8, ritiro il mio emendamento 12. 7.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Catalano. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, secondo capoverso, dopo le parole: tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione, aggiungere le seguenti: nonché delle caratteristiche dei singoli scarichi, rilevate dall'organo tecnico di vigilanza.

12. 2.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al primo comma, secondo capoverso, dopo le parole: limiti di accettabilità, aggiungere le seguenti: più restrittivi di quelli previsti dalla tabella C.

12. 3.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al primo comma, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

In ogni caso, se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 1° marzo 1980, si applicano esclusivamente le norme di cui alla lettera a) del numero 2) del presente articolo.

12. 4.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MA-

RIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di svolgerli.

CICCIOMESSERE. L'emendamento 12. 2 è prettamente tecnico. Per quanto riguarda l'emendamento 12. 3, esso è identico all'emendamento presentato dal gruppo comunista per quanto riguarda l'articolo 11. Noi ammettiamo l'intervento più restrittivo di quello contemplato nella tabella C da parte dei comuni e consorzi e non l'intervento che sostanzialmente, come di fatto capiterà, ammetterà il libero scarico degli insediamenti produttivi nelle pubbliche fognature.

L'emendamento 12. 4 è subordinato alla reiezione del mio emendamento 12. 1. Con esso stabiliamo, per lo meno, il termine entro il quale deve essere costruito questo depuratore, superato il quale devono valere le norme previste dall'articolo 13 della legge n. 319 e cioè l'obbligo, prima dell'entrata in funzione dell'impianto di depurazione centralizzato, di adeguamento ai livelli della tabella C.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

I comuni e loro consorzi, ove abbiano adottato i provvedimenti di cui al capoverso precedente, devono realizzare l'impianto centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione della regione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. I finanziamenti relativi alla costruzione degli impianti centralizzati, ove approvati dalla regione, devono avere carattere di assoluta priorità.

12. 5.

CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATINZOLI PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

CASTOLDI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Castoldi.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

12. 9.

GUARRA, MARTINAT, FRANCHI, PARLATO, ZANFAGNA, BAGHINO, AB-BATANGELO, CARADONNA, DEL DONNO, LO PORTO.

MARTINAT. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAT. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, la richiesta del nostro gruppo di sopprimere il secondo comma dell'articolo 12 è evidenziata dalla natura dell'articolo stesso. Anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, i comuni hanno la facoltà di stabilire i limiti di accettabilità. Cioè, si demanda ai comuni, sentite le regioni, l'attestabilità delle norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso.

Ritengo che questo fatto sia di estrema discrezionalità: in molti casi analoghi (non in questo, non essendo varata la legge) ciò ha comportato processi per corruzione e per interessi privati in atti d'ufficio.

Proprio contro l'ondata di pesante attacco giustamente derivante dalla pubblica opinione in ordine alla carente credibilità dell'istituto parlamentare, dati gli evidenti e purtroppo frequenti casi di corruzione di personaggi politici, il Parlamento dovrebbe dare una dimostrazione ferma, evitando l'adozione di questo comma appunto per la discrezionalità estrema che verrebbe data a comuni e regioni. Chiedo dunque che tale comma sia soppresso ed insisto per la votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di illustrare gli emendamenti della

Commissione ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 12.

PORCELLANA, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti Ciccio-messere 12. 1 e Susi 12. 8; l'emendamento 12. 10 della Commissione, come avevo già riferito per un altro articolo, tende a privilegiare la costituzione degli impianti consortili, dato che non si ritiene positivo — oltre che sicuramente antieconomico — il pullulare di piccoli impianti di depurazione. Vorrei però rispondere a chi ha sostenuto che questa è una speranza in un futuro non precisato: esistono invece precise norme e date entro le quali l'impianto centralizzato deve entrare in funzione!

La Commissione è contraria agli emendamenti Catalano 12. 7, Ciccio-messere 12. 2, 12. 3 e 12. 4, nonché all'emendamento Guarra 12. 9. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento della Commissione 12. 10, che assorbe l'emendamento 12. 6 del Governo.

La Commissione ha presentato, per una questione meramente tecnica, l'emendamento 12. 11, mentre ha presentato il subemendamento 0. 12. 10. 1 relativo alla legge speciale di Venezia, per uniformarla alla più generale normativa degli scarichi. Per entrambe queste proposte emendative sollecita il voto favorevole della Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere contrario agli emendamenti Ciccio-messere 12. 1, Susi 12. 8 e accetto l'emendamento della Commissione 12. 10. Sono contrario agli emendamenti Ciccio-messere 12, 2, 12. 3 e 12. 4. Sono contrario all'emendamento Guarra 12. 9 e ritiro l'emendamento del Governo 12. 6, che ritengo assorbito dall'emendamento della Commissione 12. 10; sono favorevole al subemendamento della Commissione 0. 12. 10. 1 e all'emendamento della Commissione stessa 12. 11.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti CiccioMessere 12. 1 e Susi 12. 8, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Avverto che l'emendamento della Commissione 12. 11 è da ritenere riferito al nuovo testo dell'articolo 12 predisposto dalla Commissione stessa con il suo emendamento 12. 10.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento della Commissione 12. 11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0. 12. 10. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 12. 10, interamente sostitutivo dell'articolo 12, accettato dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento testè approvato.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 12. Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

« Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

” La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sarà definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4 della presente legge. Le regioni, nel definire tale disciplina, terranno conto dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi degli stessi piani di risanamento.

Fino alla definizione di tale disciplina le regioni, attraverso propri organi sanitari, adottano le misure necessarie a tutela della salute pubblica, secondo quan-

to previsto dal terzo comma dell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato dal ministro dell'agricoltura e foreste, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili ai sensi dell'articolo 1-*quater* della legge 8 ottobre 1976, n. 690 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

13. 1. CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI.

L'onorevole Castoldi intende svolgerlo ?

CASTOLDI. Lo ritiriamo, signor Presidente, perché lo riteniamo assorbito dall'emendamento della Commissione 13. 9.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

13. 6. CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole CiccioMessere ha facoltà di svolgerlo.

CICCIOMESSERE. Insistiamo su questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti ci-

vili che non recapitano in pubbliche fognature sarà definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4 ».

13. 7.

GUARRA, FRANCHI, PARLATO, MARTINAT, ZANFAGNA, MACALUSO, MENNITTI, PELLEGATTA, PIROLLO, RALLO.

PARLATO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARLATO. Il nostro emendamento, in effetti, tende ad eliminare la seconda parte dell'articolo 13, perché laddove si parla di disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature di insediamenti civili, si fa riferimento ad una normativa che dovrà essere emessa in relazione al piano generale di risanamento delle acque.

La dizione dell'articolo nel testo della Commissione presta secondo noi il fianco ad una serie di varchi pericolosissimi, in particolare laddove si dice che le regioni « terranno conto dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi degli stessi piani di risanamento »; frasi, queste, oscure, non definite, suscettibili cioè di dare spazio notevolissimo ad eventuali « situazioni locali ».

Ove fosse approvato l'articolo 13 nel testo della Commissione, noi andremmo a vanificare il senso, il contenuto medesimo, di una parte di estrema rilevanza della legge in tema di inquinamento delle acque. Sappiamo infatti quanta consistenza abbiano tipi di inquinamento che derivano dagli insediamenti urbani, specie quando questi, nella diffusa e confusa crescita urbana delle città, spesso allineata con fenomeni di inquinamento edilizio, non abbiano la possibilità di collegarsi direttamente a pubbliche fognature.

Sappiamo cioè che una parte notevolissima dell'inquinamento delle falde freatiche è causata soprattutto dagli insediamenti edilizi abusivi, per la loro impossibilità di collegarsi, in concreto, alle pubbliche fognature.

Se in pratica, dunque, dovesse aver corso quanto viene proposto dall'articolo 13, nella sua interezza, le situazioni locali potrebbero avere determinate conseguenze in ordine all'applicazione della legge. Parlo di situazioni locali; potremmo sceglierne una delle tante. Ogni città italiana ha il suo dramma in materia, sotto l'aspetto della diffusa crescita (come un bubbone) di una edilizia abusiva, alcune volte speculativa, altre volte residenziale, per colmare carenze del Governo. Così che non si avrebbe la possibilità, in una prospettiva forse anche di medio termine, di recapitare le acque in questione nell'ambito di un piano di risanamento effettivo. Si sono, infatti, aperte una serie di concessioni alle situazioni locali, le quali, appunto, potrebbero poi vanificare gli stessi effetti della legge.

Queste sono le ragioni per le quali riteniamo ci si debba limitare alla dizione che proponiamo, senza aprire ulteriori spazi al fenomeno che ho sottolineato. Tra l'altro, non possiamo non osservare, non sappiamo se si tratti di un articolo mancante o di una definizione... Signor Presidente, vorrei che il Governo ascoltasse quel che sto dicendo, altrimenti non avrò risposta!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Parlato chiede l'attenzione del Governo. Vi sono due esigenze che si sovrappongono. Proseguo, onorevole Parlato.

PARLATO. Dicevo che vi è un punto il quale sembrerebbe unicamente una eccezione di carattere formale, ma che ritengo necessiti di un approfondimento. Mi riferisco alla espressione, contenuta nell'articolo 13, « fino alla definizione di tale disciplina, le regioni, attraverso propri organi sanitari... ». Non è scritto, nell'articolo in questione, « attraverso i propri organi sanitari »; cosicché sembrerebbe che la legge apra uno spazio alla realizzazione di non so quali organi, che dovrebbero essere funzionali agli scopi della norma in argomento. Ripeto che l'espressione « attraverso propri organi sanitari » sembrerebbe far riferimento ad organismi che

dovrebbero nascere, svilupparsi ed operare proprio in relazione all'articolo 13. Riten- go che — pur respingendo da parte nostra qualunque ipotesi di accettazione di que- sta parte dell'articolato — si sarebbe do- vuto dire: «attraverso i propri organi sanitari». Abbiamo detto che diversa è la competenza sulla quale la legge in esa- me deve poggiare, quella, cioè, dei labo- ratori provinciali di igiene e profilassi. Ove restasse l'espressione cui mi sono ri- ferito, sembrerebbe chiaro che si debba dar luogo alla costituzione di un deter- minato organo, con le conseguenti assun- zioni, per risolvere un problema in verità marginale, quando quest'ultimo può essere gestito e definito dagli organi sanitari com- petenti, quelli delle province.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il se- guente:

Il Comitato interministeriale di cui al- l'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato dal Ministro dell'agri- coltura e foreste, d'intesa con la Com- missione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro 90 giorni dall'entrata in vi- gore della presente legge provvede a de- finire la distinzione tra insediamenti pro- duttivi e civili in base alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi.

L'articolo 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, è abrogato.

Gli insediamenti definiti come produt- tivi in base alla delibera di cui al primo comma del presente articolo e considerati in precedenza come insediamenti civili in base all'articolo 1-*quater* del citato de- creto-legge 10 agosto 1976, n. 544, devono presentare entro 90 giorni dalla data della delibera di cui sopra il programma di cui al primo comma dell'articolo 3.

Entro i 90 giorni successivi le regio- ni autorizzano, con le procedure e le mo- dalità di cui al predetto articolo 3, il programma. Agli insediamenti produttivi

sono concessi, sulla base dei programmi presentati, i finanziamenti previsti negli articoli 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché 4-*bis* e seguenti della pre- sente legge.

Gli insediamenti definiti produttivi, di cui al secondo comma del presente arti- colo, devono essere adeguati alle prescri- zioni della legge 10 maggio 1976, n. 319, entro due anni a decorrere dalla data della delibera del Comitato interministe- riale di cui al primo comma.

13. 4. SUSI, QUERCI, SANTI, REINA.

L'onorevole Susi ha facoltà di svol- gerlo.

SUSI. Il nostro emendamento vuole evitare che la distinzione tra insediamenti produttivi e insediamenti civili avvenga sulla base di criteri politici, così come potrebbe accadere (ed è già accaduto) vi- gendo la legge Merli. Affermiamo, al con- trario, che detta distinzione debba essere effettuata con riferimento alle caratteristi- che qualitative e quantitative degli scarichi. Proponiamo, dunque, l'abrogazione dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544. Sulla base di tale nuova distinzione, gli insediamenti definiti come produttivi debbono essere riferiti ad un certo meccanismo. Prevediamo che en- tro i 90 giorni successivi le regioni auto- rizzino, con le procedure e le modifiche di cui all'articolo 3, il programma. Pre- vediamo inoltre che agli insediamenti pro- duttivi siano concessi i finanziamenti pre- visti negli articoli 20 della legge n. 319, nonché 4-*bis* e seguenti della presente legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il se- guente emendamento:

Sostituire il terzo comma con i se- guenti:

Il Comitato interministeriale, di cui al- l'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato dal Ministro dell'agricol- tura e foreste, emana criteri di cui ten- gono conto le regioni per la regolamenta- zione degli scarichi provenienti dalle im- prese agricole.

Le imprese agricole definite tali dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, operanti su aziende per produzioni zootecniche e comunque per allevamento, sono considerate insediamenti civili, secondo quanto stabilito dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690. Alle medesime imprese non si applica l'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

13. 5.

EBNER.

L'onorevole Ebner ha facoltà di svolgerlo.

EBNER. Lo ritiro, signor Presidente, poiché lo ritengo assorbito dall'emendamento della Commissione 13. 9. Mi auguro che venga accolto l'emendamento Pellizzari 13. 8, che tratta della stessa materia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: integrato dal Ministro dell'agricoltura e foreste, aggiungere le seguenti: e sentite le regioni.

13. 2. CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI.

CASTOLDI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTOLDI. Poiché viene affidato al Comitato dei ministri previsto dall'articolo 3 della legge n. 319 il compito di definire, entro 90 giorni, quali insediamenti agricoli debbano ritenersi « civili » e quali invece « produttivi », riteniamo che tale Comitato debba sentire anche le regioni, così da pervenire ad una regolamentazione omogenea, aderente anche alle disposizioni già emanate da alcune regioni.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: agricoltura e foreste, aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

13. 8. PELLIZZARI, BALZARDI, CARLOTTO, MORA, RUBINO, BORTOLANI.

L'onorevole Pellizzari ha facoltà di svolgerlo.

PELLIZZARI. Credo che il nostro emendamento debba essere considerato nel contesto dell'ultimo comma dell'articolo 13, in cui si cita l'articolo 1-*quater* della legge 8 ottobre 1976, n. 690: quella legge prevede infatti che siano considerati insediamenti civili le aziende agricole così definite dall'articolo 2135 del codice civile. È indubbio che quell'articolo, come del resto gran parte del codice, risente della età e che grossi mutamenti si sono nel frattempo verificati nelle attività agricole. Per questo motivo, essendo già nate parecchie discussioni per quanto attiene al parere delle diverse amministrazioni dello Stato sull'applicazione del citato articolo del codice civile, riteniamo opportuno che il Comitato dei ministri, di cui all'articolo 3 della legge n. 319 del 1976, ascolti anche il parere delle organizzazioni professionali.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: entro novanta giorni, con le seguenti: entro sessanta giorni.

13. 3.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici intende svolgerlo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: terranno conto, aggiun-

gere le seguenti: delle direttive all'uopo fissate dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, di intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro il 31 marzo 1980.

13. 9.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo, ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 13.

PORCELLANA, *Relatore*. Invito la Camera ad approvare l'emendamento 13. 9 della Commissione. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Ciuffini 13. 2, Pellizzari 13. 8 e 13. 3 del Governo; contrario sugli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta gli emendamenti 13. 9 della Commissione, Ciuffini 13. 2 e Pellizzari 13. 8. Raccomanda all'approvazione della Camera l'emendamento del Governo 13. 3. È contrario agli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ciomessere 13. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Guarra 13. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 13. 9 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Susi 13. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ciuffini 13. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pellizzari 13. 8, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13. 3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo 13-bis:

Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:

« Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela della igiene ambientale, previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sino all'attuazione dei presidi e servizi multizonali di cui al comma precedente, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi ».

13. 01.

CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI,
BONETTI MATTINZOLI PIERA,
RICCI, FRACCHIA, FAENZI.

BONETTI MATTINZOLI PIERA. Ritiro l'articolo aggiuntivo Ciuffini 13. 01, che considero assorbito dall'articolo aggiuntivo 13. 02 della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo 13-bis:

Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:

« Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela della igiene ambientale, previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sino all'attuazione dei presidi e servizi multizonali di cui al comma precedente, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi ».

13. 02.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

PORCELLANA, Relatore. Raccomando alla Camera l'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo 13. 02 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13. 02 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, chiedo loro un attimo di attenzione. La Camera, nel corso dell'esame dell'articolo 4, ha approvato il subemendamento Susi 0. 4. 15. 1 all'emendamento 4. 15 della Commissione, che è stato poi, a sua volta, approvato nel testo così modificato. Il subemendamento Susi 0. 4. 15. 1, nel testo stampato, al secondo comma così recitava: « Ferma restando la competenza delle regioni a concedere i contributi di cui al comma pre-

cedente, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino all'ammontare complessivo di lire 200 miliardi... ». Si tratta di un errore materiale di stampa, poiché il subemendamento, che ho qui nel testo scritto a mano e presentato dall'onorevole Susi, reca la cifra di 2 mila miliardi.

Devo aggiungere che la Camera ha evidentemente votato sui 2 mila miliardi poiché anche il testo dell'intervento governativo svolto dal sottosegretario al tesoro, onorevole Tarabini, così recita: « L'onere dei 2 mila miliardi viene assunto per intero a carico del bilancio dello Stato ». L'errore materiale verrà pertanto corretto, ma era mio dovere fare questa precisazione all'Assemblea per evitare ogni equivoco.

SULLO, Presidente della Commissione. Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, Presidente della Commissione. Come Presidente della IX Commissione (Lavori pubblici), confermo quanto è stato testè detto dal Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 14, del quale do lettura:

« All'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319:

Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dalla presente legge sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Per le autorizzazioni da accordarsi dal Comitato dei ministri si applicano le disposizioni contenute nella legge 15 novembre 1973, n. 765 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:

Con decreto del ministro dei lavori pubblici è determinata la tabella degli importi che il richiedente è obbligato a versare a titolo di deposito, in relazione alla consistenza dell'opera.

14. 1. GUARRA, MARTINAT, PARLATO, FRANCHI, ZANFAGNA, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.

MARTINAT. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAT. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, con questo emendamento chiediamo la modifica dell'articolo 14 in quanto riteniamo che ci si trovi di nuovo di fronte ad un caso di discrezionalità che porta alle forme di clientelismo tipiche, di costume, di questo regime. Pertanto, proprio per la serietà del Parlamento, chiediamo che questo emendamento sia accolto nel testo da noi presentato in modo da determinare una tabella precisa e affinché ci sia l'obbligo di questo versamento, mentre nell'articolo in oggetto ciò è demandato alla discrezionalità dell'autorità competente.

Come noi sappiamo, così come precedentemente hanno già detto i miei colleghi, questa è una legge che, nata per salvare Cefis dalle patrie galere, viene oggi emendata con questa nuova legge che lascia un'ampia discrezionalità alle regioni, per cui ci troveremo a dover discutere, fra non molto, di interventi della magistratura per operazioni di clientelismo. Per concludere, insistiamo per la votazione di questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

PORCELLANA, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Guarra 14. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo della Commissione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente articolo 14-bis:

Dopo l'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto il seguente:

« ART. 20-bis. — Chiunque, essendo titolare di uno scarico di un insediamento produttivo, disattivando senza necessità l'impianto di depurazione provoca afflusso di acque, di materiali di scarico aventi caratteristiche superiori ai limiti di tollerabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti o provoca un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in occasione di necessarie disattivazioni degli impianti suddetti, non provvede ad interrompere il flusso dello scarico.

Se dal fatto deriva grave danno per la pubblica igiene, per la tutela della pesca, per il patrimonio zoologico ed ittico, la pena è della reclusione da due a sette anni.

Le pene sono aumentate se l'impianto disattivato è costruito in tutto o in parte con le agevolazioni ed i contributi di cui alla presente legge ».

14. 01. CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole CiccioMessere ha facoltà di illustrarlo.

CICCIOMESSERE. Il senso di questo articolo aggiuntivo, che spero verrà approvato dalla Camera, è abbastanza chiaro. Esiste un fenomeno delinquenziale piuttosto noto a tutti i colleghi, che vanifica del tutto il dettato legislativo. Ci troviamo di fronte, cioè, a delle situazioni nelle quali, pur in presenza di impianti di depurazione, gli scarichi continuano ad inquinare semplicemente perché l'imprenditore ritiene più conveniente non far funzionare gli impianti stessi.

Per questo tipo di reato, credo sia necessario aumentare le pene già previste dalla legge n. 319, stabilendo una precisa normativa che colpisca questi personaggi, i quali recano un danno tanto più grave dal momento che questi depuratori sono installati con il contributo dello Stato e delle regioni.

Con questo articolo aggiuntivo, quindi, prevediamo l'introduzione di precise sanzioni per quelle fattispecie di reato che si riferiscono a questa ipotesi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente articolo 14-bis:

Al secondo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo le parole: « ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 25 », sono aggiunte le seguenti: « ovvero non ottempera agli ordini delle autorità sanitarie competenti emanati in base all'articolo 26, ultimo comma ».

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono soppresse le parole: « Nei casi previsti dai due commi precedenti ».

Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole: « previsti al primo e secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « previsti al primo, secondo e terzo comma ».

14. 03. **SUSI, QUERCI, SANTI, REINA.**

L'onorevole Susi ha facoltà di illustrarlo.

SUSI. Ritiro il primo comma di questo nostro articolo aggiuntivo 14. 03. Mantengo, invece, il secondo ed il terzo comma, in quanto essi contribuiscono a chiarire la portata dell'articolo 14.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente articolo 14-ter:

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono soppresse le seguenti parole: « Nei casi previsti dai due commi precedenti ».

Al quarto comma dell'articolo 21 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole: « previsti al primo e secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « previsti al primo, secondo e terzo comma ».

14. 02. **CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESARI ALESSANDRO.**

L'onorevole CiccioMessere ha facoltà di illustrarlo.

CICCIOMESSERE. Si tratta di un articolo aggiuntivo sostanzialmente identico al secondo e terzo comma dell'articolo aggiuntivo Susi 14. 03, e prevede la precisa definizione di una fattispecie di reato, che nel testo della legge n. 319 può essere interpretata come semplice aggravante, cioè il superamento dei limiti tabellari.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

ART. 14-ter.

Dopo l'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto il seguente:

« **ART. 21-bis.** — Alla stessa pena di cui al precedente articolo soggiace chi

non si adegua agli obblighi stabiliti dalla seconda parte del terzo comma, dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 9 ».

14. 04.

SUSI, QUERCI, SANTI, REINA.

ART. 14-*quater*.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Coloro che effettuano scarichi già esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Per gli scarichi in mare aperto debbono essere osservate le prescrizioni stabilite nell'articolo 11, terzo comma, della presente legge ».

14. 05.

SUSI, QUERCI, SANTI, REINA.

L'onorevole Susi ha facoltà di illustrarli.

SUSI. Con l'articolo aggiuntivo 14. 04 prevediamo l'introduzione di sanzioni penali per alcuni reati. Con l'articolo aggiuntivo 14. 05 prevediamo l'introduzione di misure necessarie per evitare che si verifichi un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e che ciò riguardi coloro che effettuano scarichi già esistenti provenienti da insediamenti sia produttivi che civili.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi ?

PORCELLANA, *Relatore*. La Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo CiccioMessere 14. 01. Esprime parere favorevole alla parte residua (commi secon-

do e terzo) dell'articolo aggiuntivo Susi 14. 03 e all'identico articolo aggiuntivo CiccioMessere 14. 02. La Commissione esprime, invece, parere contrario agli articoli aggiuntivi Susi 14. 04 e 14. 05.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il parere espresso dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo CiccioMessere 14. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione i commi secondo e terzo dell'articolo aggiuntivo Susi 14. 03 e l'identico articolo aggiuntivo CiccioMessere 14. 02, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Susi 14. 04, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Susi 14. 05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

« Le entrate derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo 3, da contabilizzarsi distintamente nel bilancio dei comuni o dei consorzi intercomunali, devono essere utilizzate unicamente per l'espletamento dei servizi pubblici previsti dalla legge 10 maggio 1976, numero 319 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: articolo 3, aggiungere le seguenti: nonché quelle derivanti dalla

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

applicazione dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

15. 1.

CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI,
BONETTI MATTINZOLI PIERA,
RICCI, FRACCHIA, FAENZI.

L'onorevole Ciuffini ha facoltà di svolgerlo.

CIUFFINI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: articolo 3, aggiungere le seguenti: nonché quelle derivanti dalla applicazione dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

15. 2.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento presentato.

PORCELLANA, *Relatore*. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento della Commissione 15. 2, identico all'emendamento Ciuffini 15. 1, che la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta questi identici emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Ciuffini 15. 1 e 15. 2 della Commissione, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo modificato dagli identici emendamenti approvati.

(È approvato).

BORRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORRI. Vorrei proporre di sospendere la seduta per un quarto d'ora per consentire al Comitato dei nove di fare il punto della situazione.

PRESIDENTE. Purché l'Assemblea sia d'accordo. Ci è stato comunicato poco fa che la Conferenza dei capigruppo, che non so se sia ancora in corso o sia terminata, avrebbe deciso di proseguire le votazioni fino all'articolo 18 compreso; articolo che — mi diceva poco fa il Presidente della Commissione — pone un problema di una certa laboriosità e delicatezza, per rinviare poi la seduta a domani mattina per le ragioni che tutti i colleghi conoscono.

L'esperienza mi insegna che il quarto d'ora di sospensione può diventare di maggior lunghezza. Vorrei si sapesse bene quanto tempo di sospensione sia necessario, per evitare di trattenere i colleghi magari per un'ora e più, per poi tornare in Assemblea senza che si siano trovate delle intese: ciò è capitato molte volte. Può darsi che così non avvenga questa sera, ma mi sembra sia meglio lavorare con certezza dove si può e magari lasciare che il Comitato dei nove discuta per la seduta di domani mattina, che si potrebbe tenere alle 9 o alle 9,30, piuttosto che sospendere la seduta senza sapere quando e come sarà ripresa.

Mi permetto pertanto di chiedere al relatore se la sospensione possa consentire un acceleramento dell'*iter* del progetto di legge in esame.

PORCELLANA, *Relatore*. Signor Presidente, mi rendo conto — sebbene il mio parere sia del tutto superfluo — della argomentazione che lei ha svolto. Mi permetta di sottolineare la richiesta che il collega Borri le ha avanzato, perché, come lei ha già detto, esistono sull'articolo, e in particolare sull'articolo 18, posizioni diverse tra i singoli gruppi. Mi è difficile poter fare delle previsioni, però ritengo che questa breve interruzione —

le ripeto, però, che in caso di fallimento non me ne voglia, perché il mio è un auspicio, e null'altro — possa consentire tra l'altro, dopo tutta la giornata interamente dedicata al provvedimento, quel coordinamento di tutto l'articolato del disegno di legge che è indispensabile.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Porcellana, lei ritiene che ciò possa consentire di concludere questa sera stessa l'esame di questo provvedimento legislativo. Almeno la speranza sarebbe questa?

PORCELLANA, *Relatore*. Me lo auguro.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Mi permetto di dissentire dal collega relatore. Mentre sugli altri articoli che abbiamo già approvato esistevano problemi ancora in sospeso, credo che sull'articolo 18 discutiamo da circa un mese. Le varie posizioni sono chiare; non credo e non vedo come si possano risolvere in quindici minuti, quando non si sono risolte in un mese di discussione, di indagini conoscitive, eccetera. Sono quindi del parere di proseguire velocemente verso l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccio Messere, non pretendo che lei dica in Assemblea quali possano essere la prospettiva e i diritti del suo gruppo nello svolgimento dei lavori. Io però vorrei sperare che quando lei dice « proseguire velocemente », quella serie di emendamenti sull'articolo 18, che sono oltre una cinquantina — non ricordo con precisione — abbiano evidentemente la possibilità di essere votati con votazioni non qualificate. Altrimenti, se fossero avanzate richieste di votazioni qualificate, l'avverbio « velocemente » subirebbe quanto meno qualche blocco stradale.

CICCIOMESSERE. Evidentemente gli emendamenti decadrebbero, nel momento in cui fosse approvato il primo emenda-

mento. È questa la convinzione, la speranza del gruppo parlamentare radicale; in caso contrario, evidentemente, le cose cambierebbero.

CIUFFINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFINI. A fronte di una richiesta avanzata dai deputati del gruppo della DC, i deputati del gruppo comunista si erano dichiarati disponibili per una breve sospensione, purché tutti gli altri gruppi fossero d'accordo su di essa. Dal momento che il gruppo radicale si è dichiarato dissenziente, chiediamo che si prosegua nell'esame degli articoli del progetto di legge.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'articolo 16. Ne do lettura:

Alla tabella A, allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

La parola « Cianuri » del parametro 27 è sostituita dalle seguenti: « Cianuri totali ».

Le parole « Ammoniaca totale » del parametro 35 sono sostituite dalle seguenti: « Azoto ammoniacale ».

Le parole « Fenoli totali » del parametro 40 sono sostituite dalla seguente: « Fenoli ».

Alla nota riportata in corrispondenza del parametro 14 (Boro) è aggiunto il seguente periodo:

« Per gli scarichi a mare il limite è elevato a 10 mg/l. Tale limite si applica anche alla zona di foce ».

La nota riportata in corrispondenza del parametro 31 (Solfati) è sostituita dalla seguente:

« Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere, purché almeno sulla metà di

una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di concentrazione dei solfati ».

La nota riportata in corrispondenza del parametro 32 (Cloruri) è sostituita dalla seguente:

« Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di salinità ».

Alla nota riportata in corrispondenza del parametro 48 (Saggio di tossicità) è aggiunto il seguente periodo:

« Per gli scarichi di acque salmastre, marine e a salinità superiore a quella del mare, il saggio deve essere condotto con organismi marini, secondo le metodiche IRSA ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 16.

16. 5.

GUARRA, MARTINAT, FRANCHI, PARLATO, ZANFAGNA, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, LO PORTO, MACALUSO.

PARLATO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARLATO. Signor Presidente, gli articoli 16, 17 e 18, come è avvertito dalla sensibilità di tutti i colleghi della Camera, toccano gli aspetti più delicati del problema, perché il tipo di abbattimento e il tipo di sostanza che sono oggetto della vecchia legge Merli costituivano in effetti un parametro, non diciamo sufficiente, ma per lo meno vicino a raggiungere una certa adeguatezza, contro il quale si sono però scontrate le più vive resistenze da parte di certi settori industriali — ed è bene che lo diciamo qui con

molta chiarezza — sicché certe coperture appaiono estremamente sospette, perché quasi tutti, se non tutti, gli emendamenti proposti all'articolo 16 (e, via via, anche per quanto riguarda l'articolo 18; per non dire che l'articolo 17 addirittura, riferendosi alla tabella B della legge Merli, viene ad abolire questa stessa tabella) in effetti coprono l'interesse, che qui noi denunciavamo con molta chiarezza e fermezza, di salvaguardare chissà quali insediamenti produttivi, che potrebbe trovare convenienza, che potrebbe riversarsi anche sulla forza politica, la quale ha fatto queste proposte, per evitare che la severità (perché di severità si tratta, e severità doveva essere quella della legge Merli) venga in qualche modo mitigata.

È proprio questo tipo di discrasia, rispetto all'obiettivo che la legge si propone e che il disegno di legge dovrebbe (ma abbiamo visto che non lo fa) sottolineare che, ci consente di dire che, a nostro avviso, dovrebbe essere lasciato inalterato l'intero complesso della tabella A, così come inalterate dovrebbero restare le prescrizioni fissate tre anni or sono dalla legge Merli.

Ragionare in senso contrario, aprire la porta a più o meno compiacenti tolleranze, significa non voler risolvere — e lo abbiamo già detto in altre occasioni, anche in relazione a precedenti interventi sugli emendamenti a questo provvedimento — il problema gravissimo che quella legge e questo disegno di legge avrebbero dovuto affrontare. Infatti, si tratta di rendere tollerabili certi afflussi inquinanti, quasi che questo potesse risolvere il problema di fondo e non invece costituisse un ulteriore grave attentato alla possibilità di servirsi della legge come strumento efficace e sostanziale rispetto agli obiettivi che essa pur si dovrebbe proporre.

Ecco perché noi crediamo che vada soppresso tutto quanto, in relazione all'articolo 16, viene ad edulcorare, a rendere più fattibile un tipo di attività industriale selvaggia (perché selvaggia è stata e selvaggia qualcuno vuole che continui ad essere), in quanto si è dimostrata capace soltanto di saccheggiare, senza per altro

correre alcun pericolo. Basta guardare quello che di allucinante sta accadendo in questi giorni all'ANIC di Gela per capire che qualunque tolleranza, qualunque copertura, qualunque varco, qualunque possibilità di abbattere i coefficienti espressi già nella tabella A della legge Merli, altro non vorrebbe significare che compiacenza verso gli inquinatori (discorso, questo, al quale non possiamo né vogliamo prestarci). È questo il motivo per cui ribadiamo la nostra proposta di soppressione di tutti i punti che riguardano la capacità di servirsi della legge Merli come strumento, anche in questo caso, di favoritismo verso questo o quel settore industriale, nei cui confronti qualche partito politico vuole essere compiacente (e questo ci sembra molto sospetto).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, alla nota riportata in corrispondenza del parametro 48 (saggio di tossicità), è aggiunto il seguente periodo:

« Per gli scarichi di acque salmastre, marine e a salinità superiore a quella del mare, il saggio deve essere condotto con organismi marini secondo le metodiche IRSA ».

16. 3.

CATALANO.

L'onorevole Catalano ha facoltà di svolgerlo.

CATALANO. Signor Presidente, voglio chiarire che con questo emendamento ci pronunciamo per il mantenimento dei valori tabellari stabiliti dalla legge n. 319 e, quindi, siamo contrari a quei ritocchi che possono apparire di natura anche soltanto marginale (dietro di essi, però, ci sono sostanze chimiche e quindi c'è una possibile variazione dei limiti di abbattimento dei tassi di inquinamento). Siamo però, nel contempo, favorevoli al mantenimento dell'ultimo comma del nuovo disegno di

legge, per cui questo nostro emendamento intende ripristinare i valori della tabella A e integrare i valori tabellari della legge n. 319.

Circa l'argomentazione di chi sostiene che, in sostanza, i valori previsti dalla tabella A verrebbero attuati tra otto anni, voglio precisare che in alcune situazioni — ho già sottoposto questo problema all'attenzione della Camera nella seduta di ieri —, tra cui è per me emblematica quella da inquinamento da industria chimica, c'è oggi la necessità immediata di imporre il rispetto dei valori previsti dalla tabella A. Infatti, se dovessimo attenerci soltanto ai limiti previsti dalla tabella C, c'è da dire che con l'impianto consortile tra tutte le industrie del polo di Augusta-Priolo questi limiti sono stati pressoché rispettati; però non c'è dubbio che la situazione è ugualmente drammatica e che i tassi di inquinamento marino e atmosferico sono enormi.

Dobbiamo tenere presente che in alcune situazioni si coinvolgono migliaia e migliaia di abitanti e che non sono interessate piccole fabbriche, ma grossi complessi, che determinano tassi e volumi di inquinamento molto, molto alti: in queste condizioni, ritoccare quei limiti tabellari significa determinare nell'immediato una situazione che rischia di provocare disastri enormi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Alla nota riportata in corrispondenza del parametro 10 (metalli tossici totali) è aggiunto il seguente periodo:

« Per gli scarichi in mare dei gessi neutralizzati il limite è riferito agli elementi in soluzione come ioni sia per la somma dei rapporti che per i singoli elementi ».

16. 6.

BRICCOLA, SANZA.

L'onorevole Briccola ha facoltà di svolgerlo.

BRICCOLA. Abbiamo presentato questo emendamento perché riteniamo si renda necessaria una modifica dal punto di vista tecnico. Aggiungo che, per rendere più equilibrato tale emendamento, sarebbe meglio sostituire le parole « dei gessi neutralizzati » con le parole « dei gessi o altri residui neutralizzati ».

Infatti, durante alcune lavorazioni si formano dei residui neutralizzati contenenti metalli tossici. Sotto questo profilo non ha senso calcolare la loro tossicità.

Con questo emendamento, si favorirebbe pertanto la messa a punto di impianti di depurazione di molte aziende di questo settore.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: Cianuri totali con le seguenti: Composti cianici.

16. 1.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di svolgerlo.

CICCIOMESSERE. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

La concentrazione riportata in corrispondenza del parametro 32 (Cloruri), nella colonna « Concentrazioni » la cifra

« 1.200 » è sostituita con la seguente: « 2.500 ».

16. 4.

EBNER, BALZARDI.

L'onorevole Ebner ha facoltà di svolgerlo.

EBNER. Lo ritiro, signor Presidente, anche perché l'argomento è ripreso da un altro nostro emendamento presentato all'articolo 18.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il primo alinea della nota in calce è sostituito dai seguenti:

« Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

L'autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo ».

16. 2.

CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI, ARNONE, PALOPOLI.

ARNONE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNONE. La legge n. 319 detta norme in relazione alla funzione di controllo, la quale comprende il potere di effettuare il campionamento degli scarichi nel punto in cui deve essere eseguita la misurazione. Questo è stabilito dall'articolo 9, il quale precisa anche che la misurazione deve essere fatta subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1, lettera a). A questo corrisponde lo obbligo del titolare degli scarichi di renderli accessibili per il campionamento.

La nota posta in calce alle tabelle A e C precisa i modi in cui devono essere compiuti questi prelievi e prevede che le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio prelevato in un intervallo di tempo minimo di tre ore. Le metodiche analitiche da impiegare — aggiunge la nota — sono quelle descritte nel volume edito dall'istituto di ricerca sulle acque del CNR.

Questa disposizione impedisce di fatto qualsiasi controllo: in tre ore la sospensione del processo produttivo può far diluire qualunque tossico in modo che il campione rientri nella norma.

Mi permetto, a questo proposito, di ricordare non tutta la serie di episodi del genere verificatisi, ma solo un episodio, particolarmente drammatico, quello recente della morte di tre tonnellate di pesce nella rada di Augusta. È noto che in quella occasione il pretore aveva disposto un'indagine attraverso campionamento con prelievo istantaneo e che questo modo di effettuare il prelievo è stato contestato dall'azienda, che ha invocato proprio l'applicazione della norma di cui stiamo parlando e di cui chiediamo la modificazione. Essendo stato ripetuto il prelievo con le modalità stabilite da questa norma, è accaduto che le tre tonnellate di pesce sarebbero morte di morte naturale e non per gli alti tassi di inquinamento che l'azienda aveva provocato.

Questo è il motivo per cui è assolutamente necessario introdurre una disciplina diversa, e quanto meno accettabile, su questo gravissimo problema del prelievo dei campioni. Noi qui proponiamo che le responsabilità circa le modalità del prelievo siano lasciate a chi effettua tale prelievo, obbligandolo, però, a registrare i motivi per cui ricorre ai vari modi di effettuare il prelievo, cioè ad indicare i motivi per cui il prelievo debba essere fatto su campione istantaneo o su campione medio prelevato ad intervalli di tempo variabili. Sarà perciò l'autorità che effettua il prelievo ad indicare i motivi per cui fa ricorso ad un particolare modo di effettuare il prelievo.

Noi riteniamo che questa sia una garanzia per tutti, per i pubblici poteri e per le autorità preposte al controllo, nonché anche una garanzia per gli impianti produttivi in generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16?

PORCELLANA, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Guarra 16. 5; mentre ci pare superato, nonostante le argomentazioni del collega Catalano, il suo emendamento 16. 3 e in tale senso, del resto, si era espressa la Commissione.

PRESIDENTE. Lei per « superato » intende che esso è assorbito da altro articolo?

PORCELLANA, *Relatore*. Esattamente.

CATALANO. Non sono d'accordo, perché il mio emendamento è sostitutivo.

PORCELLANA, *Relatore*. Parere contrario agli emendamenti Briccola 16. 6 e CiccioMessere 16. 1. Per quanto riguarda l'emendamento Ciuffini 16. 2 debbo dire obiettivamente, signor Presidente, che la Commissione non si è pronunciata, e su di esso vorrei spendere due parole.

In fase preliminare, informalmente, la Commissione ha tenuto una serie di audizioni alle quali hanno partecipato non solo le forze sociali, ma anche tecnici qualificati. In particolare abbiamo avuto sia dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia dall'Istituto di ricerche superiori delle acque, un parere negativo sull'emendamento Ciuffini 16. 2, mentre da due tecnici dei laboratori di igiene e profilassi, che avevano perciò una veste diversa rispetto a quella principale, è stato dato un parere favorevole. Debbo dire questo per l'obiettività dei termini della questione.

Non mi è pertanto possibile esprimere a nome della Commissione un parere; debbo però significare che i pareri tecnici prevalenti — intendo riferirmi al Consiglio superiore dei lavori pubblici e al-

l'Istituto di ricerche superiori delle acque — sono stati contrari all'accoglimento dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Il Governo?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario all'emendamento Guarra 16. 5 e a quella parte dell'emendamento Catalano 16. 3 che non è ritenuta assorbita; è inoltre contrario agli emendamenti Briccola 16. 6, CiccioMessere 16. 1 e Ciuffini 16. 2.

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, dopo le dichiarazioni del relatore e del Governo, mantiene il suo emendamento 16. 3?

CATALANO. L'articolo 16 è costituito di dodici commi. Noi siamo contrari a undici di questi commi, e siamo favorevoli soltanto al dodicesimo. Per questo motivo, manteniamo il nostro emendamento.

PORCELLANA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORCELLANA, *Relatore*. Dopo la precisazione fatta dall'onorevole Catalano, sciolgo ogni riserva ed esprimo il parere contrario della Commissione nei confronti del suo emendamento 16. 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Guarra 16. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 16. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Briccola 16. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento CiccioMessere 16. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ciuffini 16. 2, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso all'Assemblea.

(Dopo prova e controprova è approvato — Applausi all'estrema sinistra).

Sono lieto che la giovanile età consenta anche l'applauso.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel suo complesso nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17, del quale do lettura:

La tabella B allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è soppressa.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 17.

17. 1.

GUARRA, PARLATO, FRANCHI, MARTINAT, ZANFAGNA, PAZZAGLIA, MICELI, TRIPODI, GREGGI, MENNITTI.

MARTINAT. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAT. L'illustrazione è già stata fatta in parte dall'onorevole Parlato quando ha preso la parola sull'articolo 16 in quanto gli articoli 16, 17 e 18 interessano espressamente le tabelle A, B e C della legge Merli. Mentre già in precedenza ho espresso il mio parere sulla permissività di alcuni articoli di questa legge, desidero

sottolineare — perché forse i colleghi, che votano come il partito loro chiede, non lo sanno — che questo articolo abolisce addirittura la tabella B della legge Merli permettendo determinate forme di inquinamento.

Proprio mentre noi stiamo disciplinando i modi ed i tempi per rendere operativa una legge che avrebbe già dovuto esserlo dal giugno scorso, e non lo è stata, mentre cerchiamo di impedire ulteriori inquinamenti sul territorio nazionale, il Governo, d'accordo la Commissione, e probabilmente la maggioranza del Parlamento vuoi per disattenzione, vuoi per volontà politica, vuoi sicuramente per pressione della Confindustria, chiede ed ottiene con l'articolo 17 l'abolizione della tabella B. Dunque noi, signor Presidente, signor sottosegretario, chiediamo che questo articolo venga soppresso perché altrimenti limiterebbe le funzioni della legge antinquinamento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, qual è il parere della Commissione sull'emendamento Guarra 17. 1 ?

PORCELLANA, Relatore. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18 del quale do lettura:

« Alla tabella C, allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

Alla nota riportata in corrispondenza del parametro 7 (Materiali totali in sospensione) è aggiunto il seguente periodo:

« Il limite massimo non si applica quando la percentuale di abbattimento è

almeno dell'80 per cento. In questo caso il saggio di tossicità (parametro 46) non sarà effettuato. L'autorità competente al controllo può prescrivere una percentuale di abbattimento superiore a quella indicata in conformità degli obiettivi di tutela delle acque fissati dalle regioni ».

In corrispondenza del parametro 8 (BOD), è riportata la seguente nota:

« Il limite massimo non si applica quando la percentuale di abbattimento è almeno dell'80 per cento. In questo caso il saggio di tossicità (parametro 46) non sarà effettuato. L'autorità competente al controllo può prescrivere una percentuale di abbattimento superiore a quella indicata in conformità degli obiettivi di tutela delle acque fissati dalle regioni ».

Alla nota corrispondente al parametro 9 (COD) è aggiunto il seguente periodo:

« Il limite massimo non si applica quando la percentuale di abbattimento è almeno dell'80 per cento. In questo caso il saggio di tossicità (parametro 46) non sarà effettuato. L'autorità competente al controllo può prescrivere una percentuale di abbattimento superiore a quella indicata in conformità degli obiettivi di tutela delle acque fissati dalle regioni ».

Alla nota riportata in corrispondenza del parametro 13 (Boro) è aggiunto il seguente periodo:

« Per gli scarichi a mare il limite è elevato a 20 mg/l. Tale limite si applica anche alla zona di foce ».

La nota riportata in corrispondenza del parametro 29 (Solfati) è sostituita dalla seguente:

« Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di concentrazione dei solfati ».

La nota riportata in corrispondenza del parametro 30 (Cloruri) è sostituita dalla seguente:

« Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di salinità ».

Le parole « Ammoniaca totale » del parametro 33 sono sostituite dalle seguenti: « Azoto ammoniacale ».

In corrispondenza del parametro 36 (Grassi e olii animali e vegetali) è riportata la seguente nota:

« Il limite massimo non si applica quando la percentuale di abbattimento è almeno dell'80 per cento. In questo caso il saggio di tossicità (parametro 46) non sarà effettuato. L'autorità competente al controllo può prescrivere una percentuale di abbattimento superiore a quella indicata in conformità degli obiettivi di tutela delle acque fissati dalle regioni ».

Le parole « Fenoli totali » del parametro 38 sono sostituite dalla seguente: « Fenoli ».

Alla nota riportata in corrispondenza del parametro 46 (Saggio di tossicità) è aggiunto il seguente periodo:

« Per gli scarichi di acque salmastre, marine e a salinità superiore a quella del mare, il saggio deve essere condotto con organismi marini secondo le metodiche IRSA ».

In corrispondenza del parametro 11 (Alluminio) nella colonna « concentrazioni » la cifra « 2 » è sostituita con la cifra « 10 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 18.

18. 1. CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AIELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole CiccioMessere ha facoltà di illustrarlo.

CICCIOMESSERE. Credo di non dover ripetere cose già dette lungamente in questi giorni. Ci troviamo di fronte ad un articolo che ha una giustificazione, almeno da parte dei proponenti, secondo i quali esisterebbero difficoltà tecniche oggettive che impedirebbero per alcuni settori della nostra industria il raggiungimento dei limiti previsti dalla tabella C. Ebbene, io credo che nessuno, a cominciare dal relatore, dopo aver ascoltato tutti i tecnici che hanno potuto parlare nella Commissione lavori pubblici, possa sostenere che questa tesi sia in qualche modo credibile. Tutti i tecnici intervenuti su questo problema, che è anche un problema tecnico, hanno infatti affermato che non esistono problemi tecnici di adeguamento alla tabella C; semmai per alcune categorie esistono problemi economici. Lo stesso responsabile del CNR per quanto riguarda le acque, il professor Passino, ci ha detto che la soluzione di questo problema poteva essere di ordine economico, ma che evidentemente il Governo aveva scelto una strada diversa. Noi, con il testo dell'articolo 4 approvato in quest'Assemblea, abbiamo risolto le ragioni economiche che possono essere alla base delle difficoltà che alcune aziende potrebbero riscontrare nell'adeguamento alla tabella C. Mi sembra, quindi, che debba essere da tutti condivisa l'affermazione del professor Passino, il quale dice che non è ammissibile la soppressione della tabella C. Ma vi sono anche altre ragioni, soprattutto di ordine costituzionale.

Con la normativa prevista dall'articolo 18 - che consente l'abbattimento dell'80 per cento di alcuni parametri creando, nei fatti, un vantaggio per chi inquina di

più - si prevede che l'autorità competente al controllo può prescrivere una percentuale di abbattimento superiore a quella indicata in conformità degli obiettivi di tutela delle acque fissati dalle regioni. Ci ritroviamo quindi ad affrontare le questioni già dibattute durante l'esame dello articolo 3. Riteniamo che la legge preveda per tutto il territorio un'unica disciplina e siamo convinti che la potestà di imporre limiti e tabelle sia una attribuzione dello Stato e non delle regioni. Per queste ragioni invitiamo la Camera a votare per la soppressione dell'articolo 18.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 18.

18. 2.

CIUFFINI, SUSI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI, QUERCI, SANTI, REINA.

BONETTI MATTINZOLI PIERA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONETTI MATTINZOLI PIERA. Con questo emendamento proponiamo la soppressione dell'articolo 18, in modo da confermare la validità dei limiti di accettabilità previsti dalla tabella C contenuta nella legge n. 319. Si vuole con il presente emendamento impedire di introdurre una normativa che consenta di continuare ad inquinare. Infatti nel testo della Commissione si mantiene la proposta del disegno di legge che elimina, per alcune sostanze, il COD, il BOD, i materiali in totale sospensione, i grassi e gli oli minerali, il tetto massimo di concentrazione dello scarico quando l'abbattimento superi il livello dell'80 per cento. Per fare un solo esempio di quello che produrrebbe questa normativa, se fosse introdotta, basta citare che lo scarico non depurato di una distilleria contiene fino a 30 mila BOD. L'abbattimento all'80 per

cento consentirebbe quindi l'autorizzazione di uno scarico contenente sei mila BOD, mentre il limite previsto dalla tabella C è di 250 BOD.

Non credo vi sia bisogno di dire quali guasti provocherebbe una tale norma; voglio invece ricordare che nelle audizioni che hanno preceduto l'esame di questa legge non sono emerse fondate ragioni per modificare la tabella C. Infatti in quelle audizioni la Confindustria ha presentato le sue richieste di modifica mentre comuni, regioni e tecnici che operano nel settore del controllo hanno sostenuto l'esigenza di mantenere i limiti tabellari della legge n. 319, al fine di garantire una efficace, seppure graduale, azione di disinquinamento.

Lo stesso direttore generale dell'Istituto di ricerca sulle acque, professor Passino, pur aderendo all'impostazione del disegno di legge perché a suo dire rappresenta un miglioramento rispetto alla situazione esistente, ha affermato che tale impostazione rappresenta un cedimento dal punto di vista della protezione ambientale e che lo adeguamento della tabella C presenta difficoltà che non sono di ordine tecnico, bensì economico.

Tenuto conto quindi che negli articoli finanziari si viene incontro, con una politica di aiuto, a quelle aziende che presentano difficoltà finanziarie, riteniamo ingiustificato introdurre una norma permissiva che tra l'altro consente un alto grado di inquinamento. Tale inquinamento è stato già risolto da molti paesi, soprattutto comunitari: si deve quindi respingere la modifica della tabella C e procedere alla soppressione dell'articolo 18 (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 18.

18. 96.

GUARRA, PARLATO, FRANCHI, MARTINAT, ZANFAGNA, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE, ABBATANGELO.

L'onorevole Guarra, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

MARTINAT. Come già anticipato dall'onorevole Parlato e da me a proposito dell'articolo 17, non sappiamo ancora se questa legge sia contro l'inquinamento, se abbia una funzione antinquinante per determinate ditte che magari non pagano tangenti, o se sia una legge destinata ad una effettiva tutela dell'ambiente dall'inquinamento! Caso strano — venendo all'articolo 18 —, notiamo che alcune norme della tabella C sono alleggerite, come si suol dire e, come l'onorevole Presidente saprà, alcuni direttori della Montedison sono già stati condannati proprio in questi giorni; e l'episodio della Montedison siciliana è emblematico proprio per queste tabelle, per gli scarichi a mare. Il problema non interessa solo tale ente, ma anche alcune aziende, particolarmente toscane, con l'abolizione dei parametri 8 e 9 (COD) ed una altra serie che logicamente qui non citerò. Nella globalità, con questo articolo 18 si tende a ridurre l'intervento legislativo con una permissività, in primo luogo, sugli scarichi; in secondo luogo, si dà all'autorità competente il controllo sulla percentuale di abbattimento: ecco un'altra discrezionalità per le regioni che, in questo modo, chiudono il cerchio della discrezionalità e finiscono con alcuni personaggi con le buste...

Come altri gruppi politici, signor Presidente, chiediamo che, almeno per salvare una parte della legge contro l'inquinamento, questo articolo sia totalmente soppresso!

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

Alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, alla nota riportata in corrispondenza del parametro 46 (Saggio di tossicità), è aggiunto il seguente periodo:

« Per gli scarichi di acque salmastre, marine e a salinità superiore a quella del

mare, il saggio deve essere condotto con organismi marini secondo le metodiche IRSA ».

18. 97.

CATALANO.

L'onorevole Catalano ha facoltà di svolgerlo.

CATALANO. A scanso di equivoci, preciso che l'articolo 18 nel testo della Commissione introduce una modifica della tabella C, per cui ci dichiariamo contrari ad esso. Saremmo favorevoli al mantenimento del comma riguardante il saggio delle acque salmastre. Se passasse l'emendamento soppressivo, il nostro emendamento sarebbe da considerare aggiuntivo; in caso contrario, preclusivo.

Per quanto riguarda la soppressione della citata tabella, siamo favorevoli per un motivo molto semplice. Mediante questo articolo si compie realmente lo snaturamento della legge Merli. Mentre allora si partì dall'esame dei limiti massimi di accettabilità per stabilire che non ci fosse inquinamento, con l'abbattimento dell'80 per cento l'inquinamento diventa un dato di fatto autorizzato implicitamente, e si cerca poi di intervenire per limitarne al massimo i danni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma.

18. 3.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESARI ALESSANDRO.

Sopprimere il secondo comma.

18. 4.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 99 per cento.

18. 5.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 98 per cento.

18. 6.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 97 per cento.

18. 7.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 96 per cento.

18. 8.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 95 per cento.

18. 9.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 94 per cento.

18. 10.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 93 per cento.

18. 11.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 92 per cento.

18. 12.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 91 per cento.

18. 13.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 90 per cento.

18. 14.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'89 per cento.

18. 15.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'88 per cento.

18. 16.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'87 per cento.

18. 17.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'86 per cento.

18. 18.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'85 per cento.

18. 19.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'84 per cento.

18. 20.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'83 per cento.

18. 21.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'82 per cento.

18. 22.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'81 per cento.

18. 23.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, dopo le parole: dell'80 per cento, aggiungere le seguenti: e in ogni caso la concentrazione dei materiali totali in sospensione nello scarico non superi il valore di 300 mg/l.

18. 24.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Sopprimere il terzo comma.

18. 25.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 99 per cento.

18. 26.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 98 per cento.

18. 27.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 97 per cento.

18. 28.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 96 per cento.

18. 29.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 95 per cento.

18. 30.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 94 per cento.

18. 31.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 93 per cento.

18. 32.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 92 per cento.

18. 33.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 91 per cento.

18. 34.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 90 per cento.

18. 35.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dello 89 per cento.

18. 36.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dello 88 per cento.

18. 37.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dello 87 per cento.

18. 38.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dello 86 per cento.

18. 39.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

CATALDO, FACCIO ADELE, GAL-
LI MARIA LUISA, MACCIOCCHI
MARIA ANTONIETTA, MELEGA,
MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO.

*Al terzo comma, sostituire le parole:
dell'80 per cento con le seguenti: dello
85 per cento.*

18. 40.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GAL-
LI MARIA LUISA, MACCIOCCHI
MARIA ANTONIETTA, MELEGA,
MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO.

*Al terzo comma, sostituire le parole:
dell'80 per cento con le seguenti: dello
84 per cento.*

18. 41.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GAL-
LI MARIA LUISA, MACCIOCCHI
MARIA ANTONIETTA, MELEGA,
MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO.

*Al terzo comma, sostituire le parole:
dell'80 per cento con le seguenti: dello
83 per cento.*

18. 42.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GAL-
LI MARIA LUISA, MACCIOCCHI
MARIA ANTONIETTA, MELEGA,
MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO.

*Al terzo comma, sostituire le parole:
dell'80 per cento con le seguenti: dello
82 per cento.*

18. 43.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GAL-
LI MARIA LUISA, MACCIOCCHI
MARIA ANTONIETTA, MELEGA,
MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO.

*Al terzo comma, sostituire le parole:
dell'80 per cento con le seguenti: dello
81 per cento.*

18. 44.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GAL-
LI MARIA LUISA, MACCIOCCHI
MARIA ANTONIETTA, MELEGA,
MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO.

*Al terzo comma, dopo le parole: del-
l'80 per cento, aggiungere le seguenti: e
in ogni caso la concentrazione del BOD
nello scarico non superi il valore di 300
mg/l.*

18. 45.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GAL-
LI MARIA LUISA, MACCIOCCHI
MARIA ANTONIETTA, MELEGA,
MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO.

Sopprimere il quarto comma.

18. 46.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al quarto comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 99 per cento.

18. 47.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al quarto comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 98 per cento.

18. 48.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al quarto comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 97 per cento.

18. 49.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al quarto comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 96 per cento.

18. 50.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al quarto comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 95 per cento.

18. 51.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al quarto comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 94 per cento.

18. 52.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al quarto comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 93 per cento.

18. 53.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MEL-
LINI, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES-
SARI ALESSANDRO.

*Al quarto comma, sostituire le parole:
dell'80 per cento, con le seguenti: del
92 per cento.*

18. 54.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI
MARIA LUISA, MACCIOCCHI MA-
RIA ANTONIETTA, MELEGA, MEL-
LINI, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES-
SARI ALESSANDRO.

*Al quarto comma, sostituire le parole:
dell'80 per cento, con le seguenti: del
91 per cento.*

18. 55.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI
MARIA LUISA, MACCIOCCHI MA-
RIA ANTONIETTA, MELEGA, MEL-
LINI, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES-
SARI ALESSANDRO.

*Al quarto comma, sostituire le parole:
dell'80 per cento, con le seguenti: del
90 per cento.*

18. 56.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI
MARIA LUISA, MACCIOCCHI MA-
RIA ANTONIETTA, MELEGA, MEL-
LINI, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES-
SARI ALESSANDRO.

*Al quarto comma, sostituire le parole:
dell'80 per cento, con le seguenti: del-
l'89 per cento.*

18. 57.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI
MARIA LUISA, MACCIOCCHI MA-
RIA ANTONIETTA, MELEGA, MEL-
LINI, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES-
SARI ALESSANDRO.

*Al quarto comma, sostituire le parole:
dell'80 per cento, con le seguenti: del-
l'88 per cento.*

18. 58.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI
MARIA LUISA, MACCIOCCHI MA-
RIA ANTONIETTA, MELEGA, MEL-
LINI, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES-
SARI ALESSANDRO.

*Al quarto comma, sostituire le parole:
dell'80 per cento, con le seguenti: del-
l'87 per cento.*

18. 59.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI
MARIA LUISA, MACCIOCCHI MA-
RIA ANTONIETTA, MELEGA, MEL-
LINI, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES-
SARI ALESSANDRO.

*Al quarto comma, sostituire le parole:
dell'80 per cento, con le seguenti: del-
l'86 per cento.*

18. 60.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BO-
NINO EMMA, CRIVELLINI, DE

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al quarto comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: dell'85 per cento.

18. 61.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al quarto comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: dell'84 per cento.

18. 62.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al quarto comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: dell'83 per cento.

18. 63.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al quarto comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: dell'82 per cento.

18. 64.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al quarto comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: dell'81 per cento.

18. 65.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al quarto comma, dopo le parole: dell'80 per cento, aggiungere le seguenti: e in ogni caso la concentrazione del COD nello scarico non superi il valore di 600 mg/l.

18. 66.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Sopprimere il quinto comma.

18. 67.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Sopprimere il sesto comma.

18. 68.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Sopprimere il settimo comma.

18. 69.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Sopprimere l'ottavo comma.

18. 70.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Sopprimere il nono comma.

18. 71.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 99 per cento.

18. 72.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 98 per cento.

18. 73.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 97 per cento.

18. 74.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 96 per cento.

18. 75.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 95 per cento.

18. 76.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 94 per cento.

18. 77.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 93 per cento.

18. 78.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 92 per cento.

18. 79.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 91 per cento.

18. 80.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: del 90 per cento.

18. 81.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: dell'89 per cento.

18. 82.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: dell'88 per cento.

18. 83.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: dell'87 per cento.

18. 84.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: dell'86 per cento.

18. 85.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: dell'85 per cento.

18. 86.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: dell'84 per cento.

18. 87.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: dell'83 per cento.

18. 88.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: dell'82 per cento.

18. 89.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, sostituire le parole: dell'80 per cento, con le seguenti: dell'81 per cento.

18. 90.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Al nono comma, dopo le parole: dell'80 per cento, aggiungere le seguenti: e in ogni caso la concentrazione dei grassi e oli animali e vegetali non superi il valore di 50 mg/l.

18. 91.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Sopprimere il decimo comma.

18. 93.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE

CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Sopprimere il dodicesimo comma.

18. 94.

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Cicciomessere intende svolgerli ?

CICCIOMESSERE. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il primo alinea della nota in calce è sostituito dai seguenti:

« Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

L'autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo » .

18. 92.

CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI PIERA, RICCI, FRACCHIA, FAENZI, PALOPOLI.

L'onorevole Ciuffini, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

CASTOLDI. È già stato svolto dal collega Arnone quando si è discusso della tabella A. Le stesse considerazioni vanno ora richiamate per quanto riguarda la tabella C.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

In corrispondenza del parametro 30 (Cloruri), nella colonna « Concentrazioni » la cifra « 1.200 » è sostituita con la seguente: « 2.500 ».

18. 95.

BRICCOLA, TESINI ARISTIDE.

L'onorevole Briccola ha facoltà di svolgerlo.

BRICCOLA. Abbiamo presentato questo emendamento perché riteniamo che, dal punto di vista tecnico, possa essere accettato. La legge indica il contenuto massimo di cloruri, espressi in ioni-cloro, pari a 1200 parti per milione. Tuttavia, nei processi di depurazione di acque salmoiate, che residuano all'attività di conservazione di pelli grezze (attività svolta in genere da piccoli insediamenti), è difficile scendere sotto questo limite. Attualmente, per questo tipo di lavorazione, non esistono valide tecniche alternative a quella della salatura.

L'elevazione del parametro di concentrazione, previsto dalla tabella C da 1200 a 2500 parti per milione, permetterebbe la prosecuzione dell'attività di questi magazzini di raccolta e salatura di pelli grezze.

Bisogna pur dire, a sostegno di questo emendamento, che occorre tener conto della grandezza media di questi piccoli insediamenti produttivi, ed anche della circostanza che gli stessi sono sparsi su tutto il territorio nazionale e danno origine a scarichi modesti (*Molti deputati affollano l'emiciclo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di non disturbare l'esposizione del collega che sta parlando!

BRICCOLA. Non importa, signor Presidente. Questa è la prima legge importante che ho seguito personalmente da quando faccio parte della Camera. E sono profondamente amareggiato. Non riesco a capire come 55 milioni di cittadini possano comprendere quello che noi non comprendiamo qui! (*Applausi dei deputati del gruppo radicale e a destra*). Mi scuso per questa parentesi.

Visto che sono diventati tutti tecnici in materia, anche questo emendamento sarà respinto.

Comunque, vorrei concludere dicendo che il cloruro di sodio non può essere considerato tossico a livello di 2.500 parti per milione e che tale cloruro di sodio (che, per chi non lo sapesse, è il sale da cucina)...

POCHETTI. Bravo!

BRICCOLA. ...si diluisce con estrema facilità nel corpo ricettore. Sappiamo, infatti, come sia facile salare l'acqua.

Mi pare di aver illustrato brevemente l'emendamento 18. 95 che sicuramente per motivi ecologici sarà respinto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

In corrispondenza dei parametri 32 (Fosforo totale), 33 (Azoto ammoniacale), 34 (Azoto nitroso) e 35 (Azoto nitrico), è riportata la seguente nota:

« Il limite massimo non si applica quando la percentuale di abbattimento è almeno dell'80 per cento. In questo caso il saggio di tossicità (parametro 46) non è effettuato. L'autorità competente al controllo può prescrivere una percentuale di abbattimento superiore a quella indicata in conformità degli obiettivi di tutela delle acque fissati dalle regioni ».

18. 98. PELLIZZARI, BALZARDI, CARLOTTO, MORA, BORTOLANI.

L'onorevole Pellizzari ha facoltà di svolgerlo.

PELLIZZARI. Signor Presidente, credo che l'abbattimento del limite massimo, nella percentuale dell'80 per cento, in corrispondenza dei parametri 32 (fosforo totale), 33 (azoto ammoniacale), 34 (azoto nitroso) e 35 (azoto nitrico), di cui alla tabella C della legge n. 319 del 1976, corrisponda soprattutto alla necessità di introdurre metodologie atte ad ottenere che tali prodotti, che sono di grande utilità per l'agricoltura, non siano distrutti, ma possano essere raccolti. Riteniamo che i tempi previsti per riportare le acque ai limiti di cui alla tabella suddetta e l'abbattimento cui si riferisce l'emendamento proposto vadano nella direzione da noi desiderata.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

PORCELLANA, *Relatore*. Signor Presidente, permetta che le esterni, a questo punto, tutta la preoccupazione, non personale ma come relatore, per la situazione che si è venuta determinando, in quanto la Commissione, sia pure a maggioranza, ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, insistendo sul testo dell'articolo 18, così come era stato presentato all'attenzione dei colleghi. Vorrei ancora sottolineare dopo averlo già detto numerose volte, sia in Commissione sia in quest'aula, come i tempi ristretti che avevamo di fronte, la necessità di evitare ritardi e le continue incertezze legislative ci abbiano obbligato, con sedute continue, ad un lavoro che necessariamente, proprio per la complessità e vastità della materia, è stato obiettivamente assai difficoltoso. Del problema in esame, che è sempre aleggiato sulla nostra discussione, non abbiamo mai parlato approfonditamente. Ci siamo espressi sullo stesso soltanto con una votazione, in una delle ultime riunioni della Commissione. Non è, pertanto, vero che su tale questione ci si sia ripetutamente spaccati.

Vorrei far osservare a tutti i colleghi — sia pure nella consapevolezza della inutilità del mio appello — che il testo presentato alla nostra approvazione non è il testo del Governo né di una parte politica, ma quello originato da un lungo lavoro di una Commissione voluta da questa Camera. Una commissione che, accanto ai rappresentanti dei ministeri interessati, a quelli delle categorie sociali individuate nell'ordine del giorno approvato dal Parlamento, ha visto sedere i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni di Italia, i rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia, i rappresentanti nominati dal Comitato interregionale (quindi, rappresentanti a pieno titolo delle regioni di Italia). L'attribuire a queste persone il tentativo di affossare la legge Merli è da respingere, perché questo è davvero ricattatorio e non accettabile! (*Applausi al centro*).

Questa la ragione per la quale, signor Presidente, nella consapevolezza che una visione più attenta ed approfondita dei problemi in argomento, che — ripeto — stanno al di là e al di sopra di ogni volontà e governativa e di parte, è necessaria, ritengo che una consultazione possa comportare risultati positivi per la redazione di un testo accettabile da tutti, in quanto è in tutti presente la volontà di procedere al disinquinamento delle acque. Per questo, d'accordo con il presidente della Commissione lavori pubblici, onorevole Sullo, mi permetto nuovamente di presentare a lei, signor Presidente, una richiesta di sospensione della seduta, su cui insisto con forza, per dare modo al Comitato dei nove di riunirsi e valutare questo testo. Ritengo che i problemi che sono aperti siano di una tale gravità da non poter assolutamente essere sottovalutati. Avevo dichiarato, fin dal momento in cui ho svolto la relazione introduttiva al presente dibattito, la più ampia disponibilità in ordine alle proposte ed alle posizioni che il dibattito avesse posto in luce; analogo atteggiamento è stato dichiarato dal Governo, negli interventi sia del sottosegretario Fontana sia del ministro dei lavori pubblici.

Ritengo di poter dire che da parte di tutti è stata data prova della massima disponibilità ad accogliere tutto ciò che era accoglibile. A questo punto mi consenta, signor Presidente, di fronte alle preoccupazioni che le ho esternato, di rinnovare con forza la richiesta di una breve sospensione della seduta per dar modo al Comitato dei nove di approfondire la questione (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con la responsabilità che mi viene dal presiedere questa Assemblea, non aprirò un dibattito sulla richiesta di sospensione testè avanzata dall'onorevole relatore. Ritengo infatti che sarebbe molto grave, da parte mia, non accogliere tale richiesta. Data la delicatezza del problema, per la mia personale responsabilità, per l'opportunità che avverto di un ulteriore approfondimento in una materia di tale difficoltà e delicatezza, ritengo di dover sospendere la seduta, che sarà ripresa non oltre le 21.

Sospendo pertanto la seduta fino alle 21.

La seduta, sospesa alle 20,15, è ripresa alle 21.

SULLO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Comitato dei nove ha discusso per un'ora senza trovare un accordo. Sono state avanzate varie proposte, tra cui una proposta di mediazione, affinché si giungesse ad un abbattimento pari al 90 per cento e una proposta alternativa di demandare alle regioni, con un determinato sistema, la possibilità di graduare questi limiti. Purtroppo non si è raggiunta alcuna intesa e quindi siamo nella condizione di dover lasciare all'Assemblea la libertà di disporre in ordine agli emendamenti presentati.

Tuttavia vorrei ricordare che nelle audizioni informali che si sono tenute, soprattutto il professor Passino, direttore dell'Istituto di ricerca sulle acque, che è stato uno dei nostri maggiori collaboratori, ci ha ripetuto che, anche se sul piano strettamente tecnico egli poteva avere dei dubbi, sul piano concreto riteneva di dover concordare con l'impostazione generale di un abbattimento pari all'80 per cento.

Quindi non vorrei a questo punto creare ulteriori inconvenienti di ordine procedurale all'Assemblea, ricordando che la Commissione per suo conto ha confermato a maggioranza la propria posizione favorevole al mantenimento del testo unificato, su cui lo stesso professor Passino, nella sua qualità di direttore generale dell'IRSA, ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di proseguire nella discussione, vorrei fare alcune comunicazioni. La Conferenza dei presidenti di gruppo ha unanimemente stabilito che in questa serata si concluda l'esame dell'articolo 18 - credo che potremmo votare anche l'articolo 19, in quanto sono stati presentati soltanto due emendamenti soppressivi, di cui uno della Commissione - per poi rinviare la seduta alle 9,30 di domani, giovedì 29 novembre, al fine di poter concludere nella mattinata con la votazione finale di questo provvedimento, perché loro sanno che esistono difficoltà, per altro note, affinché i colleghi che devono partire possano avere i mezzi necessari per raggiungere le loro sedi.

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

FONTANA GIOVANNI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Passiamo ora ai voti. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Cicciomessere 18. 1, Ciuffini 18. 2 e Guarra 18. 96, interamente soppressivi dell'articolo 18, non accettati

dal Governo né dalla maggioranza della Commissione.

(Sono approvati — Applausi dei deputati del gruppo radicale).

È uno slancio di giovanilità: da quando votano i diciottenni anche i parlamentari anziani sentono un brivido diverso!

Dichiaro pertanto decaduti tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 18. Dichiaro altresì assorbito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo 18-bis:

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificata dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, è riaperto a partire dalla data di scadenza e prorogato di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

18. 01.

CIUFFINI, CASTOLDI, ALBORGHETTI,
BONETTI MATTINZOLI PIERA,
RICCI, FRACCHIA, FAENZI.

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

« In relazione agli stanziamenti previsti dalla presente legge, vengono devolute alle province autonome di Trento e Bolzano quote di finanziamento secondo il disposto dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 19.

19. 1.

IL GOVERNO.

Sopprimere l'articolo 19.

19. 2.

LA COMMISSIONE.

Pongo in votazione l'articolo 19, di cui la Commissione e il Governo chiedono la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 19 è pertanto soppresso.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Nella seduta di oggi della V Commissione (Bilancio), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

« Aumento del contributo annuo a carico dello Stato al Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse » *(approvato dal Senato)* (939).

Per la fissazione della data di svolgimento di una interpellanza.

PINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, ieri sera il compagno Ajello aveva preannunziato che avremmo chiesto questa sera la fissazione della data di discussione dell'interpellanza n. 2-00191, concernente l'occupazione dell'ambasciata statunitense in Iran.

A norma dell'articolo 137, quarto comma, del regolamento, chiedo che l'Assemblea fissi per dopodomani, venerdì 30 novembre 1979 la data di svolgimento di questa interpellanza.

PRESIDENTE. Questo tema è stato affrontato parzialmente dalla Conferenza dei capigruppo, nella quale il Governo ha dichiarato di essere disponibile non per questo, ma per un successivo venerdì. Tale discussione non è proseguita questa sera nella Conferenza dei capigruppo, poiché si è affrontato il tema dell'editoria. A questo punto non sono in grado che di darle tale informazione.

PINTO. Signor Presidente, noi attribuiamo molta importanza a questa interpellanza e quindi, a norma di regolamento, chiediamo che si voti adesso sulla da-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

ta per il suo svolgimento. Lo avevamo preannunciato ieri sera.

PRESIDENTE. Spero che lei mi assolve se la prego di non insistere. Le vorrei dire... (*Commenti del deputato De Cataldo*).

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo prega l'onorevole Pinto di voler indicare un'altra data che non quella di venerdì prossimo per lo svolgimento della interpellanza, a causa di precedenti impegni del Governo.

DE CATALDO. Fissiamo la data per lunedì.

PINTO. Signor Presidente, i deputati del gruppo radicale accetterebbero di avere la risposta del Governo non oltre lunedì 3 dicembre 1979.

In caso di indisponibilità del Governo, insisteremo perché l'Assemblea voti sulla data richiesta di fissare per venerdì prossimo la data per lo svolgimento della nostra interpellanza.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pinto. Il Governo è disponibile a rispondere all'interpellanza per la data di lunedì 3 dicembre 1979?

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ritengo possibile accettare tale data.

PINTO. Allora, signor Presidente, manteniamo la nostra richiesta di fissare la data di svolgimento della nostra interpellanza per venerdì 30 novembre 1979.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione la proposta avanzata dall'onorevole Pinto di fissare la data per lo svolgimento dell'interpellanza n. 2-00191 per venerdì 30 novembre 1979.

(È respinta).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Giovedì 29 novembre 1979, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Modificazioni ed integrazioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (597);

GARGANI: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (325);

— *Relatore*: Porcellana.
(*Relazione orale*).

2. — Interrogazioni.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (726);

— *Relatore*: Mastella.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

4. — *Discussione della proposta di legge:*

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

— *Relatore:* Aniasi.

La seduta termina alle 21,20.

**Trasformazione di documenti
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta in Commissione

Sanese n. 5-00003 del 20 giugno 1979 in interrogazione con risposta scritta n. 4-01792.

Il seguente documento è stato così trasformato: interrogazione con risposta scritta Toni n. 4-01224 del 18 ottobre 1979 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00515 (ex articolo 134, comma secondo, del regolamento).

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE*

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

« La XI Commissione,
preso atto che a conclusione della
campagna bieticolo-saccarifera, la produ-
zione di zucchero si è attestata su circa
15 milioni di quintali;

considerato:

che il consumo nazionale di zuc-
chero è superiore ai 18 milioni di quintali;

che il contingente assegnato all'Ita-
lia dalla CEE è di 12 milioni e 300.000
quintali;

che l'Italia, in forza dei regola-
menti comunitari, è costretta a pagare,
per la produzione eccedente il contingen-
te, una penalità di oltre 50 miliardi di lire
per la sola annata 1979, a cedere alla
stessa comunità 3 milioni di quintali di
zucchero, pari alla differenza fra il con-
tingente assegnato e la produzione conse-
guita, al prezzo di lire 200 al Kg.;

che di converso, per soddisfare il
fabbisogno alimentare del paese, l'Italia è
impegnata ad acquistare dalla comunità 6
milioni di quintali di zucchero (pari alla
differenza fra il contingente ed il consu-
mo) a lire 500 il Kg.;

che la maggior parte della penalità
verrà a pesare sui produttori del centro-
sud, ostacolando così di fatto il consolida-
mento e lo sviluppo della bieticoltura del-
le zone a vocazione bieticola delle aree
interne e meridionali;

ritiene

che sulla base dell'esperienza di questi ul-
timi anni, con una opportuna ristruttura-
zione e sviluppo del settore industriale,
particolarmente quello pubblico, se con-
sorziato, e con un aiuto speciale per un

periodo più lungo, il centro-sud non solo
può difendere la propria area a coltura
bieticola, ma incrementarla e dare corso
alle indicazioni del piano agricolo-alimen-
tare nazionale che prevede fra l'altro un
aumento della coltivazione bieticola, aven-
do come presupposti i piani regionali, lo
sviluppo della irrigazione e la capacità im-
prenditiva dei produttori;

rileva

che la politica bieticolo-saccarifera negli
ultimi anni, mentre da un lato ha creato
serie difficoltà al settore, con particolare
pregiudizio per la coltivazione della bar-
babetola da zucchero, considerata una
delle colture industriali e da rinnovo fon-
damentale per il bilancio dell'azienda colti-
vatrice e per la economia del paese, dal-
l'altro ha consentito, grazie alle multiformi
protezioni ed ai benefici finanziari, alle
industrie saccarifere private di realizzare
profitti attuando programmi di ristruttu-
razione, di chiusura di impianti, trasferi-
menti di contingente, secondo la logica del
profitto d'impresa, al di fuori degli inte-
ressi più generali della bieticoltura e del-
le zone agricole vocate;

sottolinea

che l'assenza di una politica programma-
ta del settore porta inevitabilmente ad uno
stato di crisi, come dimostrano le note
vicende del gruppo Maraldi, dello zucche-
rificio di Foligno del gruppo Montesi e
più in generale della bieticoltura del cen-
tro-sud, subordinata a logiche esterne, a
tutela dei grandi gruppi industriali e fi-
nanziari che controllano il mercato dello
zucchero italiano e comunitario.

« La XI Commissione, preoccupata che,
alla vigilia dell'avvio delle trattative in
sede comunitaria per la fissazione dei con-
tingenti italiano e CEE e della stesura del
nuovo regolamento comunitario, il Gover-
no italiano non sia sufficientemente con-
sapevole delle, per altro già dichiarate da
autorevoli esponenti CEE, gravi prospet-
tive che attendono la bieticoltura italiana;
al fine di evitare nuove e più dure scon-
fitte in materia di politica agraria, come
accaduto per il « pacchetto mediterraneo »

e per la politica cerealicola, lattiero-casearia e zootecnica, grazie alle protezioni accordate ad altri paesi a danno dell'agricoltura italiana;

richiamato:

il documento sottoscritto nel giugno 1978 dai gruppi parlamentari DC, PCI, PSI, PSDI, PLI;

la risoluzione votata alla unanimità dalla Commissione agricoltura della Camera nell'ottobre 1979;

il documento conclusivo dell'incontro fra i gruppi parlamentari, le organizzazioni sociali e le regioni bieticole che ha avuto luogo il 7 novembre a Montecitorio;

allo scopo:

di definire, col concorso delle organizzazioni professionali, degli operatori agricoli industriali, cooperative e associative, delle assemblee elettive e delle forze politiche, una valida politica del settore bieticolo saccarifero su basi programmatiche e diffusa sul territorio nazionale, secondo le opportune convenienze economiche, produttive sociali e occupazionali,

tale da definire ruoli, certezze, programmi di ristrutturazione e verificare i rapporti fra agricoltura ed industria di trasformazione al fine di consentire una politica di contenimento dei costi di produzione e di trasformazione e del prezzo dello zucchero al consumo;

di predisporre, su tali presupposti, una linea di condotta in sede comunitaria per la revisione del contingente di zucchero, la modifica dei regolamenti comunitari a maggiore tutela degli interessi nazionali,

impegna il Governo

ad indire, entro il mese di gennaio 1980, una Conferenza nazionale del settore bieticolo-saccarifero e impedire intanto unilaterali ed arbitrarie chiusure di stabilimenti saccariferi e licenziamenti di manodopera.

(7-00022) « SATANASSI, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, DE SIMONE, BAMBI, OLIVI, SALVATORE, PROIETTI, PICCOLI MARIA SANTA, SICOLO, DE COSMO, RINDONE, COMPAGNA, BIONDI, BABBINI, ADAMO, SULLO, VERNOLA, MATARRESE ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BIANCHI BERETTA ROMANA, CASTOLDI E ALBORGHETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti il Governo intende adottare per dare seguito agli impegni più volte assunti con i rappresentanti della giunta e del consiglio regionale della regione Lombardia, con i rappresentanti degli enti locali, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana della provincia di Pavia, con le popolazioni interessate, impegni che riguardano i finanziamenti previsti per la legge regionale n. 59 del luglio 1978 che ha come obiettivi il risanamento e lo sviluppo socio-economico dell'Oltrepo pavese, colpito da anni da un gravissimo dissesto idro-geologico per affrontare il quale occorre, come più volte concordato anche dai rappresentanti del Governo, un'azione congiunta e programmata dello Stato, della regione, degli enti locali. (5-00497)

CODRIGNANI GIANCARLA, BOTTARELLI, CONTE ANTONIO E SPATARO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere, in base agli impegni presi dal nostro paese in sede internazionale e segnatamente ONU, contro ogni fornitura d'armi e assistenza militare a paesi beligeranti:

1) se e come l'*Italian Aircraft Corporation* di Arlington, su richiesta del dipartimento di Stato USA, abbia autorizzato la ditta Agusta a inviare n. 6 elicotteri *Chinook C 47* all'aviazione marocchina;

se l'accordo di cooperazione con il Marocco in vigore fino al 1977 (in base al quale istruttori dell'aeronautica italiana prestavano servizio in qualità di addestratori in Marocco per gli elicotteri

forniti dall'Agusta) sia stato rinnovato e a quali condizioni;

se, dato che a più riprese risulta che siano state effettuate esportazioni di sistemi d'arma e dato che, per esempio, la ditta Beretta ha aperto una filiale in Marocco, sia permesso alle ditte fornitrici di prestare assistenza alla clientela in ordine ai pezzi di ricambio;

2) quali iniziative siano state prese, soprattutto dopo che la notizia della realizzazione di un ordigno nucleare in Sud Africa ha riproposto i problemi degli armamenti tradizionali e degli impianti ad alto livello tecnologico in possesso di questo paese razzista nei confronti del quale da anni vige l'*embargo* internazionale, per accertare le responsabilità delle 42 imprese italiane e istituti bancari denunciati dalla sottocommissione ONU per i diritti umani a Ginevra nella sessione del 22 luglio 1979 per assistenza economica e militare al regime razzista; e in particolare:

a) per l'Aermacchi e l'Aeritalia indicate come fornitrici di assistenza militare; b) per la *Whitehead Motofides* che sembra in condizione di continuare ad inviare armi, come riportato da notizie di stampa documentate; c) per la *Tirrenia*, che avrebbe ottenuto permessi di esportazione d'armi e sembrerebbe autorizzata a trattare vendita di armi sofisticate; d) se vi siano garanzie che sistemi d'arma e materiali non vengano dirottati in Sud Africa.

Si precisa che l'interrogazione viene rivolta al Ministro degli affari esteri per quanto di competenza della politica estera del nostro paese e non dei problemi del Ministero della difesa, e che viene rivolta con particolare sollecitudine per la mancanza di risposta ad analoghe interrogazioni della passata legislatura.

(5-00498)

ZOPPETTI E TOZZETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, a un mese dall'entrata in vigore della legge n. 833 del 1978 che istituisce il servizio sanitario nazionale, quali iniziative ha inteso prendere per ri-

solvere, in sede di riordino delle prestazioni economiche di malattia, anche il trattamento economico dei lavoratori portieri durante il periodo di malattia.

Premesso che tale impegno era stato manifestato dal Governo in risposta ad una interrogazione nella VII legislatura;

considerato il contratto di lavoro sottoscritto alla fine di febbraio del 1978 riconosce il diritto al trattamento economico durante il periodo di malattia e che in esso emerge la dichiarata disponibilità delle parti a pagare i relativi contributi;

gli interroganti chiedono al Ministro di conoscere quali iniziative intende intraprendere per passare dalla fase degli impegni alla fase attuativa dei dovuti diritti ai lavoratori portieri. (5-00499)

ZOPPETTI, FURIA, BELARDI MERLO ERIASE, ROSOLEN ANGELA MARIA, CURCIO E FRANCESE ANGELA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere -

premessi che in data 20 ottobre 1979 è stata trasmessa, da parte del Ministero del lavoro, a tutti gli enti previdenziali la circolare esplicativa della legge 7 febbraio 1979, n. 29, recante norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali;

considerato che nessuna pratica è stata finora istruita, nonostante siano diverse migliaia quelle presentate ai vari istituti previdenziali -:

a) quali disposizioni hanno impartito le direzioni centrali degli enti previdenziali alle sedi provinciali perché sia avviata la fase istruttoria;

b) quali iniziative e misure sono state adottate perché gli istituti siano in grado di recuperare gli 8 mesi persi a causa della mancata approvazione della circolare da parte dei ministeri competenti.

Infine gli interroganti intendono conoscere quali particolari provvedimenti amministrativi ritengono di dover adottare per superare le tensioni e il malcontento e per andare incontro alle attese presenti in modo particolare tra i lavoratori che

hanno fatto domanda dopo l'approvazione della legge e sono andati in pensione, affinché gli istituti previdenziali siano posti nella condizione di istruire rapidamente le pratiche ed inoltre perché siano messi in grado di rispettare i tempi di istruttoria previsti dalla legge. (5-00500)

ZOPPETTI, CHIOVINI CECILIA E CARRA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione verificatasi all'azienda IMAC di Borgo San Giovanni (Milano), produttrice di macchine « Foto-cine » a causa delle difficoltà finanziarie.

Premesso che tale situazione è fonte di grave preoccupazione per il posto di lavoro di 250 lavoratori occupati nella azienda IMAC, cui vanno aggiunti, per il « lavoro indotto », altri 200 occupati, per la maggior parte donne;

considerate le serie preoccupazioni manifestate dai sindacati, dai comuni e dalla provincia per i riflessi che avrà l'eventuale chiusura della ditta sui livelli occupazionali e sulla economia di una importante zona come il Lodigiano;

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative i Ministri hanno preso:

a) per evitare la cessazione dell'attività produttiva e di conseguenza la eliminazione di ogni posto di lavoro;

b) per facilitare il risanamento finanziario dell'azienda;

c) perché sia discusso e approntato, con le parti interessate, un piano di ristrutturazione che renda competitiva la azienda e qualifichi la produzione e che non si discosti dalle specifiche esigenze del settore produttivo in cui l'azienda opera;

ed infine chiedono di conoscere quali misure sono state prese perché ai lavoratori venga corrisposta l'indennità salariale pregressa e perché sia loro concessa la possibilità, in una fase transitoria, di beneficiare della cassa integrazione guadagni. (5-00501)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

CARPINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

quali sono gli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito la riunione degli amministratori locali e dei rappresentanti delle forze politiche di Napoli con il Presidente del Consiglio ed i Ministri interessati ai problemi occupazionali così come annunciato dallo stesso Ministro nel corso dell'incontro del 22 ottobre del corrente anno;

quali atti intende porre in essere per giungere nell'immediato a questo incontro onde pervenire alla concretizzazione di provvedimenti e proposte per investimenti ed interventi urgenti che possano dare una risposta positiva agli incalzanti e gravi problemi dell'occupazione nel Napoletano. (5-00502)

PASQUINI, BOTTARELLI, CHIOVINI CECILIA, GIADRESCO, SPATARO E TESARI GIANGIACOMO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - in relazione alle dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario Zamberletti nella seduta della Camera del 26 novembre 1979 - quali siano le linee generali della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo definite dal CIPES il giorno 23 novembre 1979.

Per conoscere inoltre quale impiego per settori, per aree geografiche e per paesi il Ministero degli esteri intenda effettuare dello stanziamento complessivo previsto per il 1980 per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo. (5-00503)

CAPRIA E MANNINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

1) quale fondamento di legittimità abbia la deroga al regime proprio della IVA sancita con l'articolo 2 del decreto del ministro delle finanze in data 26 maggio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 158 dell'11 giugno 1979 nei riguardi delle vendite di sale effettuate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) quali differenze sono da ravvisare tra le vendite di sale effettuate dall'Amministrazione da lui presieduta e le vendite di sale effettuate da altri produttori per giustificare lo speciale trattamento accordato alle prime. Si noti che ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, istitutivo della imposta sul valore aggiunto, il sistema adottato per il sale è ammesso invece per i generi per i quali la legge riserva esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli l'importazione o la fabbricazione nonché la relativa distribuzione e vendita; le quali condizioni non ricorrono nel caso del sale di cui è libera la produzione, l'importazione e la vendita;

3) quali provvedimenti intenda assumere per evitare che i passaggi intermedi che si effettuano tra l'Amministrazione dei monopoli ed i consumatori finali sfuggano ulteriormente, com'è consentito dal decreto ministeriale di cui sopra, al sistema dell'IVA che comporta non soltanto il pagamento dell'imposta che a ciascun passaggio compete ma anche adempimenti formali finalizzati alla rilevazione dei redditi;

4) se il privilegio che si è inteso costituire sia da ascrivere ad un errore tecnico o ad altri motivi che vorrà precisare e quali conseguenze intende trarne nei confronti di quanti lo hanno concepito ed attuato. (5-00504)

GAROCCHIO, PORTATADINO, CASINI, MARZOTTO CAOTORTA, SANESE, PICCOLI MARIA SANTA, VIETTI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIA PIA, CARAVITA E BIANCO ILARIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che da organi di stampa e dalla testimonianza diretta di madri argentine presenti nel nostro paese, risulta che tra i trentamila e più dissidenti al regime di Videla, definiti « scomparsi » dagli organi di governo argentini, vi sono settecento cittadini italiani e circa settemila persone di origine italiana; premesso ancora che si ha fondato motivo di temere circa la sorte di queste persone: incarcerate, tor-

turate, trasportate in altri paesi del Sud America e, sovente, uccise; ricordato ancora che, tra gli altri, anche Sua Santità Giovanni Paolo II ha, in ripetuti pubblici interventi, menzionata la tragedia della dissidenza in Argentina —:

a) quali provvedimenti siano stati intrapresi per tutelare la libertà e la vita dei cittadini italiani e dei cittadini di origine italiana fatti scomparire dal regime totalitario argentino;

b) se si intende avviare una azione mirante, per quanto possibile, a fare desistere il governo argentino dal proseguire nella brutale repressione della dissidenza;

c) se non ritiene opportuno dare ufficialmente udienza ad una rappresentanza delle madri argentine, private dei loro figli, rappresentanza temporaneamente presente in Roma ospite della parrocchia della Trasfigurazione. (5-00505)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

se è a conoscenza delle più volte evidenziate e documentate denunce nei confronti dell'ambasciatore dottor Emiliano Guidotti a Montevideo (Uruguay) per: 1) l'avvenuta espulsione di « certi » cittadini italiani dalla scuola italiana; 2) per la concessione di documentazioni per accreditamenti e certificazioni di residenza in contrasto con le norme vigenti e servite poi per « evasioni fiscali » a danno del nostro paese;

quali motivi abbiano portato il Ministro a deliberare la concretizzazione di una missione a Montevideo del consigliere Calia Carlo già « abitante » diplomatico presso l'ambasciata a Montevideo e collaboratore del medesimo ambasciatore dottor Guidotti, si afferma, pur in presenza di precise denunce che evidenziavano le condizioni e l'azione svolta durante la permanenza a Montevideo tali da sconsigliare tale invio in missione del dottor Calia;

se è vero che la scuola italiana di Montevideo non è più gestita dagli organi istituzionali italiani, ma da cittadini non aventi la cittadinanza italiana; se ri-

sulta avvenuta la confisca di un battello italiano il cui comandante Drago, che risulta aver denunciato con fermezza la situazione, in conseguenza risulterebbe essere stato arbitrariamente sbarcato; se è vero che il dottor Emiliano Guidotti, ambasciatore in Montevideo, abbia acquistato in poco più di due anni tre auto: una FIAT 128 (che risulterebbe già rivenduta) e due Mercedes 300 L in franchigia in evidente contrasto con le norme vigenti valide anche per gli ambasciatori;

quali provvedimenti od interventi sono stati o saranno adottati per riportare condizioni di partecipazione nella sede diplomatica di Montevideo ed a tutela delle « proprietà all'estero » della nostra Repubblica in Uruguay e nei confronti dell'ambasciatore dottor Emiliano Guidotti per un suo richiamo in patria, e per l'annullamento della « missione » del consigliere Carlo Calia. (5-00506)

CARLOTTO, BALZARDI, CAVIGLIASSO PAOLA E PELLIZZARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che parte degli interroganti nella passata e nella presente legislatura hanno in più occasioni denunciato lo stato di crisi della nostra agricoltura e richiesto concreti provvedimenti a sostegno del comparto agricolo nell'interesse non solo dell'economia di settore ma di tutta l'economia nazionale, ed avendo ora constatato che negli ultimi due o tre anni la situazione dell'agricoltura in generale e degli allevamenti zootecnici in particolare è peggiorata, in conseguenza di un costante aumento dei prezzi dei prodotti necessari all'agricoltura senza un corrispondente aumento dei prezzi dei prodotti agricoli — quali urgenti e concreti provvedimenti intende adottare il Governo per consentire al mondo agricolo di produrre in condizioni economiche tali da far fronte al continuo aumento dei costi e delle spese.

Gli interroganti, a sostegno di quanto espongono, riportano i dati ufficiali rilevati dall'Istituto centrale di statistica e pubblicati sul « Compendio statistico ita-

liano», edizione 1979, ove si rilevano preoccupanti differenze a danno soprattutto degli allevatori zootecnici da ingrasso, fra costi e ricavi. Infatti tenendo come riferimento il biennio 1° gennaio 1977-31 dicembre 1978 si evidenzia quanto segue:

sementi	aumento	23,6	per cento
concimi	»	22,5	»
mangimi	»	26,4	»
macchine ed attrezzature	»	32,9	»
costruzione e manutenzione fabbricati	»	40,2	»

Agli aumenti suindicati corrisponde un aumento medio del 20 per cento del bestiame da macello con punte minime del 4 per cento per i suini e punte massime del 31 per cento per i lattonzoli.

Pur tenendo conto che il latte è aumentato mediamente del 30 per cento, è facile dedurre che gli allevamenti, specie quelli da carne, sono in uno stato di grave crisi poiché, a parità di produzione, l'aumento percentuale delle spese supera largamente l'aumento percentuale delle entrate.

Gli interroganti desiderano inoltre evidenziare che, permanendo l'attuale situazione, avremo una diminuzione di produzione di carne in Italia con conseguente aumento delle importazioni proprio nel momento in cui la persistente crisi petrolifera determina una notevole situazione di pesantezza dei conti con l'estero.

Gli interroganti, infine, intendono, nel richiamare l'attenzione del Governo, sensibilizzare tutte le forze politiche e sociali al problema dell'agricoltura evidenziando che consentire agli agricoltori di produrre di più significa migliorare le condizioni economiche del paese. (5-00507)

CARLOTTO, SOBRERO, BALZARDI, CAVIGLIASSO PAOLA E PELLIZZARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere - premesso che prima della fine anticipata della VII Legislatura il Go-

verno si era impegnato a proporre al Parlamento un disegno di legge relativo alla disciplina della produzione e commercializzazione dei vini - quali sono gli intendimenti del Ministro e se e quando verrà presentato un eventuale disegno di legge governativo tendente a stroncare le sofisticazioni e ad eliminare le truffe commerciali nel settore vinicolo che danneggiano produttori e consumatori.

Gli interroganti desiderano inoltre sapere se non si intenda anche affrontare il delicato problema dello zuccheraggio e del perfezionamento delle norme relative ai vini di qualità. (5-00508)

CARLOTTO, BALZARDI, CAVIGLIASSO PAOLA E PELLIZZARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) se corrisponde al vero che sono in corso importazioni di carne e bovini da macello da paesi europei extracomunitari dell'area comunista a prezzi inferiori di circa 500 lire al chilogrammo rispetto ai prezzi di mercato praticati in Italia;

2) quali sono le ditte importatrici, per quali quantità e perché sono state autorizzate tali importazioni che peggiorano la crisi già in atto dei nostri allevamenti;

3) quali provvedimenti intende adottare il Governo per salvaguardare gli interessi degli allevatori italiani di fronte alle importazioni di carni e bovini da macello a prezzi politici inferiori ai nostri costi di produzione. (5-00509)

BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, MASIELLO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, DE CARO, ANGELINI E GRADUATA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intenda prendere in rapporto alla grave situazione che si sta verificando in Puglia (per il secondo anno consecutivo), per la insufficienza di autorizzazioni (da parte del Ministero) alla istituzione del doppio organico per le scuole materne statali.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

Infatti, in media, nelle cinque province pugliesi solo la terza parte dei doppi organici richiesti dai provveditorati agli studi sono stati autorizzati; questo produce un grave disagio e malcontento tra le insegnavanti che vedono leso il loro diritto al lavoro e tra le famiglie che vedono estremamente ridotto il « tempo scuola » per i loro figli. (5-00510)

SANESE, PICCOLI MARIA SANTA, VIETTI ANNA MARIA, BIANCO ILARIO, GAROCCHIO, CASINI, CARAVITA, PORTATADINO E MARZOTTO CAOTORTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — richiamata l'attenzione del Ministro sul susseguirsi in queste ultime settimane di azioni tendenti a limitare in forme pesanti ed assolutamente inaccettabili la libertà di cittadini appartenenti a paesi dell'area socialista dell'est europeo che pure hanno accettato e sottoscritto il trattato di Helsinki; premesso che un ultimo gravissimo attentato alla dignità della persona è stato compiuto sabato 24 novembre a Varsavia con l'arresto di Andrzej Celinski, uno dei fondatori e degli animatori delle università volanti « TKN », prelevato di forza nell'appartamento dove stava per avere inizio un corso — ulteriori e più precisi elementi sulla massiccia azione di repressione scatenata da quei regimi verso quei cittadini che manifestano idee e realizzano iniziative non allineate alle direttive decise dal gruppo dirigente e quali decisioni e azioni il nostro Governo ha intrapreso perché siano rispettati i più elementari diritti da tutti riconosciuti e sottoscritti anche dai governi di quei paesi. (5-00511)

FERRARI MARTE, CRESCO E CARPINO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — atteso che:

il Comitato nazionale di coordinamento delle aziende tessili ENI ha prodotto un ampio e concreto documento « sullo stato produttivo ed occupazionale » delle

aziende: Filature di Sondrio, Tessitura di Sondrio, Manifattura di Berbenno, oltre che dei servizi commerciali e uffici di Milano, reso noto il 10 novembre 1979;

sono emergenti voci sempre più consistenti che denunciano iniziative in atto per provvedimenti di privatizzazione di parte di « dette aziende »;

si è in presenza di una costante riduzione del numero dei dipendenti operai, tecnici ed impiegati addetti;

si evidenziano notevoli riduzioni degli interventi previsti per investimenti ai fini del risanamento e per la continuità produttiva del complesso e per le concrete possibilità di conservare occupate le maestranze oggi in forza alle singole unità produttive —

quali siano gli interventi già svolti od in atto per riportare fra i lavoratori, le loro famiglie ed ai livelli istituzionali locali la necessaria tranquillità con il fornire le necessarie documentazioni e notizie sui piani di investimento e di ristrutturazione per garantire una « doverosa » capacità produttiva e la fonte di reddito agli oltre 1.400 lavoratori interessati;

se non si ritenga indispensabile una radicale modifica dell'attuale gruppo dirigente aziendale di fronte alla gravità della situazione;

quali siano in concreto gli orientamenti del Governo in ordine alle aziende tessili-ENI. (5-00512)

FERRARI MARTE E SACCONI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — tenuto presente: che i ministri sono a conoscenza della gravità della situazione che interessa i lavoratori del Gruppo Redaelli Spa che ha sede a Milano, ma che ha stabilimenti anche nel territorio del comprensorio lecchese;

la dura lotta che le maestranze hanno sostenuto per lo sviluppo di interventi produttivi, che hanno portato a ricevere rilevanti finanziamenti pubblici —

quali sono gli interventi assunti, affinché non si proceda al previsto licenziamento di circa 250 lavoratori;

gli interventi definiti per l'apertura di trattative per un approfondito esame dei programmi di ristrutturazione e di riconversione produttiva che abbiano come obiettivo la difesa degli attuali livelli di lavoratrici e lavoratori occupati;

e se non ritengano contrastanti le decisioni del gruppo Redaelli Spa con il programma di settore approvato dal CIPI sulla siderurgia. (5-00513)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - atteso che:

la realtà dell'azienda NEONM di Saronno, con la concreta messa in pericolo degli oltre 400 occupati, in prevalenza donne, è concretamente conosciuta dal Ministero;

la GEPI ha in modo costante disatteso gli accordi ed impegni definiti ed assunti -

quali sono stati gli interventi assunti dal Ministro per la definizione di risposte e programmi inderogabili per mantenere l'occupazione degli attuali addetti; inoltre quali sono gli orientamenti per lo sviluppo del comparto della componentistica passiva nel settore dell'elettronica.

(5-00514)

TONI, ONORATO, LANFRANCHI, CORDIOLI VALENTINA, BERNARDINI E BELLOCCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che:

con sentenza del 30 maggio 1977 depositata in segreteria il 22 luglio 1977, la Corte dei conti ha dichiarato quattro

ex ministri del lavoro tenuti alla resa del conto di somme ad essi erogate negli anni 1961, 1962, 1963, 1964 e 1966 dalla Banca nazionale del lavoro, presso la quale erano stati accesi conti correnti intestati al Fondo addestramento professionale lavoratori, somme ammontanti rispettivamente a lire 150 milioni, 75 milioni, 85 milioni e 105 milioni;

che la sentenza ha fissato un termine di giorni 90 per la presentazione del rendiconto, a decorrere dalla notificazione del provvedimento ai singoli interessati;

che la sentenza, pur non decidendo se le somme furono elargite come interessi extra-cartello sul deposito bancario ovvero a titolo di mera liberalità, ha tuttavia accertato che le somme stesse furono erogate non a favore delle persone fisiche ma a favore dei ministri in quanto capi del dicastero del lavoro;

che due precedenti interrogazioni presentate sullo stesso tema in data 28 settembre 1977 e 16 novembre 1977 non hanno mai avuto risposta -

a) se i ministri obbligati hanno presentato il rendiconto richiesto e, in caso negativo, quali sanzioni siano state adottate nei loro confronti, ex articolo 46 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, o se sia stato instaurato procedimento di responsabilità contabile contro di essi, nel presupposto, implicito nella sentenza della Corte, che la gestione del pubblico denaro non possa avvenire al di fuori del controllo contabile e parlamentare;

b) se l'erogazione della Banca nazionale del lavoro sia in regola rispetto alle norme della legge bancaria.

(5-00515)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SOBRERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se i concorsi riservati per un sesto dei posti disponibili annualmente nelle carriere di concetto ed esecutive previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, siano stati banditi, o, in caso contrario, quali ostacoli si frappongano al loro espletamento. (4-01774)

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, CONTI, CIUFFINI E BARTOLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere in base a quali motivi sono stati decisi e in gran parte già realizzati, presso il carcere « La Rocca » di Spoleto, numerosi lavori (nuovo impianto di riscaldamento, illuminazione interna ed esterna, ristrutturazione caserma e costruzione campi da tennis per gli agenti di custodia, ecc.) che, per la loro entità e sostanza, non sembrano configurarsi quali opere di ordinaria manutenzione, tenuto conto che è in fase di ultimazione il nuovo carcere, situato nella prossimità della città di Spoleto.

Per sapere, inoltre, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta per detti lavori e se il Ministro non ritenga che possa anche verificarsi il rischio, vista la entità delle opere effettuate e programmate e tenuto conto della realtà del nuovo edificio penitenziario, di uno spreco del pubblico denaro.

Gli interroganti desiderano, infine, conoscere se si intende confermare la precedente decisione, da tempo ufficializzata, di dare alla « Rocca », una volta che sia terminato il nuovo carcere, una destinazione ed una utilizzazione per servizi a disposizione della collettività, così come auspicato dalle stesse istituzioni locali e dalle forze sociali e culturali umbre.

(4-01775)

ANTONI, BERNARDINI, TONI, LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, BELLOCCHIO, GIURA LONGO E GRASSUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — in prossimità della scadenza annuale (31 dicembre 1979) delle aliquote agevolate dell'IVA, che, come è noto, si applicano ai generi di largo e generale consumo popolare quali: pane, pasta, riso, zucchero, nonché ai tessuti, all'abbigliamento, ed a particolari settori produttivi, all'edilizia popolare; considerate le gravi perturbazioni sui prezzi e, quindi, sul costo della vita che determinerebbe l'applicazione delle aliquote normali con il conseguente aumento del carico fiscale, in particolare nell'attuale momento di forte e costante aumento dei prezzi — quali provvedimenti intenda assumere, con l'urgenza del caso, per evitare che si producano i lamentati dannosi effetti che inciderebbero pesantemente nel processo inflattivo, e, in particolare, per impedire che vengano colpiti i ceti popolari. (4-01776)

RALLO E FRANCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere a quali criteri si ispiri la disposizione (impartita con *telex* 30847 datato 8 settembre 1979) in base alla quale i Provveditori agli studi provinciali venivano autorizzati a distaccare per l'anno scolastico in corso, presso gli uffici scolastici provinciali e presso le direzioni provinciali del tesoro, personale scolastico (applicati di segreteria) prelevandoli dalle scuole che avevano in organico 1 segretario e due applicati (scuole con un numero di classi da 16 a 20).

Gli interroganti rilevano che gli organici per le scuole suddette erano stati fissati dai decreti delegati proprio per le maggiori incombenze previste dai decreti stessi. Con il provvedimento in esame, i Provveditorati forse riusciranno ad eliminare un po' di lavoro arretrato, ma le segreterie delle singole scuole non potranno espletare le incombenze cui sono tenute.

Gli interroganti desiderano ancora sapere se il Ministro è a conoscenza del fatto che presso i provveditorati gli applicati (esecutivi) sono costretti a svolgere mansioni di impiegati di concetto.

(4-01777)

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica tendente a ridare la pensione di guerra al signor De Rinaldis Antonio, nato il 20 gennaio 1918 a Gallipoli, orfano di Salvatore.

In favore del De Rinaldis si è espressa la Commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto e la Direzione provinciale del tesoro ha inoltrato la pratica regolarmente istruita con lettera del 25 luglio 1979, protocollo n. 10084.

(4-01778)

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che alla pensionata signora Carratta Lucia di Gallipoli, titolare del certificato di pensione n. 5504431, da tempo è stato ritirato il libretto per procedere all'accredito di differenze dovutele - quali sono i motivi che impediscono la sollecita definizione della pratica privando l'interessata di una somma di denaro che le è indispensabile per vivere.

(4-01779)

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le cause che non consentono la immediata definizione della pratica di pensione di guerra della signora Perrone Rita, nata a Taviano il 23 febbraio 1937.

L'interessata è stata riconosciuta inabile permanentemente a qualsiasi lavoro proficuo dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto.

Posizione della pratica n. 1868578/1.

(4-01780)

MENNITTI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza delle continue manifestazioni di protesta, realizzate anche di recente in forma clamorosa, che si sono svolte a Taranto a causa della sistematica esclusione delle imprese del posto dalla partecipazione alle gare di appalto per lavori riguardanti attività interne dello stabilimento Italsider;

2) quali iniziative intendano assumere perché non accada che la Italsider continui a privilegiare le imprese del nord, prima fra tutte la SIETTE di Torino, già concessionaria dei trasporti e recentissima aggiudicataria del contratto per lavori di movimentazione di materiali all'interno dello stabilimento;

3) se risponde al vero che la citata società SIETTE provvede alle assunzioni facendo quasi ordinario ricorso ai trasferimenti di cantiere, così eludendo l'intervento del competente ufficio di collocamento.

(4-01781)

GEREMICCA E SANDOMENICO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non intendano promuovere accertamenti urgenti sui conti consuntivi dell'ANCIFAP, titolare - con fondi CEE - della gestione speciale di corsi professionali per 4 mila disoccupati napoletani in parte già conclusi (il 20 novembre 1979) ed in parte prossimi alla conclusione (il 20 dicembre 1979), considerato che la giunta regionale campana - responsabile dei controlli sui corsi stessi - non offre in materia alcuna garanzia di serietà e di imparzialità, e si è rifiutata di fornire attendibile e tempestiva documentazione persino al Comune di Napoli (istituzionalmente estraneo all'organizzazione dei corsi in questione, ma direttamente interessato ad essi per gli sbocchi occupazionali che esso - e sino a questo momento solo esso - sta garantendo ad una cospicua parte dei corsisti disoccupati).

Per sapere altresì se non intendano accertare, in particolare, le somme spese dall'ANCIFAP per servizi, collaborazioni e consulenze esterne ed i destinatari — singolarmente e nominativamente individuati ed elencati — di dette somme, considerato che sarebbero intollerabili (e dovrebbero essere sottoposte immediatamente al vaglio dell'autorità giudiziaria) erogazioni di danaro pubblico da parte di un ente pubblico per spese immotivate o addirittura destinate a pratiche corruttrici e clientelari. (4-01782)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del seguente ordine del giorno approvato dal Comitato provinciale dell'INPS di Milano nella seduta del 22 novembre 1979:

« Il Comitato provinciale, rifacendosi a tutte le discussioni che ha svolto sull'andamento della produzione riguardante la sede dell'INPS di Milano arricchite da dati statistici i quali segnalavano un movimento prevalentemente negativo per quanto attiene ai tempi di liquidazione delle pensioni, ricorda di aver ritrovato nella inadeguatezza del personale della sede la prima causa di tale persistente fenomeno.

Nelle continue ricerche per riuscire a colmare la grossa carenza di personale, continuamente si è affermato che il 50 per cento dei posti vacanti doveva essere lasciato a disposizione di quei dipendenti di altri enti che, in conseguenza al loro scioglimento, dovevano affluire all'INPS, ed è nel rispetto di questo limite che il Comitato provinciale ha deliberato di richiedere al Consiglio d'amministrazione dell'INPS di bandire un concorso pubblico per l'assunzione di 200 dipendenti, che quando sarà stato attuato coprirà unicamente molto meno della metà del personale carente nell'organico a prescindere dai nuovi compiti attribuiti all'INPS dalla riforma sanitaria.

Dopo aver ascoltato il Presidente ed il Direttore provinciale, che hanno relazione sui contenuti del colloquio avuto

col Presidente ed il Direttore provinciale della sede dell'INAM di Milano, richiesto nell'intento di conoscere direttamente da fonte autorevole le questioni che attengono al passaggio del personale dall'INAM all'INPS, tenuto conto che col 1° gennaio 1980 l'INAM è definitivamente sciolto ed il personale addetto alla erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità a favore dei lavoratori dipendenti, nonché quello addetto alla riscossione dei contributi, alla vigilanza ed all'ufficio legale dovrà trovare sistemazione nell'INPS — al quale la legge ha affidato tali adempimenti — per ivi continuare a svolgere i propri compiti

il Comitato provinciale

venuto a conoscenza dalla stessa Direzione della locale sede dell'INAM che il piano riguardante il passaggio del predetto personale all'INPS di Milano rischia di essere compromesso dalla massiccia serie di trasferimenti in corso dalla sede di Milano alle altre sedi dello stesso INAM situate nell'Italia centro meridionale,

ritiene

di dover evidenziare i fatti sovradescritti tempestivamente al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto perché si attivi nelle sedi competenti.

Infatti, secondo i dati in possesso di questo Comitato i trasferimenti in atto nell'ambito dell'INAM portano all'assurda situazione di veder avviati alla sede INPS di Milano un numero di dipendenti di gran lunga inferiore a quello che attualmente nell'INAM è impegnato nel disbrigo dei menzionati adempimenti.

Il Comitato provinciale, nella convinzione che il servizio sanitario nazionale abbia ad iniziare la sua attività con l'inizio del prossimo anno, fa propria l'iniziativa del Presidente e del Direttore provinciale di richiedere, unitamente al Presidente ed al Direttore provinciale dell'INAM di Milano, un incontro con l'assessore alla sanità della regione Lombardia al fine di prospettare le conseguenze derivanti dall'attuazione di detto piano di trasferimenti del personale dell'INAM

e delibera

che della questione venga data immediata informazione al Consiglio d'amministrazione dell'INPS affinché, rendendosi lo stesso interprete dell'estrema gravità della situazione in cui verrebbe a trovarsi la struttura della sede provinciale dell'INPS di Milano qualora si accentui la sproporzione tra la quantità di adempimenti ed il personale ad esso addetto, rispetto alla preesistente situazione nell'ambito dell'INAM, assuma tutte le iniziative che riterrà opportune ed a qualunque livello per evitare le conseguenze prima descritte».

Per sapere quali iniziative abbia inteso intraprendere perché sia scongiurato il pericolo manifestato dal Comitato provinciale dell'INPS e l'Istituto previdenziale sia messo, invece, nella condizione di affrontare i nuovi e più gravosi compiti. (4-01783)

SANGALLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali criteri verranno adottati dalle società a partecipazione statale nella scelta delle società di revisione, cui affidare la certificazione dei bilanci delle imprese da esse controllate, prevista dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'interrogante chiede inoltre su quali basi e con quali criteri siano stati affidati dagli stessi enti di gestione a partecipazione statale, incarichi a società di revisione prima che la Commissione nazionale per le società e la Borsa abbia provveduto alla pubblicazione dell'Albo speciale delle società di revisione, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136. (4-01784)

POSTAL. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se intenda accogliere la osservazione della Corte dei conti, formulata nella relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1978, là ove l'organo di controllo rileva la grave incon-

gruenza dell'«incardinamento della Divisione editoria nella Direzione generale degli affari generali amministrativi e del personale, della quale lo stesso Consiglio di amministrazione del Ministero (esercizio 1977) ha chiesto il trasferimento nell'ambito dell'Ufficio centrale per i beni librari». (4-01785)

AIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in riferimento al ritardo che si verificherebbe ormai da alcuni anni nella consegna dei diplomi originali di maturità, in quanto non sarebbero stati forniti ai Provveditorati agli studi dal Ministero della pubblica istruzione — quali iniziative abbia adottato od intenda adottare per accelerare detta consegna, la cui mancanza mette spesso in difficoltà gli studenti universitari, ai quali viene richiesta la presentazione del diploma, rischiando l'annullamento degli esami già svolti. (4-01786)

COLUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che in virtù delle norme sulla riforma sanitaria (legge n. 833) l'accertamento e la riscossione dei contributi per l'assicurazione malattie gestiti dall'INAM sino al 31 dicembre 1979, verranno dal 1° luglio 1980 effettuati direttamente dallo Stato;

che le disposizioni della suddetta legge non sembrano assicurare la continuità dell'azione di recupero delle evasioni contributive verificatesi nel quinquennio precedente alla prossima data di subentro dell'amministrazione statale a quella dell'INAM;

che ove le evasioni verificatesi nel richiamato quinquennio (che si presumono di elevata entità) non dovessero essere adeguatamente perseguite ciò costituirebbe non soltanto un grave precedente ma altresì un incentivo per gli evasori —

quali provvedimenti intenda adottare perché la competente amministrazione statale, alla quale sarà affidata la gestione di tali contributi, sia strutturalmente

ed organizzativamente adeguata per una capillare continuità dell'azione accertatrice, in modo che ciò non soltanto costituisca un fermo avvertimento che scoraggi tentativi di evasione per il futuro, ma assicuri altresì che nessun cedimento si profilerà verso coloro che nell'ultimo quinquennio hanno sottratto contributi al fondo previdenza malattie. (4-01787)

CAPPELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che in data 16 giugno 1979, con fonogramma a mano inviato dal Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza) al dottor Giuseppe Renato Croce, commissario straordinario dell'ENPA, lo stesso veniva invitato a convocare l'assemblea per la costituzione degli ordinari organi rappresentativi di amministrazione, essendo venuta meno, fra l'altro, la sua veste formale di commissario — per quale ragione, essendo ormai trascorsi sei mesi, il dottor Croce, inspiegabilmente, nonostante i ripetuti solleciti pervenutigli da più parti, non abbia provveduto ad ottemperare a quanto richiestogli.

Per conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda assumere al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti al dottor Croce dal decreto di nomina e così apertamente disattesi, con danni evidenti e palesi ad un ente morale, riconosciuto dal decreto del Capo dello Stato, nel quale convergono decine di migliaia di zoofili, che reclamano l'attuazione dei principi zoofili e chiedono che le sezioni funzionino secondo le norme dello statuto, anche al fine di svolgere una efficace azione di stimolo dei pubblici poteri nel vasto settore della protezione degli animali domestici e selvatici. (4-01788)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro dei trasporti e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere — atteso che è risaputa la gravità della situazione funzionale dell'Ispettorato della Motorizzazione civile di Sondrio — quali urgenti provvedimenti s'intendono assumere per ridare funzionalità a questa importante struttura pubblica. (4-01789)

SANTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della marina mercantile.* — Per sapere —

rilevata la situazione di estrema gravità, contrassegnata dalla minacciata chiusura di due aziende da tempo investite da difficoltà gestionali e produttive: la « Nuovi cantieri liguri » di Pietra Ligure e la « Cokitalia » di Cairo Montenotte;

rilevato inoltre che tali episodi, aventi notevoli incidenze negative dal punto di vista produttivo e sociale, si inquadrano nella precaria situazione economica della regione ligure ed in particolare nella crisi di quasi tutti i settori produttivi della provincia di Savona che, dal 1976 ad oggi, ha perduto 1500 posti di lavoro nel solo settore metalmeccanico;

considerato che la ventilata messa in liquidazione dei « Nuovi cantieri » di Pietra Ligure coinvolgerebbe anche, con analoghi provvedimenti, la « Navalsud » di Napoli e comprometterebbe la sopravvivenza dei cantieri dell'ENMA di La Spezia e della NCA di Carrara, come risulta dal piano GEPI presentato al CIPI il 20 ottobre 1979;

preso atto con soddisfazione delle dichiarazioni fatte dal Ministro della marina mercantile secondo le quali sarebbe stato preparato un nuovo piano della cantieristica che non prevede più la chiusura dei cantieri di Pietra Ligure;

considerato altresì che deve ancora formularsi un concreto atteggiamento degli organi della programmazione nazionale rispetto alla sorte della « Cokitalia » di Cairo Montenotte, pur dopo la sospensione del piano a suo tempo presentato dalla società SAMIM del gruppo ENI in seguito ad iniziativa congiunta della regione Liguria, delle forze politiche e sindacali degli enti locali, e le recenti dichiarazioni del Ministro delle partecipazioni statali che mostrano apertura rispetto ai problemi produttivi ed occupazionali dell'azienda —

quali provvedimenti intendano assumere affinché, nel rispetto del voto del Parlamento e della volontà delle regioni interessate e delle forze politiche e sociali,

venga modificato l'indirizzo assunto dalla GEPI e venga presentata una soluzione del piano della cantieristica e nel frattempo, per non pregiudicare il piano in corso di elaborazione e per mantenere integra la futura prospettiva dell'azienda, sia conservato il carico produttivo dei « Nuovi cantieri » di Pietra Ligure, essendo dimostrata la possibile acquisizione di altre commesse.

Per sapere inoltre quali ulteriori iniziative si intendano assumere perché:

1) tenuto conto dell'attuale congiuntura favorevole del *coke* determinata dalla crisi energetica, venga previsto, nell'ambito dell'ENI, un piano di riordino e ristrutturazione delle quattro cokerie italiane che abbia come obiettivo la loro riorganizzazione aziendale su basi di competitività e veda nella provincia di Savona l'ambito territoriale di detta gestione, essendo presenti nella provincia stessa ben due delle quattro cokerie interessate;

2) sia garantita la produttività e l'occupazione della « Cokitalia » di Cairo Montenotte e se ne risolva il problema prioritario con la massima urgenza, stanti i rapporti contrattuali in scadenza tra la stessa « Cokitalia » e la « Fornicoke » di Vado Ligure circa l'affitto degli impianti produttivi che risultano tra i più avanzati. (4-01790)

PAZZAGLIA, MENNITTI, SERVELLO, RUBINACCI E SANTAGATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non si ritengano pregiudizievoli all'andamento degli uffici le assunzioni trimestrali di personale che vengono effettuate dagli uffici centrali e periferici del Ministero.

Per conoscere se corrisponda a verità che in base a queste assunzioni provvisorie, seguite dopo novanta giorni da licenziamento e contestuale assunzione di nuovo e diverso personale, si determinano concrete difficoltà di funzionamento degli uffici in quanto non appena istruito un turno di personale, questo viene avvicendato da altre persone che ancora una volta debbono essere guidate, orientate ed inserite nel lavoro.

Considerando che questo sistema non risolve la congenita carenza degli organici e del personale sia al Ministero che nei suoi uffici periferici; che aggrava la disfunzione dei servizi; che crea nuovi problemi e difficoltà, si chiede di conoscere se non si ritenga almeno di riassumere in servizio ogni trimestre il personale licenziato il giorno prima al fine di poter contare sull'apporto di dipendenti progressivamente sempre più qualificati e capaci, attuando, invece, con i licenziamenti trimestrali, una selezione dei meno dotati e capaci.

Si chiede, in particolare, quali concreti provvedimenti si intendano assumere in favore del personale del cosiddetto primo e secondo turno di recente licenziati e se non sia una illusione la ricerca di concreti apporti sul lavoro da parte di quanti, assunti provvisoriamente, sanno di dovere abbandonare il loro posto dopo poche settimane.

Si chiede, infine, se in questo irrazionale sistema adottato non si ravvisi uno sperpero di pubblico denaro, che, con diverso e più logico criterio, potrebbe essere impiegato istruendo del personale che, in una maggiore continuità del servizio, darebbe senz'altro una resa produttiva certamente superiore, e bene auspicata soprattutto dalla stessa amministrazione. (4-01791)

SANESE, MARZOTTO CAOTORTA E ZOPPI. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti.* — Per conoscere i provvedimenti urgenti che intendono assumere per affrontare i problemi legati alla collocazione giuridica, alle carenze strutturali e di organico dei controllori del traffico aereo, stante la grave situazione nel settore ulteriormente aggravatasi in questi giorni per la decisione di attuare una forma di sciopero bianco e per la conferma di dimissioni dall'ufficio di un numero elevato di controllori.

Il rinvio ulteriore di decisioni causerebbe oltretutto un gravissimo danno al settore turistico nel periodo di più intensa espansione. (4-01792)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

LA MALFA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — di fronte al diffondersi di notizie fra loro contrastanti circa le prospettive degli approvvigionamenti petroliferi per il 1980 ed in particolare di fronte alla affermazione circa una carenza di approvvigionamenti dell'ordine di 20 milioni di tonnellate, affermazione inattesa e parzialmente in contrasto con precedenti più ottimistiche valutazioni espresse dal Governo all'indomani di una riunione dei Ministri dell'energia della Comunità europea — quali siano le previsioni del Governo circa gli approvvigionamenti petroliferi italiani nel 1980 e quali nuovi problemi presenti in questo momento la situazione del mercato petrolifero internazionale.

Per conoscere infine quali misure il Governo intenda adottare, ove le cifre sovrariferite risultino confermate, per ovviare alle conseguenze che una tale situazione comporterebbe per l'industria italiana. (3-00920)

ZURLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se hanno attentamente valutato la ampiezza delle ripercussioni negative che gli scioperi articolati ed intermittenti dei dipendenti degli istituti bancari hanno prodotto sull'attività creditizia e sulla economia nazionale;

b) se hanno considerato il grave disagio in cui si trovano, a causa della chiusura degli sportelli bancari in questi ultimi giorni di novembre centinaia e centinaia di migliaia di contribuenti preoccupati di non poter versare in tempo utile lo acconto di autotassazione e numerosi dipendenti pubblici che devono riscuotere gli stipendi di novembre;

c) di fronte alle agitazioni dei dipendenti bancari, preannunciate ed attuate nel mese di novembre, quali ragioni hanno impedito di revocare totalmente o parzialmente agli istituti di credito il compito di pubblico servizio per il versamento dell'acconto IRPEF ed ILOR, di decentrarlo e distribuirlo fra altre istituzioni pubbliche.

L'interrogante, nel sottolineare l'assurdità ed illegittimità di eventuali sanzioni a carico di contribuenti che effettuino i versamenti in acconto allorché gli sportelli bancari funzioneranno regolarmente, al fine di tranquillizzare gli stessi contribuenti ed evitare un inutile appesantimento al già gravoso fardello del contenzioso tributario, chiede di sapere se il Ministro delle finanze ha già disposto o intende disporre una ragionevole proroga del termine ultimo per tali versamenti.

L'interrogante chiede infine al Ministro del lavoro se, di fronte al preoccupante sfacelo verso il quale vanno i pubblici servizi e al riacutizzarsi dello spirito egoistico e corporativo dei loro dipendenti, nonché in presenza di ritardi o di difficoltà delle organizzazioni sindacali a darsi una autoregolamentazione degli scioperi, non ritenga maturo il tempo di dare urgente attuazione alla norma costituzionale relativa alla disciplina degli scioperi dei dipendenti di servizi pubblici essenziali. (3-00921)

MASTELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se risponde al vero che funzionari dell'Ufficio provinciale del lavoro di Avellino hanno subito minacce e pressioni da parte di alcuni individui per alterare a proprio vantaggio la graduatoria delle categorie protette da avviare al lavoro alla FIAT di Grottaminarda;

se è vero che recentemente l'Ufficio del lavoro di Avellino ha avviato alla FIAT di Grottaminarda, come invalidi civili, personale dello stesso nucleo familiare venendo meno alla normativa vigente;

se è vero che l'UPLMO di Avellino ha sempre avviato alla stessa azienda o

personale delle categorie protette, già precedentemente occupato, o ultracinquantenne, danneggiando così di fatto la precaria situazione dei giovani disoccupati ed emigrati della Valle dell'Ufita.

Per sapere infine, se non ritenga opportuno avviare gli adeguati accertamenti e ripristinare condizioni di normalità e di serena e severa applicazione della legge che regola l'avviamento al lavoro.

(3-00922)

SERRI, PELLICANI, CACCIARI, PALOPOLI, SARRI TRABUJO MILENA E BUTTAZZONI TONELLATO PAOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali atti sono stati compiuti e quali si sia in atto di compiere per dare avvio alle opere necessarie all'abbattimento delle acque alte nei centri storici della laguna di Venezia.

Gli interroganti sottolineano come il fenomeno delle acque alte abbia creato, anche nel corso di questo autunno, seri disagi alla città e come esso rappresenti un pericolo sempre incombente di danni irreparabili ove si determini quel concorso di circostanze che portò alla grave alluvione del 1966.

Gli interroganti ricordano che dopo il già lungo *iter* del concorso-appalto per le opere in questione indetto nel 1975 e conclusosi con la relazione della apposita commissione giudicatrice nel marzo del 1978, si era convenuto da parte della amministrazione dei lavori pubblici, con lo accordo degli organi di governo locale e regionale, di acquisire i progetti presentati, di utilizzare le osservazioni e gli approfondimenti compiuti dalla commissione giudicatrice, e di procedere quindi, con apposito comitato da costituire presso il Ministero dei lavori pubblici, all'approntamento di un progetto definitivo e al rapido avvio della sua attuazione.

Gli interroganti chiedono di sapere quali siano le ragioni del ritardo evidentemente già accumulato e soprattutto di conoscere quali siano le misure che si sono prese o si intendano prendere con la dovuta urgenza per assicurare l'avvio

di tutte le opere necessarie a salvaguardare l'equilibrio idrogeologico e l'ambiente lagunare nel suo complesso e ad ottenere un efficace controllo ed una adeguata riduzione del fenomeno delle acque alte. (3-00923)

AMARANTE, ALINOVÌ, VIGNOLA E NAPOLETANO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere - premesso:

a) che in data 21 settembre 1979 è stata presentata una interrogazione comunista (n. 4-00851), ancora senza risposta, per segnalare il perdurare della mancanza di acqua potabile nella zona cilentana della provincia di Salerno e per avere notizie circa l'attività dei consorzi idrici (Sele-Calore-Montestella, ecc.) operanti nella suddetta zona;

b) che in data 17 ottobre 1979 la FIDEL-CISL di Salerno ha espresso una pubblica denuncia circa la gestione del suddetto consorzio Sele-Calore-Montestella nella quale, tra l'altro, si afferma: « La lentezza con cui si trascinano i lavori, il mancato acquisto di attrezzature idonee per la manutenzione delle reti idriche e fognarie, la mancata fornitura di mezzi e strumenti agli addetti ai lavori, la mancata periodica convocazione dell'Assemblea, la mancata realizzazione delle entrate, il conseguente fittizio pareggio del bilancio, l'inesistenza o indisponibilità di somme che dovrebbero essere rimborsate dalla Cassa per il Mezzogiorno e che vengono dichiarate disponibili laddove già impegnate da tempo, la gestione clientelare del personale, la mancata applicazione dei contratti di lavoro, il mancato pagamento degli stipendi alla fine di ogni mese e tutti gli abusi, omissioni e strumentalizzazioni rilevabili dalle deliberazioni del Consiglio direttivo rappresentano una situazione che richiede l'intervento di tutte le autorità »;

c) che analoga denuncia è stata fatta con pubblico manifesto dalle organiz-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

zazioni CGIL-CISL-UIL della zona cilentana —

1) l'importo, le date e gli scopi dei contributi finora assegnati dalla Cassa per il Mezzogiorno al suddetto consorzio Sele-Calore-Montestella;

2) se il consorzio suddetto ha mai presentato relazioni alla Cassa per il Mezzogiorno sulla utilizzazione dei contributi e dei finanziamenti ad esso assegnati;

3) se sono stati effettuati, e con quale esito, da parte della Cassa per il Mezzogiorno controlli sulla utilizzazione dei suddetti contributi;

4) se, anche a seguito delle denunce dei sindacati, non ritenga di effettuare una urgente ed approfondita indagine sulla gestione del consorzio con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi della Cassa per il Mezzogiorno ed acquisendo tutte le segnalazioni ripetutamente avanzate in questi anni dai sindacati, dai singoli cittadini e dalla stampa sulle disfunzioni del suddetto consorzio e sui danni arrecati alle popolazioni;

5) quali provvedimenti, più in generale, intende adottare circa la grave situazione del rifornimento idrico nella zona cilentana, situazione che, specie nei mesi estivi, crea notevoli preoccupazioni anche dal punto di vista igienico-sanitario sia per le popolazioni di diversi comuni sia per diverse decine di migliaia di turisti, e che, anche quest'anno, ha provocato vastissimo malcontento e giuste proteste popolari. (3-00924)

BOTTA, BALZARDI E CAVIGLIASSO PAOLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali iniziative intende assumere per porre rimedio ad effetti ingiusti e dannosi per i contribuenti.

Premesso:

che l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 dispone che il contribuente deve richiedere la fissazione di udienza per i ricorsi presentati a suo tempo contro ac-

certamenti concernenti tributi soppressi (complementare, fabbricati, ricchezza mobile, terreni ecc. ecc.);

che la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di tale norma chiudendo una annosa polemica sull'opportunità della emanazione di una norma del genere;

che gli iniqui effetti, sia della norma sia del giudizio della Corte, si sono manifestati recentemente con l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978, n. 38, per il quale si dispone l'iscrizione a ruolo di un terzo dei citati tributi soppressi, corrispondente agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici delle imposte;

che tale fatto ha provocato una vera e propria disperazione di talune fasce sociali di contribuenti, specie di quelli a carico dei quali l'Ufficio delle imposte aveva effettuato accertamenti manifestamente « cautelativi »; contribuenti, non solo privati, che si sono visti impossibilitati ad usufruire del rimedio giuridico, pure a suo tempo apprestato col ricorso, contro gli avvisi di accertamento degli Uffici delle imposte;

che, inoltre, l'interpretazione della legge 23 febbraio 1978, n. 38 ha aggravato la situazione poiché quanto già pagato dal contribuente viene detratto prima di calcolare il terzo dovuto e non su quest'ultimo;

considerato che gli inconvenienti e le incongruenze verificatisi nella emanazione di un atto amministrativo trovano nell'ordinamento giuridico i mezzi per essere eliminati nel perseguimento del pubblico interesse;

gli interroganti chiedono se il Governo non ritenga opportuno presentare urgentemente un disegno di legge abrogativo della norma contenuta nel citato articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ripristinando efficacia ai ricorsi presentati e non ancora discussi, consentendo quindi al cittadino di essere tassato secondo il giudizio delle competenti commissioni tributarie.

Gli interroganti chiedono altresì di sapere se il Ministro intenda emanare una circolare che, con comportamento analogo al contenuto di quella del 23 gennaio 1976, n. 4, della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, attribuisca alle Intendenze di finanza di addvenire alla riduzione degli accertamenti manchevoli o viziati da errori e resisi definitivi per mancata riassunzione o presunta acquiescenza. (3-00925)

BARCA, BOTTARELLI E CHIOVINI CECILIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali iniziative intende assumere per riavviare trattative con il governo di Malta e giungere ad accordi diretti a garantire la neutralità dell'Isola e favorirne lo sviluppo economico superando le difficoltà create dallo smantellamento della base militare. (3-00926)

GREGGI, CARADONNA, MICELI E RAUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere l'orientamento del Governo in relazione alla notizia che ha sconcertato larga parte dell'opinione pubblica, non soltanto in Roma, secondo la quale il sostituto procuratore della Repubblica di Roma (Vecchione) avrebbe chiesto al giudice istruttore di assolvere per uso legittimo delle armi il vicebrigadiere di PS che il 10 gennaio scorso — come riferisce la stampa — « sparò contro un ragazzo di 17 anni, Alberto Giaquinto, colpendolo alla nuca, mentre questi fuggiva, dopo una violenta manifestazione di protesta ».

Per sapere:

1) quale collaborazione le forze di polizia abbiano dato e stiano dando alla ricerca della verità su questo gravissimo episodio, che tanto profondamente ha colpito e commuove l'opinione pubblica;

2) in quale modo il Governo intenda operare, nella sua competenza, perché si arrivi al più presto al necessario accer-

tamento della verità, malgrado una serie di sconcertanti vicende.

Come da tutta la stampa riconosciuto, gli interroganti ricordano che su questo drammatico episodio:

1) si disse inizialmente che il ragazzo era stato colpito « alla fronte in atteggiamento aggressivo verso le forze di polizia », mentre da tutte le successive perizie è stato inequivocabilmente accertato che la pallottola che ha ucciso il giovane « è entrata dalla nuca ed è uscita dalla fronte »;

2) si disse che il giovane « impugnava una pistola con la destra » ed « aveva sparato »: la prova del guanto di paraffina dimostrò che il giovane non aveva sparato ed è stato accertato che il giovane era mancino;

3) si parlò di « scontro » con la polizia, mentre risulta che il giovane, con amici, si stava allontanando;

4) ben otto ragazzi si erano offerti di testimoniare, ma il primo interrogato è stato arrestato su ordine del pubblico ministero (nel corso stesso dell'interrogatorio, e non per falsa testimonianza), e gli altri sette hanno preferito non rischiare l'arresto.

In queste condizioni, gli interroganti ritengono necessario un intervento governativo che ristabilisca normalità e garanzie in tutte le vicende preliminari e connesse al processo che è opportuno celebrare al più presto e nel quale — soltanto — la verità potrà essere ricercata con le necessarie garanzie di obiettività, evitando così l'acuirsi di tensioni e dando piena soddisfazione ad esigenze (di chiarezza e di giustizia) pienamente giustificate e vivissime dell'opinione pubblica. (3-00927)

FERRARI MARTE, SACCONI E CARPINO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere:

se siano o meno fondate le notizie apparse in questi giorni che l'Italcasse ha deliberato il proprio disimpegno dal Con-

sorzio per il risanamento delle aziende del Gruppo SIR-Rumianca Euteco;

quali interventi ed iniziative siano stati assunti per evitare decisioni ed il determinarsi di situazioni di forte preoccupazione fra i lavoratori e per l'occupazione in vaste aree e regioni, con particolare attenzione a quelle meridionali, e tali da determinare modificazioni sostanziali alle prospettive di assetto economico e produttivo di tale gruppo. (3-00928)

GAROCCHIO, PORTATADINO, CASINI, MARZOTTO CAOTORTA, SANESE, PICCOLI MARIA SANTA, VIETTI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIA PIA, CARAVITA E BIANCO ILARIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che con la fine della stagione delle piogge le forze del Viet-Nam del Nord hanno ripreso su vasta scala in Cambogia le operazioni militari; che a seguito di ciò si calcola che più di un milione di cambogiani stiano fuggendo in Thailandia: nella stessa Thailandia vi sono già sommersi campi profughi che ospitano in condizioni tragiche non meno di 500.000 persone, e in questi campi muoiono quotidianamente migliaia di persone: per denutrizione, di colera, di tifo; la mortalità è ovviamente massima per quanto riguarda i bambini. Il personale medico e infermieristico destinato dalla Croce Rossa Internazionale e da organizzazioni internazionali private è assolutamente insufficiente pur prodigandosi con abnegazione e generosità. Il prossimo arrivo, a giorni, in Thailandia dell'ulteriore contingente di profughi in fuga dalla Cambogia, renderà la situazione, se possibile, ancora più tragica — se si intende non assistere passivamente a questo genocidio — che ha certamente ragioni politiche e responsabilità precise che in altra sede dovranno essere portate a conoscenza dell'opinione pubblica — svolgendo una serie di azioni, quali ad esempio: l'invio di personale medico e infermieristico da parte della Croce Rossa Italiana, l'invio di sussistenze, oppure altre iniziative destinate a manife-

stare la volontà del Governo e del popolo italiano di una concreta solidarietà nei confronti di quelle popolazioni.

Pertanto gli interroganti restano in attesa di conoscere con urgenza, data la situazione, quali iniziative, appunto, si intendano assumere. (3-00929)

CODRIGNANI GIANCARLA, CICCIO-MESSERE, SPINI E MILANI. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — in relazione al caso degli obiettori di coscienza totali, detenuti nel carcere militare di Gaeta in condizioni di estremo disagio psichico e fisico per l' inadeguatezza strutturale della fortezza che non consente alcuna forma di riscaldamento e che, per la faticenza e l'umidità delle mura, non è adatta ad ospitare alcun tipo di detenuto — quali provvedimenti intenda assumere, in particolare di fronte ai rigori della stagione invernale, nei confronti di giovani che per impegno di nonviolenza e per volontà di prefigurare quel mondo senza conflitti che tutti i democratici cercano di costruire, forse non meritano una condanna ad un anno e oltre di carcere militare in cui dovrebbero venire « rieducati » all'accettazione dell'istituzione militare e dove invece vengono compressi i loro diritti e le loro esigenze umane. (3-00930)

PARLATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

quali siano le cause e quali le responsabilità relative al mancato sviluppo del trasporto aereo di merci che vede collocata l'Italia nella classifica mondiale al penultimo posto e in quella europea per vettori l'Alitalia con le sue 162.791.770 tonn/km al quinto posto ed a grande distanza da AIR FRANCE (723.601.000 tonn/km), da LUFTHANSA (564.019.000 tonn/km), da UTA (254.089.000 tonn/km), e da B.A. (con 242.021.000 tonn/km), essendosi registrato nel mondo un tasso di incremento dell'aeromercato del 12 per cento contro il solo 2 per cento dell'Italia;

come si pensi che l'Italia e l'Alitalia possano recuperare le posizioni in prospettiva e particolarmente negli anni 1979-1988 nei quali è previsto un incremento annuo nella sola Europa del 7 per cento, avuto riguardo alla manifesta incapacità del vettore nazionale di assicurarsi fin qui le cospicue fette di un mercato in espansione nel quale avrebbe dovuto inserirsi. (3-00931)

CAFIERO E MILANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - premesso che:

1) il giorno 27 novembre 1979 a Napoli una assemblea studentesca, indetta presso l'università centrale, dai comitati di lotta degli studenti universitari e dalle forze politiche di sinistra per denunciare la gestione di stampo mafioso dell'opera universitaria e della mensa, veniva aggredita, e costretta con la forza a sciogliersi, da un gruppo armato, a quanto pare composto da non più di una trentina di elementi, appartenenti all'«Autonomia operaia»;

2) in seguito il suddetto gruppo si spostava all'esterno dell'università, e continuava indisturbato a mettere in atto una serie di aggressioni individuali, nel corso delle quali veniva gravemente ferito con arma da taglio, come dice il comunicato medico, il militante del Movimento lavoratori per il socialismo Enzo Gaudio -

le valutazioni del Ministro su questo grave episodio di stampo prettamente squadristico, che dimostra una volta di più come le ipotesi politiche e la pratica di attentati e di pestaggi dei gruppi dell'«Autonomia operaia» e del partito armato siano totalmente antagonisti con le istanze democratiche del movimento operaio e popolare e cooperino con le forze reazionarie che si contrappongono alle lotte di massa.

Gli interroganti rilevano con stupore la minimizzazione di questo grave episodio operata generalmente dagli organi di stampa del 28 novembre 1979. Non certo

così accade quando si tratta di porre in rilievo, a fini non sempre limpidi, altre imprese dell'«Autonomia operaia».

(3-00932)

AMARANTE, VIGNOLA, BELARDI MERLO ERIASE, ARNONE, PALOPOLI E SANDOMENICO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere - premesso:

a) che il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, n. 479, in esecuzione degli articoli 9 e 10 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, stabilisce, tra l'altro, all'articolo 1, che la « idoneità dei minori di età e dei giovani dai 18 ai 21 anni di età occupati in attività non industriali, comprese quelle agricole, anche in aziende a coltivazione diretta, che espongono all'azione di sostanze indicate nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, deve essere accertata mediante visite mediche periodiche ad intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella stessa »;

b) che l'articolo 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, per quanto concerne le « attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche ed infettanti o che risultano comunque nocive », a differenza del comma terzo riguardante le attività industriali, non fa alcun riferimento alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

c) che nelle attività agricole vengono impiegate, presumibilmente, sostanze tossiche, infettanti o comunque nocive, anche tra quelle non previste dal citato decreto presidenziale n. 303;

d) che nelle attività agricole si verifica, specialmente laddove opera il sistema del « caporalato », un rilevante impiego di manodopera minorile senza il rispetto delle norme protettive previste dalle leggi; -

1) il numero delle visite mediche effettuate, nelle singole province, in ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente del-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

la Repubblica 16 giugno 1975, n. 479, nonché di quelle effettuate a norma dell'articolo 2 dello stesso decreto presidenziale;

2) se, tenuto conto della precisa dizione dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, non ritenga di estendere l'obbligo della visita medica ai minori addetti a lavori, non industriali, che espongono all'azione di qualsiasi sostanza tossica od infettante o comunque nociva, anche se le sostanze stesse non siano previste nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

3) se sono state condotte, ed in quale periodo, indagini sull'impiego, in agricoltura e nelle altre attività non industriali, di sostanze tossiche, infettanti o comunque nocive, e sulle conseguenze derivate allo stato di salute dei lavoratori impegnati in tali attività ed, in particolare, dei minori;

4) quali siano i risultati emersi dalle suddette indagini eventualmente svolte e quali i provvedimenti adottati;

5) quali precise iniziative sono attualmente in corso e quali iniziative si intendono attuare per assicurare, comunque, la tutela della salute dei minori impiegati in attività non industriali ed esposti a notevole danno a causa dell'esteso impiego, in dette attività, compresa l'agricoltura, di sostanze chimiche;

6) se è stata già completata la predisposizione del nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro che il Governo è stato delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, in virtù della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e se non ritenga tale scadenza assolutamente non superabile data l'urgente necessità di un efficace adeguamento delle norme alla effettiva protezione della salute dei lavoratori ed in particolare dei minori. (3-00933)

SPATARO E BOTTARI ANGELA MARIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) quali provvedimenti si intendono assumere al fine di chiarire le circostanze

e le eventuali responsabilità inerenti al suicidio, nel carcere minorile « Malaspina » di Palermo, del piccolo Luigi Bortolonic, di anni 12;

2) quali misure sono state adottate dal Governo nei confronti della situazione del Malaspina a seguito delle numerose denunce delle anacronistiche condizioni ivi esistenti ed in particolare dopo il sopralluogo effettuato da una commissione dell'Assemblea regionale siciliana nel 1977. (3-00934)

BERNARDINI, BRINI, D'ALEMA, PERANTUONO E CANTELM. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — date le gravi irregolarità che sarebbero emerse nella concessione e nella erogazione dei finanziamenti e dei contributi alla società IAP-Honda —

le date delle delibere e l'entità dei singoli finanziamenti a medio termine, agevolati o meno, e dei contributi concessi all'ISVEIMER, da eventuali altri istituti o banche e dalla Cassa per il mezzogiorno alla IAP-Honda S.p.A.;

in base a quali leggi sono stati concessi;

se nella concessione e nella erogazione di tali finanziamenti e contributi sono state rispettate tutte le procedure previste;

se tali procedure sono in grado di garantire la correttezza e la regolarità delle operazioni;

se vi sono sufficienti garanzie per il regolare funzionamento delle aziende coinvolte e quindi per il mantenimento dei livelli occupazionali;

se sono state prese misure, o quali eventualmente si intendono assumere, indipendentemente dall'operato della magistratura, per fare piena luce sulle responsabilità dirette od indirette della sconcertante vicenda. (3-00935)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali il Governo, tramite il CIPE, non ha ancora proceduto alla riforma dei punteggi della graduatoria per gli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, riforma prevista dagli articoli 2 e 3 della legge n. 457 del 1978, il cosiddetto " piano decennale " ».

« Gli interpellanti ricordano che la mancata attuazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 457 fa sì che questa materia sia ancora regolata dagli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, che stabiliscono un rapporto punteggio-reddito ormai abbondantemente superato dall'inflazione, suscettibile quindi di provocare ingiustizie e spequazioni.

« Gli interpellanti ricordano altresì che questo stato di cose è stato ampiamente criticato da molte parti, come dalla Associazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari.

(2-00209) « QUERCI, SPINI, SANTI, SUSI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — premesso che:

nelle dichiarazioni programmatiche del 9 agosto 1979 si auspica: " il rafforzamento dei tradizionali vincoli di amicizia e di dialogo con tutti i popoli del mondo; lo sviluppo della cooperazione economica internazionale anche nel quadro della preparazione del prossimo vertice dei paesi industrializzati e nel contesto di un più stretto e positivo rapporto con i paesi emergenti " »;

la Repubblica Popolare d'Albania domani festeggia il suo 35° anniversario della liberazione dal nazifascismo e che per la ricorrenza esprimiamo vive e fraterne felicitazioni;

su iniziativa dell'Associazione Italia-Albania, nelle manifestazioni celebrative

della Nazione vicina e amica è stato auspicato l'avvio di rapporti oltre che di amicizia anche culturali, commerciali e di pesca;

in particolare è stata espressa la necessità di rafforzare i rapporti culturali, commerciali e di collaborazione per la pesca, dall'università di Lecce, dai sindaci di Lecce e di Gallipoli, dalle associazioni cooperative dei pescatori, Confesercenti, Confederazione nazionale dell'artigianato, perché più vicini territorialmente all'Albania e quindi maggiormente interessati allo scambio delle esperienze, fatte, nel campo degli scavi archeologici, agli studi geologici, alla biologia, alla fauna marina;

come riporta da Milano *Il Sole-24 Ore* del 18 novembre 1979 " in questa situazione viene ad inquadrarsi anche il discorso sul commercio estero albanese, che può interessare in modo particolare gli operatori italiani " —

se non intenda prendere le opportune iniziative per favorire l'avvio delle trattative fra la Repubblica Popolare di Albania e l'Italia per la stipula di un trattato culturale, commerciale e di pesca per rafforzare anche i tradizionali rapporti di amicizia fra le due nazioni adriatiche.

(2-00210) « CASALINO, GIADRESCO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo per sapere quali direttive abbia emanato — posto che le abbia trasmesse — ai servizi di informazione appartenenti ad aziende a totale (o in maggioranza) capitale pubblico, allo scopo di garantire la pluralità nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

« In particolare, gli interpellanti chiedono se ritenga lecito che l'agenzia " Italia ", appartenente al gruppo ENI, censuri le notizie attinenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, e addirittura si arroghi il diritto di non mettere in circuito le dichiarazioni di parlamentari.

« Ancor più specificatamente va detto che i dirigenti dell'agenzia " Italia " non hanno diffuso il parere espresso dal MSI-DN sulla riforma dell'editoria: in detta

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

dichiarazione si prospettava — tra l'altro — il rischio di fare naufragare la riforma a causa del fantomatico emendamento con il quale si vorrebbero azzerare i debiti delle aziende editoriali.

(2-00211) « BAGHINO, PARLATO, FRANCHI, SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia, per conoscere — premezzo:

che il giorno 19 novembre i carabinieri della compagnia di Bitti hanno proceduto alla perquisizione delle abitazioni degli amministratori del comune di Lula, sindaco ed assessori, e della segreteria della sezione del PCI, per rinvenirvi prove del reato di furto commesso il 24 luglio 1979 negli uffici del comune di Lula, da dove vennero asportati timbri e carte di identità in bianco;

che l'operazione di polizia, compiuta all'alba con eccezionale spiegamento di forze, ha dato esito negativo ed è valsa a provocare la sdegnata reazione dei cittadini di Lula e di tutta la provincia di Nuoro, oltrech  di tutte le forze politiche democratiche —

1) quali valutazioni diano dell'accaduto;

2) quale criterio abbia ispirato gli inquirenti nel compiere le indagini e nel raccogliere le informazioni relative al furto verificatosi nel comune di Lula il 24 luglio 1979;

3) se non ritengano che il comportamento degli inquirenti dimostri un grave e pericoloso ritardo nella comprensione del fenomeno terroristico quale si manifesta in Sardegna e nel resto del paese, ed una totale disinformazione sulle matrici della criminalit  politica emerse con particolare evidenza nel corso delle pi  recenti indagini giudiziarie;

4) se non ritengano che il pericoloso disorientamento degli inquirenti dia

ragione del fatto che finora non sono stati individuati gli autori dei gravissimi atti di terrorismo verificatisi nella provincia di Nuoro;

5) quali provvedimenti intendano assumere nei confronti dei responsabili di un'operazione di polizia concretatasi in un atto di intimidazione politica.

(2-00212) « MACIS, PANI, MANNUZZU, BERLINGUER GIOVANNI, MACCIOTTA, COCCO MARIA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale in merito alla grave situazione che si   determinata nella societ  Montefibre, del gruppo Montedison.

« Tale societ  ha deciso in modo unilaterale ed arbitrario il drastico ridimensionamento di alcuni stabilimenti attraverso un intenso ricorso alla cassa integrazione (1.000 dipendenti, in particolare a Pallanza), mentre ancora appare bloccata la via di un accordo tra i grandi gruppi produttori di fibre sia per le scelte merceologiche che per la politica di commercializzazione del prodotto.

« Cos , in netto contrasto con le indicazioni del "programma finalizzato di settore per l'industria chimica" approvato dal CIPI il 21 dicembre 1978 sulla base della legge n. 675, e ignorando gli impegni del Governo e gli inviti del Parlamento, la Montedison si dispone ad abbandonare a se stesso il settore delle fibre, a rinnegare i suoi impegni e a scaricarsi delle responsabilit  finanziarie, politiche, sociali che le competono.

« Contemporaneamente, essa chiede finanziamenti pubblici attraverso la proposta di costituire un consorzio, sulla base della legge n. 787.

« Gli interpellanti ritengono necessario un intervento urgente del Governo per chiarire in modo definitivo che la concessione di finanziamenti pubblici pu  essere decisa solo sulla base di un rigoroso rispetto dei criteri e delle finalit  indicate dal "programma di settore".

« È perciò necessario:

a) la stipulazione di un accordo tra i grandi gruppi pubblici e privati produttori di fibre sia per le scelte strategiche (in riferimento alla dislocazione delle grandi specializzazioni merceologiche), sia per i livelli quantitativi, sia infine per la politica di commercializzazione del prodotto;

b) il mantenimento degli impegni per le attività sostitutive o integrative che consentano ai diversi gruppi di ristrutturare i comparti in crisi, con un contestuale sviluppo dei comparti, chimici o non chimici, con maggiore possibilità di espansione e senza pregiudizio per i livelli globali di occupazione.

« Sinché la Montedison e la Montefibre rifiuteranno la presentazione di un piano aziendale che rispetti i due criteri susposti e che si riferisca ad una seria politica di settore, ogni decisione di ridurre i livelli occupazionali, presa in modo unilaterale, deve essere fermamente respinta.

(2-00213) « MARGHERI, MOTETTA, MANNUZZU, MACCIOTTA, CASTOLDI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo per sapere —

premessi che il quotidiano *Il Giorno* è di regime (3,6 miliardi di debiti alla fine del 1977); che *Il Messaggero* è della Montedison (8,2 miliardi di debiti); che il *Corriere della Sera* (oltre 300 miliardi di debiti) è ufficialmente di Rizzoli ma, data la pesante situazione debitoria, altri sono diventati gli autentici controllori del gruppo, non ultime le banche di Stato; che *Il Tempo* di Roma (13,7 miliardi di debiti) è diviso a metà fra il gruppo Pirelli e l'ENI; che *la Repubblica* è nata nel grande grembo della FIAT con una spruzzatina di ENI; che *La Nazione* e *il Resto del Carlino* (26,6 miliardi di debiti) sono di proprietà del petroliere Monti e che, per la loro critica situazione aziendale, sono governativi nella prima pagina e socialcomunisti nelle pagine delle cronache regionali; che l'ultimo quotidiano arrivato

L'occhio, non solo può contare su tre miliardi di pubblicità garantiti dalla SIPRA a scatola chiusa, ma può contare sul diretto aiuto della RAI-TV che permette al direttore Costanzo di farsi pubblicità attraverso i canali televisivi; che tutti i giornali del Meridione sono strettamente imparentati al regime attraverso varie combinazioni clientelari, anche con aziende a partecipazione statale; che il *Roma* di Napoli e il *Quotidiano di Lecce* gravitano nell'area socialista, la più affaristica;

premessi che la SIPRA, società controllata dalla RAI-TV, con presidente comunista e subalterni democristiani, costringe chi vuole fare pubblicità in radio o televisione a comprare spazi pubblicitari sui giornali di regime, compresi quelli di partito, in testa *l'Unità*, per cui si ha non solo un controllo dell'informazione con le sovvenzioni alle testate, ma un illecito abuso di posizione e una violazione sul finanziamento pubblico;

premessi che un tale indecoroso stato di cose (pur sempre abbozzato perché l'indagine potrebbe essere estesa ad altre situazioni, in particolare al settore dei settimanali) fa sì che la stampa italiana sia prigioniera del più totale conformismo al potere con mortificazione costante della professionalità dei giornalisti e con l'aggravante che, a differenza di quello che accadeva nel 1950, il rapporto fra testata e potere non è dichiarato e si ha il caso che dietro quotidiani e rotocalchi cosiddetti "progressisti" vi siano interessi i più retrivi e i più sporchi;

constatato che la situazione di oligopolio del mercato editoriale italiano è tutt'altro che assestata e che offre, ogni giorno di più, sconcertanti episodi del suo cinismo, non ultimo quello che vede una combinazione a tre Mondadori-Caracciolo-Rizzoli, in guerra aperta fino ad ieri per la vicenda SIPRA, operare insieme per l'acquisto del *Messaggero*, mentre in altro versante la finanziaria che controlla i giornali della FIAT si appresta ad acquistare dal petroliere Monti *La Nazione* e *il Resto del Carlino*, e ciò in un momento in cui si vorrebbe addossare allo Stato la

sanatoria generalizzata dei debiti accumulati dagli editori più imprevedenti —

quali urgenti provvedimenti si intendano prendere per evitare che gli italiani, dopo aver perduto ogni libertà nelle strade delle loro città sempre più aggredite dalla malavita politica e comune, non perdano del tutto, per mano di altrettanti cinici personaggi che della stampa hanno fatto solo strumento di consenso per il potere, la libertà della parola e dello scritto.

(2-00214) « SERVELLO, PAZZAGLIA, MENNITTI, BAGHINO, TATARELLA, FRANCHI, MARTINAT, ALMIRANTE, ABBATANGELO, CARADONNA, DEL DONNO, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se ha cognizione che:

a) l'INPS sta attraversando una profonda crisi gestionale a causa principalmente della situazione di carenza del personale che si trascina da anni;

b) tale situazione da un lato impedisce all'INPS di vigilare proficuamente sugli adempimenti degli obblighi contributivi da parte delle aziende e dall'altro aggrava i tanto deprecati ritardi nella erogazione delle pensioni;

c) la denunciata carenza di personale è derivata principalmente dalle norme legislative che hanno praticamente bloccato le assunzioni senza che vi sia stato, da parte del Governo, l'impegno necessario per sopperirvi con il personale degli enti disciolti;

d) il personale tecnico del Servizio EAD dell'INPS, accettando le più allettanti offerte di datori di lavoro di altri settori, lascia in numero sempre maggiore l'Istituto stesso con effetti palesemente negativi sulla efficienza delle procedure automatizzate.

« Si chiede pertanto, in relazione alla descritta gravità, se il Ministro non ritenga necessario:

intervenire rapidamente per il trasferimento all'INPS del personale non più utilizzato dagli enti disciolti o in via di scioglimento;

presentare un apposito disegno di legge per rimuovere gli adempimenti derivanti dalle norme sull'accantonamento dei posti in modo da consentire all'INPS di bandire sollecitamente concorsi anche per questi posti, considerato altresì che l'espletamento delle procedure concorsuali richiede almeno un anno;

predisporre i provvedimenti che consentano all'INPS di rivedere, con opportune garanzie per gli interessati, le posizioni di lavoro del personale dell'area tecnica.

(2-00215) « CRESCO, FERRARI MARTE, CARPINO, RAFFAELLI MARIO, LIOTTI, BALZAMO, LABRIOLA, SALADINO, COLUCCI, SEPPIA, AMODEO, BABBINI, CANEPA, LA GANGA, LENOCI, NONNE ».